IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO QVINTO.

Il quale contiene quattro parti; Cioè

PARTE PRIMA

DELL'

VSVRE, E DEGL' INTERESSI.

PARTE SECONDA

DE' CAMBII.

PARTE TERZA

DE' CENSI.

PARTE QVARTA

DELLE

COMPAGNIE D'OFFIZIO.

INDICE
DELLI CAPITOLI
DELLA PRIMA PARTE
DELL' VSVRE.

CAPITOLO PRIMO.

DElla proibizione dell'vſura in generale, e di altre generalità.

CAP. II.

Delli requiſiti neceſſarij, acciò vi ſia l'vſura illecita, e quando il guadagno, ò altro premio ſi debba dire vſurario; Et in quali atti generalmente ſi dia l'vſura, con l'eſplicazione della parola *Vſura*, e della parola ***Intereſſe***, ***ò Frutti***.

CAP. VII.

Dell'vſura, che ſi dà nel contratto della ſocietà, e nell'altro del mandato vnito con l'altro dell' aſſecurazione, che ſi eſplicano col vocabolo, ò termine del contratto trino, ouero di ciaſcuno di detti trè contratti, di mandato, di ſocietà, e di aſſecurazione, conſiderandoli diſtintamente, e da per ſe.

CAP. VIII.

Dell'vſura, che ſi dà nella permutazione, ouero nel cambio così terreſtre come maritimo; E particolarmente del cambio trà preſenti d'vn' iſteſſo luogo da vna moneta all'altra; Et anche delle ſponſioni, le quali volgarmente ſi dicono ſcommeſſe, ouero lotti; E de i contratti à moglie, con altri ſimili.

CAP. IX.

Dell'vſura la quale cade nel depoſito, e particolarmente in quello che ſi faccia con li Banchi, ò Monti, i quali diano qualche ricognizione à quello, il quale tenga iui depoſitato il ſuo denaro.

Dell'

considera trà l'vn modo, e l'altro.

CAP. XV.

Delle Pene degli vſurarij; E chi ſia il Giudice competente dell'vſure, ouero del gaſtigo degli vſurari.

CAP. XVI.

Degli altri caſi, ò contratti, nelli quali entra la materia dell'vſure.

CAP. XVII.

Dell'vſure delli Giudei, ò Ebrei.

CAPITOLO PRIMO.

Della proibizione dell'vſura in generale, e di altre generalità.

SOMMARIO.

1 *DOnde naſcano le difficoltà nelle materie legali.*
2 *La proibizione dell'vſure è indubitata.*
3 *Il Papa non vi può diſpenſare.*
4 *Che l'vſura ſia proibita per legge di natura, e delle genti.*
5 *Anche per ragione politica.*
6 *Della permiſſione della legge ciuile.*
7 *Dell'vſure pupillari, e ſimili.*
8 *In che conſiſta il priuilegio de' pupilli, ò delle Chieſe.*
9 *Che nell'vſura non ſi dia paruità di materia.*
10 *Per qual cauſa la materia ſia difficile ò confuſa.*
11 *Che coſa operi il diuerſo coſtume de' paeſi.*
12 *La difficoltà della materia conſiſte nelle limitazioni.*

CAP. I.

N tutto il corpo della legge, non vi è forse materia più facile, nè più piana, di questa dell'vsura; Attesoche le questioni, le quali occorrono nelle materie legali, nascono, ò dalla contrarietà delle leggi, che da'Giuristi si dice antinomia, ò vero dalle varie interpretazioni date da' Dottori à quelle leggi, le quali abbiano sensi dubbij; O pure in quei casi che dalle medesime leggi non si sia espressamente prouisto.

1

Niuna di queste cose cade nell'vsure, essendo principio riceuuto appresso li Ciuilisti, li Canonisti, e li Teologi, che l'vsura sia generalmente proibita, per l'espressa proibizione, la quale se ne hà nell'vna, e nell'altra legge diuina, del vecchio, e del nuouo Testamento, per l'osseruanza, ò vero per l'interpretazione della quale si sono fatti li Canoni, non potendosi da loro disporre in contrario; In maniera, che anche l'ampissima podestà del Papa si scorge in ciò ristretta, non potendo egli dispensar all'vsura, mentre la sua podestà cade solamente sopra l'interpretazione, cioè quando la conuenzione sia vsuraria, ò nò, in quel modo che gene-

2

3

generalmente ſi diſpone in ogn'altra parte dell a ſudetta legge diuina.

Anzi molti ſcrittori vogliono, che queſta proibizione ſia ſtata comune à tutte le genti, e à tutte le nazioni in tutti i tempi, & in tutte le Mo-
4 narchie, come nata dalla legge di natura, alla quale ripugna, che la moneta, ò altra ſpecie ſimile, che dalla natura è ſtata creata infruttifera; per mezo dell'vſura diuenti feconda, e fruttifera, contro l'iſteſſa natura.

Viene ſtimata ancora tal proibizione fondata nelle regole, ouero nelle ragioni politiche, per lo
5 buon gouerno de' popoli, e della Republica, atteſoche gli vſurari vengono da politici chiamati, li ſcorticatori, ouero le ſanguiſughe dè popoli, e dè principati; Che però anche le antiche Republiche etniche, ò gentili, degli Aſſirij, dè Perſiani, de'Medi, de'Greci, degli Egittij, e de'Romani, ancorche non conoſceſſero la ſudetta proibizione della legge diuina, contenuta nel vecchio, e nel nuouo Teſtamento, tuttauia la proibirono, ouero almeno la moderarono cō le loro leggi, ò prouiſioni.

E benche le leggi ciuili dell'accennata Repu-
6 blica Romana, ordinate, ò rinouate in tempo della gentilità, ò vero ne'primi tempi della fede Criſtiana, quando l'oſſeruanza della ſudetta legge diuina non era così commandata, & incolcata dalla

legge canonica, permettano l'vſura in molti caſi, e particolarmente à fauore de'pupilli, ordinando l' vſure pupillari; Ad imitazione delle quali per la ſomiglianza della ragione, li Dottori le ſtendono alle Chieſe, & a'luoghi pij, & à tutte quelle perſone vere, ò intellettuali, le quali, non potendo
7 per ſe ſteſſe amminiſtrare il loro, viuano neceſſariamente ſotto l'amminiſtrazione d'altri, che per ciò vien chiamata amminiſtrazione neceſſaria, ò vero legale; Nondimeno per la legge canonica, la ſudetta legge ciuile anche in ciò è ſtata corretta, in maniera che reſta incorretta in quei caſi ſolamente, ne'quali entra quell'iſteſſa ragione, ò equità naturale, per la quale ſia douuto l'intereſſe.

Quindi ſegue, che il priuilegio de'pupilli, e delle Chieſe, e di perſone ſimili, reſta operatiuo circa la mora, la quale è vno delli requiſiti neceſſa-
8 rij dell'intereſſe, cioè che ſenza l'interpellazione, ò altro requiſito neceſſario per la mora vera, che ſi dice regolare, entra per operazione di legge quella mora che ſi dice irregolare, conforme ſi diſcorre nel capitolo terzo, in occaſione di trattare dell' intereſſe del lucro ceſſante, ò vero del danno emergente.

Come ancora ſe bene alcuni Giuriſti, e Teologi, hanno creduto, che in queſta materia ſi dia la par-
9 uità della materia, cioè, che ſi poſſa prendere vn lucro piccolo, e moderato; Nondimeno preuale,

ſe, & è più comunemente ſtimata vera l'opinione contraria, ſtante che la legge diuina commanda che non ſi debba ſperare cos'alcuna, vſando la parola *Niente*, la qual'eſclude il tutto, anche il poco; ſiche diſcorrendo teoricamente, e con queſta generalità, la proibizione dell'vſura reſta fuori d' ogni dubio.

Tuttauia, ciò non oſtante, conuiene confeſſare, che niuna materia pare forſe la più difficile di queſta, ſiche ſupera la mia capacità più d'ogni altra, poi che ſe bene cõcordano tutti li Dottori ne' principij generali, nõdimeno nella loro applicazione, e pratica, vi ſi ſcorge vna così gran diuerſità, che hà dell'incredibile, conforme dal diſcorſo di tutta la materia ſi ſcorge.

Atteſo che, ſe ſi trattaſſe di leggi, e di proibizioni profane, per il gouerno ſecolare de' popoli, in tal caſo ſarebbe compatibile, che ſecondo la diuerſità de' paeſi, e de' coſtumi, ò de' tempi, foſſero diuerſe le leggi, ouero diuerſe le interpretazioni, e le pratiche delle medeſime, conforme l'eſperienza inſegna quaſi in tutte le materie, e nelle queſtioni legali.

Mà trattandoſi di materia ſpirituale, e peccaminoſa, la quale feriſce la coſcienza, & è comune all'vno, & all'altro foro, interno, & eſterno; Quindi non sà, nè può il mio intelletto capire, come vn'iſteſs'anima, & vn'iſteſſa coſcienza, regolata

lata da vna medesima Religione cattolica, secondo la quale viuono più popoli, possa, per la diuersità dell'opinioni che siano trà alcune prouincie, ò principati, anche adiacenti dell'istessa Italia, e dentro le più intime viscere del cattolichismo, in vn luogo esser' in stato di peccato, e di dannazione, e che nell'altro sia in stato di salute, per l'istesso contratto indiuiduale, il quale in vn principato, ò Tribunale sarà stimato lecito e sicuro, e nell'altro, illecito, & vsurario, così nell'vno, come nell'altro foro.

Quindi nasce qualche occasione di merauigliarsi nel vedere, che sopra alcune questioni, nelle quali in sostanza il tenere più l'vna, che l'altra opinione, porta solamente qualche maggior pietà, mà non precisa necessità dell'eterna salute, ouero del gouerno della Republica Cristiana, vi si stia con tanta applicazione, e che non si pensi à questa materia di vsure, cercãdo di stabilire vn modo vniforme, col quale si debba regolare tutto il Mondo cattolico; Se pure non mi si dirà, ch'essendo la merauiglia figliuola dell'ignorãza, à questa si debba ciò attribuire.

Non si nega, che la qualità de'paesi, e de'costumi hà gran parte in questa materia, Mà ciò riguarda solamẽte il modo della proua speciale, se si debba fare, ò nò di quei requisiti, li quali si stimano necessarij per l'interesse del lucro cessante, ò del

11

danno

danno emergente, conforme ſi diſcorre à baſſo nelle ſue rubriche; Mà non per ciò può mai il coſtume del paeſe oprare, che l'iſteſſo contratto indiuiduale fatto in vn medeſimo luogo, e trà le medeſime perſone, in vna Città ſia ſtimato lecito; e nell'altra vſurario, e queſto è quel che l'intelletto non sà, nè può capire.

Fermata dunque la ſudetta regola generale, cioè che l'vſura, dapertutto ſia generalmente proi-12bita, e che non ſi dia conſuetudine, ò priuilegio, che la ſcuſi, quando non vi concorra quella ragione approuata dalla legge canonica interprete della diuina, per la quale ſiano douute alcune acceſſioni, in ragione di danni, e d'intereſſi, che ſi dicono di lucro ceſſante, e di danno emergente; Quindi ſiegue che tutto il punto conſiſte nell'applicazione delle limitazioni della detta regola per tal cauſa.

Mà perche ciò abbraccia molti capi, che conuien' diſtinguere; Però à maggior chiarezza della materia ſi diſtingue ne'ſeguenti capitoli, ò Rubriche; Con dichiarazione che tutto ciò ſi diſcorre da Giuriſta forenſe per il foro eſterno giudiziario ſolamente, laſciando a'Teologi morali, & ad altri à chi ſpetta, quel che riguarda il foro interno, nel quale ſi camina con regole diuerſe, per la ragione della differenza, che nel diſcorſo di tutta la materia più volte in diuerſi capitoli ſi và accennando.

CAPITOLO SECONDO.

Delli requisiti necessarij, acciò vi sia l'vsura illecita, e quando il guadagno, ò altro premio si debba dire vsurario; Et in quali atti generalmente si dia l'vsura, con l'esplicazione della parola *Vsura*, e della parola *interesse*, ò *frutto*.

SOMMARIO.

1 C*He cosa significa la parola* vsura.
2 *Delli requisiti dell'vsura.*
3 *Non è vsura quel che si dona volontariamente.*
4 *Dell'vsura mentale.*
5 *Quando non càde il mutuo, entrano i termini dell' ingiustizia.*
6 *L'vsura come si dia in tutti i contratti, & anche nell'vltime volontà.*

CAP. II.

1 N ftretta fignificazione di parole, particolarmente appreffo a'Canonifti, e Morali; Sotto il nome di vfura,viene ogni guadagno,& ogn' vtile, ò comodo, che illecitamente riporti il creditore dal mutuo vero, ò interpretatiuo, e che alli commodi leciti, e permeffi conuenga il termine d'intereffe,ò di frutti, quafi che la parola *vfura* fia vna cofa di fua natura illecita, & dannofa.

Nōdimeno per l'vfo di parlare di quei Giurifti, che praticano il foro giudiziario,così Ciuilifti,come Canonifti; Quefti termini,ò vocaboli fi fogliono confondere, vfandoli promifcuamente, attendendo più la foftanza del fatto, che la fignificazione delle parole, ò de termini, fi che tutta la forza confifte, fe qualfiuoglia vtile del creditore,che fi fuole efplicare col termine generale di acceffione, fia lecito, ò illecito; Attefo che quando farà illecito,fi dourà ftimare vfurario, e quando farà lecito, non farà tale, poco importando la diuerfità de'nomi, ò de'vocaboli, mentre quefte difpute, fono più proprie de gramatici rigorofi che dè Giurifti;Maggior-

mente nel foro,in quel che riguarda la pratica; Cóforme vediamo negl'intereſſi, ouero negli vtili de cambij,che volgarmente vengono chiamati frutti, & vſure, e pure non ſono, nè l'vno, nè l'altro.

Per conoſcer dunque, quando vi ſia l'vſura, ò
2 nò, biſogna riflettere à due circoſtanze, che ſi ſtimano neceſſarie, e ſenza le quali non ſi dà l'vſura; Vna cioè, che vi ſia il mutuo vero, ò pure l'interpretatiuo; E l'altra, che vi ſia il patto obligatorio del debitore, il quale paghi quei lucri, ò acceſſioni per quell'obligo che riſulta dalla cóuenzione,credẽdo di poter eſſere forzato; Atteſo che,ſe ceſſãdo tal' obligo, voglia per legge di gratitudine, ò di con-
3 uenienza di ſua ſpontanea volontà riconoſcere il creditore per il beneficio fattogli col mutuo,per il ſudetto foro eſterno,del quale ſolamente ſi diſcorre,in tal caſo ſenza dubbio nõ ſarà vſura; Che però in queſto propoſito le queſtioni ſi reſtringono al fatto, cioè alla giuſtificazione ſe vi ſia queſto patto,ò nò,ſopra di ciò,circa la proua entrano le medeſime coſe,delle quali ſi tratta di ſotto nel cap.XI. doue ſi tratta della proua dell'eſazione dell'vſure.

E ſe bene li Canoniſti, e li Morali, anche ſenza il patto, vanno conſiderando nel creditore l'vſura
4 mentale, la quale da loro viene ſtimata parimente peccaminoſa, & illecita, cioè che il mutuo ſi ſia fatto con intenzione, e con probabile ſperanza di douerne ottenere la recognizione; Nondimeno

ciò riguarda più tosto l'altro foro interno della coscienza, del quale (come più volte si è accennato) non è mia parte il trattare, per esserne giudice Iddio, il quale vede l'interno; Che però ciò si rimette alli confessori, & alli professori del sudetto foro.

Quindi risulta, che quando non si verifica il
5 primo requisito del mutuo vero, ò interpretatiuo, ancorche vi sia qualche defetto nella conuenzione per ragione dell'eccesso, ò della lesione ò per altro rispetto, entrerãno bene li termini dell'ingiustizia, ouero di altra nullità del contratto, mà non già questi dell'vsura; Attesoche, se bene come si scorge dalle rubriche di sopra distinte, e da quello che in esse di sotto si và discorrendo, si dà l'vsura in
6 tutti gli altri contratti, anzi anche nell'vltime volontà, e negli altri atti, li quali siano lontanissimi dal contratto del mutuo; Nondimeno per tal'effetto vi si ricerca il mutuo espresso, ouero quell' implicito, ò virtuale il quale si dice interpretatiuo, cioè, che la qualità alteratiua degl'altri atti sia tale, che corrompa la sua vera, e propria natura, siche dalla legge si risolua in mutuo, il quale in tal modo da essa si finge, e si presuppone per ouuiare che la sua proibizione dell'vsure, non s'intenda fatta, più alla formalità delle parole, ò dè vocaboli, che alla sostanza della verità, mentre in tal maniera, con molta facilità si potrebbono commettere delle fraudi, fingendo il mutuo vsurario sotto il

colore, ò mantello d'altri contratti, li quali per ſe ſteſſi ſiano leciti, però con patti tali, che ne riſultaſſe l'iſteſſo effetto del mutuo vſurario; Siche la forza non ſtà nella formalità delle parole, mà nella ſoſtanza della verità, ouero nell'effetto che ne ſiegue; Et à ciò ſi bada nel foro eſterno, che all'incontro nell'eſterno ſi bada principalmente alla mente, ouero all'intenzione per l'accennata differenza, che di queſto ſecondo n'è giudice Iddio, il quale vede l'interno; Mà dell'altro n'è giudice l'vuomo il quale non sà ſe non quel che ſi ſia prouato negli atti.

***

CA-

CAPITOLO TERZO.

Dell'vſura nel contratto del mutuo vero, & eſpreſſo; E dell'intereſſe del lucro ceſſante, ò del danno emergente, e dè ſuoi requiſiti.

SOMMARIO.

1 *NEl mutuo non ſi dà lucro ſenza vſura.*
2 *Si limita quando vi corra l'intereſſe del danno emergente, ò del lucro ceſſante.*
3 *La differenza che ſi hà delle tre ſpecie di mora, in che ſtia.*
4 *Dell'intereſſe del danno emergente ſenza conuenzione.*
5 *Dell'iſteſſo intereſſe con la conuenzione.*
6 *Come in ciò ſi debbano attendere le dottrine, e le concluſioni.*
7 *Dell'intereſſe del lucro ceſſante, e ſuoi requiſiti.*
8 *Circa la taſſa di queſt'intereſſe.*
9 *Che tutte due l'opinioni in queſta materia ſiano vizioſe.*

CAP.

CAP. III.

1 Vando ſi tratti di vn mutuo vero, & eſpreſſo, in maniera che non vi ſia colore, ò preteſto di vn' altro cõtratto; In tal caſo reſta indubitato il principio generale, come fondato nella troppo chiara, e litterale diſpoſizione dell'antica, e moderna legge Diuina, del vecchio, e del nuouo Teſtamento, che il mutuo deu' eſſere gratuito, nè può ſperarſene ò pigliarſene emolumento alcuno; A ſegno tale, che conforme ſi è accennato di ſopra, la ſuprema poteſtà pontificia non vi arriua, ne vi può diſpenſare; Nè meno (come li Morali dicono) vi ſi dà paruità di materia, ſiche per piccolo che ſia l'emolumento, ſarà ſempre vſurario.

Mà perche, conforme la regola è vera, così an- 2 che è vera, e riceuuta la limitazione, circa l'obligo dell'intereſſe del lucro ceſſante, ouero del danno emergente, alla refezione del quale, il mutuatario è obligato; Per la chiara ragione, che ſe il mutuante non può eſſer in lucro, ne meno è di douere che ſia in danno, e che il gratuito officio di ſouuenire al proſſimo nel biſogno col mutuo, non deue eſſer

dan-

dannoſo; Quindi ſiegue, che la ſudetta regola generale ſi ſia reſa quaſi ideale, atteſoche per queſto preteſto dell'intereſſe del lucro ceſſante, ouero del danno emergente, rare volte ſi dà il caſo di vn mutuo meramente gratuito, ſenza guadagno del creditore.

Sopra la giuſtificazione dunque di queſt'intereſſe, pare che ſi raggiri quaſi tutta la machina di 3 queſta materia, ſcorgendouiſi gran diuerſità d'opinioni, e di pratiche; E da ciò naſce quell'effetto, il quale (come ſi è accennato di ſopra nel principio) appreſſo il mio intelletto pare che abbia dell'incomprenſibile; Cioè che vn'iſteſſo principio, il quale da tutti è riceuuto, & è confeſſato per vero, in vn luogo ſia praticato in vn modo, & in vn'altro diuerſamente; E che vn medeſimo contratto, tra l'iſteſſe perſone, in vn Tribunale ſia ſtimato lecito, e valido, e nell'altro vſurario, e peccaminoſo nell'iſteſſo Cattolichiſmo, e quaſi dentro le più intime, e vicine viſcere della Chieſa cattolica, anche per il foro interno, e trà li ſuoi profeſſori.

Diſtinguendo dunque queſte due ſpecie d'intereſſe; E coſtituendo primieramente vna regola 4 generale comune all'vna, e l'altra ſpecie, ſopra il neceſſario, e l'eſſentiale requiſito della mora; Queſta ſi dice di tre ſorte; Vna cioè, la qual ſi dice la mora vera, che dà Giuriſti ſi chiama regolare, prodotta dall'interpellazione, ouero dal paſſaggio del

ter-

termine ſtabilito al pagamento ; L'altra,la quale ſi dice irregolare, ouero legale, come introdotta dalla legge à fauore di alcune perſone priuilegiate,come ſono li pupilli, li minori, le Chieſe, li luoghi pij, e ſimili; E la terza,la quale ſi dice conuenzionale, ciò è che il mutuatario da principio,ſapendo, e conoſcendo che il mutuãte ſia per patire l'vno, ò l'altro dè ſudetti intereſſi per cauſa del mutuo, ſe ne riconoſce debitore, dichiarandoſi per ciò implicitamente moroſo da principio.

Preſuppoſto queſto requiſito della mora in vno dè ſudetti modi; Per quel che appartiene alla prima ſpecie dell'intereſſe del danno emergente;Quãdo ſopra ciò vi ſia l'eſpreſſa conuenzione, in tal caſo ceſſa ogni difficoltà, purche l'atto ſia ſincero, e che tal danno non ſia palliato per fraudar l'vſure; Come per eſempio; Tizio hà vn cenſo paſſiuo, ouero vn'altro debito fruttifero di mille ſcudi, e ſi ritroua ammaſſato il denaro per eſtinguerlo; Mà perche Sempronio per vn ſuo biſogno gli domanda queſta ſomma impreſtito, & egli per con piacerlo ſi aſtiene dall'eſtinguere il debito proprio per fare il mutuo all'amico, in tal caſo, ſe Sempronio ſi obliga di pagargli quei medeſimi frutti che contro di lui corrono à fauore del ſuo creditore, certa coſa è, che tal conuenzione ſarà valida, nè potrà dirſi vſuraria, mentre queſte vſure, ò acceſſioni conuenute, non ſono per induſtria, ne

per

per lucro, ma per risarcire il danno, che in tanto patisce l'amico, per l'imprestito che gli fà nel suo bisogno, con quel denaro, che auea già destinato all'estinzione del suo debito fruttifero.

Pur che però (come si è detto) l'atto sia sincero, e senza fraude, e che tal cõuenzione sia proporzionata al debito che si doueua estinguere, nè sia reiterabile con più persone, in somma eccedente, in maniera che il debito del mutuante serua per manto, ouero come volgarmente si dice, per zimbello; Come per esempio; Se vn negotiante auendo diece mila scudi in denaro contante, & auendo vn censo, ouero vn cambio passiuo di mille, presti à diuerse persone tutti li diece mila, à ragione di mille per vno, e con ciascuno supponga d'auer destinato quella somma per estinzione del suo censo, ouero del cambio, in tal caso sarà vna fraude manifesta, e come volgarmente si dice sarà vn voler fare molti Generi d'vna sola figlia; Nell'istesso modo che nella materia de'censi, e delle compagnie d'offizij si dice di più censi, ò di più compagnie che si facciano sopra vn medesimo fondo, ouero sopra vn medesimo offizio, il quale non sia capace di tutte.

Quando poi non vi concorre tal conuenzione espressa, siche l'interesse del danno emergente, 6 sia douuto al mutuante dal mutuatario per la ragione della mora, secondo le regole legali; In tal

caſo ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni trà Giuriſti, ſopra gli eſtremi, ouero ſopra li requiſiti di queſto intereſſe del danno emergente; Atteſo che vna opinione(forſe più comunemẽte riceuuta fuori della Corte Romana) vuole che baſti il verificare, che veramente il creditore abbia patito il danno dalli cenſi, ò cambij, ò altri debiti paſſiui, i quali aurebbe poſſuto eſtinguere, ſe il debitore non foſſe ſtato moroſo, e gli aueſſe pagato quel che gli douea à ſuo douuto tempo, douendoſi veriſimilmente preſumere, che con quel denaro ſi ſarebbe liberato dal ſuo debito; Ogni volta che queſta preſunzione non venga eſcluſa da vna proua contraria, non ſolamente eſpreſſa, mà anche preſunta, e congetturale.

L'altra opinione più rigoroſa, e più ſtretta, la quale vien ſeguitata dalla Rota, e dalla Corte Romana, non ſi contenta di queſta proua generale, nè della volontà preſunta, mà richiede la proua ſpecifica, in maniera che la mora del debitore ſia ſtata la cauſa preciſa, & immediata dell'intereſſe cagionato dal non auer poſſuto eſtinguere il proprio debito; Ouero dalla neceſſità di vendere altri ſuoi beni fruttiferi; E queſta opinione vien' appoggiata alla contraria poſſibilità, cioè che il creditore aurebbe poſſuto valerſi di quel denaro ancor che foſſe pagato à tempo, in altri vſi; E per conſeguẽza ſi ſtima, che vi ſia neceſſaria l'interpellazione,

con la denunzia di volerſene ſeruire à quell'effetto.

Queſta ſeconda opinione viene ſtimata troppo aſpra, ſiche hà molto poco, e forſe niun ſeguito fuori della Corte Romana, in quei tribunali, li quali ſiano da lei independenti.

Conoſce ciò molto bene la medeſima Rota, mà per vn certo riſpetto di mantenere l'opinioni antiche per lungo tempo ſeguitate, la ſoſtiene; Che però da qualche tempo in quà, con maggior facilità di quello che foſſe per prima, abbraccia la ſua moderazione, quando anche ſenza tal' interpellazione, ò dichiarazione eſpreſſa, vi ſiano argomenti, ò veriſimili congetture, che il creditore ſi ſarebbe valuto del denaro in queſt'vſo, e non in altro; Maggiormente poi con minor difficoltà, quãdo il denaro foſſe di ſua natura deſtinato all'impiego, ouero all'eſtinzione di quel debito, poiche in tal caſo la coſa camina più francamente. A

A *Di tutto ciò in propoſito di queſto intereſſe del danno emergente ſi tratta in queſto titolo nel diſc.14.*

L'origine di queſta ſeconda opinione così rigoroſa, probabilmente appreſſo gli antichi, ſarà ſtata la cõſiderazione accennata di ſopra, cioè per ouuiare alle fraudi, & acciò il debito del creditore nõ ſeruiſſe per vn preteſto, ouero per zimbello, ad effetto di fraudar l'vſure; E per conſeguenza, ſi crede probabile, che ciò ſi debba regolare dalle circoſtanze del fatto, dalle quali il giudice prudente, debba ſcorgere la buona, ò la mala volontà del mutuante, abbracciando l'vna, ò l'altra opinione, più

con l'epicheia, e con l'equità naturale, che con il rigore delle conclusioni, e delle dottrine generali, applicandole ad ogni caso; Mētre in ciò per ordinario consiste l'errore de leggisti, nō volendo riflettere che oggidì, il consegliare, & il giudicare tutto dipende dalla congrua applicazione delle proposizioni legali al caso di che si tratta, con la douuta combinazione delle circostanze di quei casi, nelli quali parlano le dottrine, ò le decisioni, con quello del quale si tratti, auendo il principal riguardo alla ragione della legge, ouero al fine per il quale questi rigori da i nostri maggiori sono stati introdotti.

7

Quanto all'altra specie dell'interesse del lucro cessante; Si distingue trà il caso che non vi sia conuenzione espressa, si che quello si pretenda dal debitore per ragione della mora; E l'altro, che tal cōuenzione vi sia.

Nel primo caso si scorge grandissima diuersità d'opinioni, e di pratiche; Atteso che, particolarmēte la Corte Romana, e tutti quei Tribunali li quali abbiano da lei dipendenza, tengono fermamente l'opinione, che non si possa pretendere quest'interesse senza la special verificazione di alcuni requisiti, li quali volgarmente si dicono di Paolo di Castro; Non che egli auesse tal'autorità di ordinarli, mà perche meglio degli altri più antichi scrittori gli specifica; Cioè che il creditore auesse vna certa

8

volontà d'impiegare quel denaro in beni ſtabili, ouero in altri effetti fruttiferi, ò in altre lucroſe negotiazioni, e che di tale impiego ne aueſſe l'occaſione pronta, in maniera che la mora del debitore in nõ pagare quel che doueua, ſi poſſa dire cauſa preciſa, & immediata di auer perſo quell'vtile, che ſi ſarebbe cauato dall'impiego del denaro; Et ancora, che queſta volontà, ò deſtinazione, con la prontezza dell'occaſione, ſia proteſtata, e dedotta à notizia del debitore, acciò in tal maniera ſappia che non pagando prontamente quel che deue, reſta ſoggetto all'obligo di rifare al creditore queſto intereſſe del lucro ceſſante.

L'altra opinione però (forſe più comunemente abbracciata dalla maggior parte de Tribunali Cattolici d'Europa) crede che ſia ſolamente neceſſario il requiſito della mora regolare, ò irregolare, ſenza queſta neceſſità della formale, e ſpeciale giuſtificazione degli altri requiſiti ſudetti, per eſſere ſtimati notorij; Atteſo che oggidì niuno ſi preſume di tenere il ſuo denaro ozioſo, & infruttifero; Et anche perche ſono ſempre pronte l'occaſioni d'inueſtirli, e particolarmente dopò le moderne introduzioni più frequenti de i cenſi, e de cambij, & anche di quelle ragioni, ò rendite publiche col Principe, ò con la Republica, che in Roma ſi dicono luoghi de monti, & altroue ſi eſplicano con quei vocaboli de quali ſi è fatta menzione nella mate-

ria

ria de Regali, ſiche oggidì l'impiego del denaro non ſi reſtringe ſolamente all'acquiſto di beni ſtabili, il quale non è ſempre pronto, come ſi conſidera da alcuni Dottori antichi; Ne meno ſi reſtringe alla mercatura, & alla negotiazione, in maniera che vi cadano quelle conſiderazioni,che ſi ſogliono fare circa la perſona del creditore, cioè ſe ſia perſona eccleſiaſtica, alla quale ſia proibita la mercatura, ouero ſe ſia pupillo, ò donna, ò di altra qualità ſimile,in maniera che ò gli ſia proibita,ouero gli ſia incongrua,& inuériſimile; Mentre anche in queſte ſorte di perſone oggidì vi ſono le ſudette occaſioni per lo più lecite, come ſono, i cenſi, & i luoghi de monti, ouero altre occaſioni ſimili; E per conſeguenza, poſta la mora regolare, ouero l'irregolare,da quei Tribunali,li quali tēgono queſta ſeconda opinione,ſenza detta ſpecial giuſtificazione, ſi fa la condanna di queſto intereſſe del lucro ceſſante,ſenza dubbio alcuno. B

B
Di tutto ciò in propoſito di queſt' intereſſe del lucro ceſſante ſi tratta in queſto titolo nel diſcorſo 12. & 18. & in altri proſſimi.

Benſi che ritenendo anche queſta opinione vi ſi ſcorge oggidì qualche eceſſo nella taſſa,mentre ſi ſuol caminaré nel taſſare l'intereſſe con vno ſtile antico, non riflettendo che in quel tempo,nel quale fù introdotto il frutto dè beni ſtabili, & anche dè cenſi, ò dè luoghi de monti, era molto maggiore di quel che ſia oggi, per l'aumento del prezzo dell'oro, e per l'abbondanza del denaro, e per altre circoſtanze,dalle quali ſi è introdotto que-

9

ſta

ſta alterazione; Atteſo che (per eſempio) in tempi antichi, anche in Città grandi, ſi faceano i cenſi ſicuri à ſei, & à ſette per cento, e forſe più, & all' iſteſſa ragione fruttauano i luoghi di monti, ò altre ſimile rendite; E pure oggidì con grandiſſima difficoltà ſi ritrouano impieghi à quattro, & à tre e mezzo, e forſe à tre con ſicurezza; Dunque manifeſto ſi ſcorge l'errore di caminare in ciò con le taſſe antiche, mentre la finzione non può mai eſſer maggiore della verità, non eſſendo altro l'intereſſe, che vna ſupplezione, ò reſtaurazione di quel guadagno, che il creditore abbia perduto, come vna ſpecie di quei frutti recõpenſatiui, ò reſtaurariui, de quali ſi tratta nel capitolo ſeguẽte; E queſto inconueniente, con qualche merauiglia ſi ſcorge anche in Roma ne i frutti dotali taſſati dallo ſtatuto à ſette e mezo per cento; Coſa oggidì veramẽte impropria, e troppo eſorbitante.

Si crede però, che l'vna è l'altra opinione dia nell'eſtremo vizioſo; La prima cioè, nel deſiderare la ſudetta proua, la quale conſiſte in vna mera formalità di parole, ſiche per vn modo di parlare pizzica di vn certo giudaiſmo, eſſendo troppo notorio l'vſo del ſecolo corrente di non tenere ozioſo, ò morto il denaro, mà di cauarne il frutto lecito al più che ſia poſſibile, con l'eſempio notorio delle medeſime Chieſe, e delle perſone religioſe, & eccleſiaſtiche; Et all'incõtro, è troppo chiaro l'erro-

re

re ſudetto di taſſare vna ſomma oggidì inueriſimile, & eccedente; Onde pare che ſi debba tenere vn' oneſta ſtrada di mezzo, cioè che ſenza poteruiſi dare vna taſſa certa e generale, ciò ſia rimeſſo al prudente, e diſcreto arbitrio del Giudice, il quale ſi deue regolare dalla qualità dè luoghi, e dè tempi, e delle perſone, e ſopra tutto dalla veriſimilitudine circa la prontezza, e facilità dell'impiego, e non caminare alla cieca con vna generalità troppo impropria, per la gran diuerſità che in ciò ſi ſcorge trà vna Prouincia, e l'altra, anzi trà vna Città, ò luogo della medeſima prouincia; Regolandoſi anche dalli tempi, e dalle loro congiunture, conforme in occaſione di trattare della taſſa, e della moderazione dè frutti dè cenſi, ſi diſcorre nella materia dè cenſi.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Se questo interesse del lucro cessante si possa dedurre in patto, e si possa tassare da principio in vna somma certa.

SOMMARIO.

1 *CHe sia lecita la conuenzione, & anche la tassa dell'interesse, quando questo in sostanza si debba.*
2 *Si dichiara la regola circa la conuenzione.*
3 *Et anche l'altra circa la tassa.*
4 *Si considerano gl'inconuenienti.*
5 *Come si concluda.*
6 *Della cautela da far correre l'interesse senza li requisiti.*
7 *Quando il creditore sia più degno di scusa.*
8 *Se l'interesse possa passare il capitale.*

CAP. IV.

IN quei paesi, ne'quali si viue con la seconda opinione accennata nel capitolo antecedente, cioè, che presupposta la mora, corra l'interesse del lucro cessante, senz'altra giustificazione speciale; Si crede ancora che tal'interesse si possa conuenire, e tassare da principio, fondando quest'opinione in due principij; Vno, cioè che quãdo l'interesse, ò vn'altra accessione sia douuta ge-
1 neralmente, & in sostanza, in tal caso, per disposizione di legge non sia proibito il dedurla in patto, mentre si dice d'esplicare quel che la legge dispone; E l'altro, posto che la conuenzione sia lecita dell'interesse in generale, essendo questo incerto, e potendo essere maggiore, ò minore, che nõ sia proibito, mà permesso il farne vna tassa certa da principio per togliere in tal modo le liti, le quali bisognerebbe fare in ciascun'anno, ò in altro tempo stabilito, sopra la proua, e la liquidazione di quel che aurebbe importato il lucro della negoziazione, ò di vn'altro inuestimento del denaro.

Questi due principij à considerarli così general-
2 mente, & in astratto, sono verissimi, e sono co-

mune-

munemente riceuuti, così da Canonisti, come da Teologi, e molto più da Ciuilisti; Tuttauia l'equiuoco manifesto cõsiste nella sua mala applicazione; Atteso che in questa materia d'vsura la conuenzione delle Parti non puol'operare cosa alcuna, non potendosi far lecito da loro quel che intrinsecamẽte, e per sua natura sia illecito, e proibito, che però la conuenzione si concede solamẽte sopra quel che senza di lei, per disposizione della legge, e per termini di giustizia si dourebbe concedere dal giudice; E per conseguenza tal conuenzione si sosterrà, quando sia riceuuta la sudetta seconda opinione, la quale non richiede la proua specifica dell' interesse, ma si contenta di quello che porta la presunzione generale, mà non già quando si debba caminare con la prima opinione sopra la necessità di tal proua.

Et anche ritenendo la seconda opinione, che ciò debba caminare, quando almeno si verifichi quel che di sopra si è accennato nel caso che tal interesse si debba determinar dal giudice per ragione della mora, anche senza conuenzione, siche questa non faccia altra operazione, che solamente di vna dichiarazione di quel che la legge dispone, e di quel che per giustizia sarebbe per fare il giudice, e non più, non potendo (come si è accennato) in questa materia, la volontà delle Parti operare cosa alcuna.

 E quan-

E quanto all'altro principio della tassa; Quello
3 è anche vero, mà parimente la fallacia stà nell'applicazione, mentre vi cade il dilemma chiaro, che; O il mutuante auea in animo d'inuestire il denaro in effetti di loro natura fruttiferi, e leciti, come sono i beni stabili, e li censi, ò li luoghi dè monti,ò rendite simili; Et in tal caso, la tassa conuenzionale non potrà passare quel segno dè frutti, che verisimilmente l'vso del paese, secõdo la maggiore, ò minor sicurezza portasse; In maniera che se (per esempio) i luoghi dè monti, ò censi sicuri, ò stabili, secondo l'vso corrente, sogliono fruttare il quattro per cento, si potrà bene à questa ragione stabilire l'interesse,mà non già che si possa fare à sei, & à sette, mentre in tal modo sarebbe dare l'accennato inconueniente, che fosse di maggior operazione la finzione di quel che sia la verità.

O' si dice che auesse in animo d'inuestirlo in mercanzie, ò in alcune negotiazioni,ch'è propriamente il caso,nel quale entra l'incertezza del maggiore, ò del minor guadagno,perilche conuiene per toglier le liti, far questa tassa; Et in tal caso, si deue attendere il verisimile, auendo anche riguardo al pericolo della perdita, che vi si potrebbe fare, e cõ quelle cõsiderazioni,le quali si accẽnano di sotto nel capitolo seguente circa la vendita che si faccia à credenza, con stabilire vn prezzo maggiore di quel che corre al presente, & anco nel capitolo

setti-

ſettimo in propoſito di trattare del contratto trino, mà non già che il tutto abbia da dipendere dalla conuenzione delle Parti, perche queſto è vn' errore manifeſto. A

A
Se ne tratta nel li diſcorſi . . di queſto titolo .

Anzi quando ſi tratti d'impiego in cenſi, nemeno dalli frutti di quelli ſi deue pigliar la regola per l'intereſſe del mutuo, conuenendo auere il riguardo, che nel cenſo, la ſorte principale muore, e diuenta irrepetibile; Et in oltre il creditore ſoggiace al pericolo di perder il tutto con la perenzione del fondo cenſito.

Come anche à riſpetto dè cambij,ſi deue auere il riguardo all'incertezza, che porta ſeco queſto contratto, della perdita, ouero della diminuzione del capitale; E parimente ne luoghi de monti, ò nelle compre di ragioni publiche col Principe,ſi deue auere il riguardo alle ſpeſe dell'eſpedizioni quando ſi vogliano riuendere, & agl'incomodi, e ſpeſe che biſogna patire per l'eſazione de frutti, in maniera che in alcune parti, le ſpeſe, ò li defalchi importano vna gran diminuzione,con l'altro pericolo che frequentemẽte in alcuni principati ſi pratica, cioè che eſſendo ragioni col Principe ſourano, ſtà in ſuo arbitrio di pagare quãdo gli piace; E per conſeguenza non ſi crede congruo il volere regolare l'intereſſe d'vn mutuo repetibile ad arbitrio del creditore, e non ſoggetto à queſti pericoli, con gli frutti degl'effetti ſudetti, mà ſi deue camina-

re

re con la douuta proporzione.

Douendosi considerare, che se fosse lecita questa sorte di conuenzione, ne risulterebbe vn' euidente superfluità di tante Costituzioni Apostoliche, e di tante altre leggi, e decisioni dè Tribunali, e tradizioni dè Dottori, circa li requisiti del censo, che debba esser' imposto sopra vn fondo capace, e fruttifero, in maniera che, rendendosi infruttifero, in tutto ò in parte, cessi il corso dè frutti à proporzione dell' incapacità, ouero andando à male il medesimo fondo, si perda anche la sorte principale.

4

Come ancora ne cambij, che deuano esser reali, con l'effettiua trasmissione delle lettere, e con altri requisiti, & anche col pericolo, al quale soggiace il creditore di sentir perdita nel capitale.

Ouero nè frutti recompensatiui del prezzo non pagato della robba venduta, che non possano passare quel segno dè frutti dell'istessa robba; O nell' vsure dotali, che si debbano solamente durante il matrimonio, e non più, con altri simili rigori, che si scorgono negli altri casi, de quali si tratta in tutta la presente materia, se fosse lecito questo modo tanto facile, e sicuro per il mutuante.

Si conchiude dunque, che questi due casi, vno cioè di condanna giudiziale per la sola mora, e l'altro della tassa conuenzionale delle Parti, sono trà loro côneffi, e vanno regolati nell'istessa maniera; Siche intanto si sostengano così la tassa, come la

5

con-

conuenzione, in quanto che, non essendoui, vi dourebbe arriuare la cōdanna del giudice per giustizia, la quale però deue essere regolata nella maniera che di sopra si è accennato, à misura del verisimile, ch'è il principal regolatore di tutta questa materia d'vsure.

E per conseguenza, che l'vna, e l'altra opinione contenga estremi viziosi; La prima cioè rigorosa sopra la precisa necessità della proua speciale delli requisiti di Paolo di Castro, che contenga vna nuda formalità, per la quale si rende per lo più migliore la condizione dè i tristi, e de mal' intenzionati nell'vsure, che dè i semplici, e da bene, attesoche con vn poco di diligenza, anche senza spesa, ò pure con pochi soldi si procurano le fedi dà Sensali, ò da Notari delle pronte occasioni d'inuestire vantaggiose, e figurate à suo modo, che all' incontro le persone ben' intenzionate, non badano à queste sottigliezze.

Che però dicono bene alcuni Dottori, che in questa materia, le souerchie diligenze, e le insolite cautele, sono vn grand' argomento della mala intenzione del mutuante, di palliare l'vsura.

Et all'incontro, che la seconda opinione, con intenderla, e praticarla nella maniera che si pratica in alcune parti, venga à cagionare vna chiara canonizazione, e pratica publica dell'vsura, in maniera che in questo modo pare che non si possa mai

verifi-

verificare la regola proibitiua di esigere per patto vn lucro,ò vtile alcuno dal mutuo; Dũque la vera strada si deue stimar quella di mezzo, moderatiua di questi due estremi, cioè regolando il tutto dalle sudette circostanze particolari del fatto,e sopra tutto dalla verisimilitudine.

Ritenẽdo però anche la prima opinione,la quale (come si è detto) si tiene nella Corte Romana; Si è tuttauia ritrouata vna certa cautela,per la quale(cõforme anche si discorre abbasso in tutti gli altri casi,ò contratti) questa materia d'vsure pare che si sia ridotta ad vna mera formalità di parole,siche si rẽda migliore la condizione delle persone mal'intenzionate,le quali affettano di palliare l'vsure, che delle persone da bene, le quali caminano in buona fede, e con vna simplicità naturale; Cioè,che il mutuante,fingendo d'auer intẽzione d'inuestire il suo denaro in censi, ouero in altre occasioni fruttifere, che si figurano vantaggiose à suo modo dia il denaro al mutuatario, ad effetto, che egli abbia la cura, & il peso di farne l'impiego, perilche si dice, che non faccia figura di debitore, mà più tosto di mandatario, siche non seguendo l'inuestimento, si debbano i frutti, ouero l'vsure, come danni & interessi, douuti con l'azione del mandato non adempito.

6

Queste però, & altre simili cautele, sono veramente mantelli da coprire l'vsura, quãdo passano i termini del verisimile, e dentro i quali, non occorre

corre fare questi arcigogoli, e simulazioni, attesoche, quando veramente si voglia far quell'impiego, il quale sia pronto, e facile, nella maniera che si narra, in tal caso si potrà fare il contratto candidamente, nell'istesso modo che s'è detto del danno emergente conuenzionale; Cioè che se auendo Tizio mille scudi, li quali siano realmente destinati ad impiegarli in luoghi di monti, & essendo richiesto da Sempronio à prestarglieli per i suoi bisogni, si può sinceramente pattuire che se gli debbano gl'interessi di quel che possono importare i frutti dell'inuestimento, che per altro si farebbe, quando questo sia pronto, e verisimile.

Quindi à mio giudizio dourà sempre esser stimato più degno di scusa quel creditore, il quale, 7 affidato dall'vso comune, e credendo che la cosa sia lecita, publicamente, e candidamente abbia pattuito & esatto qualch'interesse, di quel che sia quel creditore, il quale conoscendo che l'atto sia illecito, e proibito, abbia cercato di scusarlo, e colorirlo, ouero occultarlo. B

B *Nel detto disc. 12.*

Anche in quei casi nè quali sia lecito l'interesse; 8 Alcuni Giuristi, confondendo questi termini con quelli dell'vsure, delle quali parla la legge ciuile, credono che non possano passare il capitale, mà ciò contiene vn'equiuoco chiaro, attesoche camina nell'vsure illecite secondo li termini della detta legge ciuile non già nell'interesse lecito anche per legge canonica. C

C *Nel disc. 5. & 6. di questo titolo.*

CAPITOLO QVINTO.

Dell'vſura, la quale ſi dia nel contratto della compra, e vendita, per l'alterazione del prezzo corrente à cauſa di differirſene il pagamento in altro tempo, che ſi dice à credenza; Et anche di quella, la quale ſi dia nel contratto della locazione, e conduzione.

SOMMARIO.

1 *SI diſtinguono più caſi.*
2 *Se la compra, ò vendita col mutuo ſia vſuraria.*
3 *Qual ſi dica il prezzo giuſto.*
4 *L'iſteſſo nella locazione.*
5 *Si dichiara la materia.*
6 *Dell'anticipata conuenzione dell'opere.*
7 *Della vendita à credenza al prezzo che valerà in altro tempo.*
8 *Dell'iſteſſa vendita à credenza col prezzo ſtabilito da principio.*

Del

9 *Del grano, & altre vittouaglie, che ſi danno à credenza per la reſtituzione alla raccolta.*

CAP. V.

1 N più maniere in queſto contratto di compra, e vendita, entra l'vſura; Onde per maggior chiarezza, ouero per fuggire gli equiuoci, nè quali ſi ſuole incorrere quando ſi confonda vn caſo con l'altro, conuiene caminare con la diſtinzione di due caſi.

Il primo dunque ſarà, quando il contratto della compra, e vendita, ſia correſpettiuo al mutuo, cioè che intanto vno compra, ò riſpettiuamente vende, in quanto che il venditore, ouero il compratore gli preſta qualche ſomma di denaro, in maniera che, ſenza il contratto del mutuo, non ſi ſarebbe fatto quello della compra, ò vendita.

Et il ſecondo caſo è, quando ſi faccia la vendita ſenza il pagamento pronto del prezzo già ſtabilito, mà che di quello ſe ne abbia la fede, e come volgarmente diciamo in Italia ſi faccia la vendita à credenza, che però ſi ſtabiliſca vn prezzo il quale rieſca maggiore, ò minore di quel che all'ora correa, e che ſarebbe ſtato, ſe il prezzo ſi foſſe pagato in contanti.

Per quel che appartiene, al primo caſo; vi ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni; Atteſo che al-
2 cuni Canoniſti, e Morali caminano con tanto rigore in queſta materia vſuraria, che ſtimano lucro illecito il ſolo poter forzare il mutuatario à vendere al mutuante la ſua robba, ò reſpettiuamente à comprarla da lui in riguardo del mutuo, ancorche la compra ò vendita foſſe per giuſto prezzo.

Altri all'incontro tengono l'opinione più benegna, cioè che quando il contratto ſegua per quel giuſto prezzo, per il quale, ſecondo la contingenza de luoghi, e dè tempi la robba ſi ſarebbe venduta, ouero che ſi ſarebbe poſſuta vendere ad altri, anche ſenza il mutuo, che in tal caſo la miſtura di queſto nõ debba cagionare l'vſura, ancorche il mutuo aueſſe facilitato il contratto, ò che foſſe ſtato cauſa che quello foſſe ſeguito più toſto col mutuante che con vn' altro, in maniera, che il tutto dipende dalla giuſtizia, ò ingiuſtizia del prezzo, la quale và regolata non ſolamente dalla quantità, mà ancora dalli patti vantaggioſi al mutuante, cõſiſtendo l'vſura in quel guadagno, che il mutuante farebbe, comprando, ò reſpettiuamente vendendo la robba per maggiore, ò minor prezzo, in riguardo del mutuo; Atteſoche, ſe bene il facilitare la compra, ò la vendita reſpettiuamente, ouero l'ottenere d'eſſerne preferito ad vn'altro, ſi può dire vna coſa ſtimabile, ad ogni modo è vn rigore troppo gran-

grande, il quale pizzica del giudaiſmo; E queſta opinione è la più ragioneuole, e la più comunemẽte riceuuta; Che però, per quel che ſpetta al foro eſterno, tutte le queſtioni in queſto propoſito ſi reſtringono al fatto, cioè ſe il prezzo ſia giuſto, ò ingiuſto. A

A *Di ciò ſi tratta nel diſc. 4. di queſto titolo.*

Sopra di ciò non vi ſi può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il vedere ſe ſia il giuſto prezzo, non ſolamente dall'vſo comune del paeſe, 3 e dal giudizio dè periti, mà ancora dalli patti, e dall'altre circoſtanze del fatto, e particolarmente ſe la vendita, ò la compra ſia all'ingroſſo, ouero à minuto, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro, in propoſito di trattare d'vn'appalto di robbe minerali, con la miſtura del mutuo. B

B *Nel detto diſc. 4. di queſto titolo, e nel diſc. 117. del lib. 2. de Regali.*

Quel che ſi dice in queſto contratto di compra, 4 e di vendita, egualmente camina nell'altro della locazione, e della conduzione, entrando appunto li medeſimi termini, e le medeſime ragioni, che però non biſogna ripeterlo, potendoſi proporzionabilmente applicare, mentre quel che ſi conuiene per la piggione, ſi dice il prezzo di queſto contratto.

Riducendo dunque la materia alla pratica nel ſudetto contratto della compra, e vendita; Suole più frequentemẽte cadere queſto dubbio nel grano, e negl'altri vittuali, ouero in robbe ſimili, alle 5 quali ſi adatti la medeſima ragione; Cioè che nel

tem-

tempo dell'inuerno,quãdo i coloni hanno bisogno di grano per la cultura, ò per altre occorrenze, vendono il grano, ò altre biade della futura raccolta, così anticipatamente, stabilendo allora vn certo prezzo, ancorche poi à suo tempo sia maggiore, ò respettiuamente minore; Ouero rimettendosi al prezzo che al tẽpo della raccolta comunemente correrà,e conforme in alcuni paesi si suol dire *alla voce*.

Quando dunque la conuenzione sia in quest'vltima maniera, cioè che quello,il quale dà il denaro così preuentiuamente, obliga il colono che lo riceue, à douergli vendere il grano, ò altre biade, à quel giusto prezzo che à suo tempo correrà; Et in tal caso, ancorche (come si è accennato) alcuni critici, e troppo scrupolosi credano, che anche vi sia l'vsura per rispetto che il mutuo, ouero l'anticipato pagamento del denaro porta seco la necessità del vendere; Nondimeno la più riceuuta, e la più probabile opinione camina in contrario, mentre basta che non s'offenda la giustizia del prezzo; E ciò per due ragioni; Primieramente cioè, che non deue esser proibita questa industria di assicurarsi col suo denaro anticipatamente pagato della futura compra; E secondariamente perche sarebbe vn impedire il commercio cõ pregiudizio notabile dè medesimi coloni,e degl'altri,li quali in tempo d'inuerno abbiano bisogno di coltiuare le loro robbe,e

di

di far altre induftrie, reftando così priuati di quefto aiuto opportuno ne i tempi bifognofi. C

C
Nel detto difc. 4. di queſto titolo, & in altri.

La difficoltà dunque cade, quando fi ftabilifca fin d'allora il prezzo certo; Et in tal cafo, ancorche vi fi fcorga qualche varietà d'opinioni; Nondimeno la più vera, e la più comunemente riceuuta tiene, che il tutto dipenda dal verifimile, dal quale nafce la buona, ouero la mala fede di quello il quale dia il denaro; Cioè, fe fi fia fatta vna taffa tale, che l'vno, e l'altro contraente poffano egualmente effere in lucro, ò in danno, perche il prezzo, fecondo le contingenze, poffa effer maggiore, ò minore, fecondo la paffata efperienza; Et in fomma che il dare il denaro anticipato non porti la fuffocazione di chi lo riceue, à vendere la robba meno di quello che verifimilmẽte fia per valere, poiche in tal cafo quel meno farebbe guadagno del mutuo, ouero dell'anticipato pagamento, nel che confifte l'vfura; Sche la forza non ftà nella formalità delle parole, e de patti, mà nella foftanza di queft'effetto, fe vi fia l'ingiuftizia con il verifimil danno dell'vno, e guadagno dell'altro in riguardo dell'anticipato vfo del prezzo.

Con la medefima proporzione fi camina nel contratto della locazione, e conduzione, il quale 6 in quefto modo più frequentemente fi fuol praticare nell'opere degli vomini, ò degli animali; Cioè,

fe

ſe vn'agricoltore ſouuiene in tempo d'inuerno , ò in altro biſogno gli operarij per le opere che biſognano nei ſegare, ò in altri tempi per la cultura, ò per la raccolta delle biade, ouero per la vettura, & altre opere; Atteſo che ciò ſegue per aſſicurarſi in queſto modo di auerli à ſuo tempo, ſenza diminuzione del giuſto prezzo, mà ſecondo quello che correrà comunemente à ſuo tempo; Et in tal caſo ſarà coſa lecita; O pure che ſi ſtabiliſca vna taſſa veriſimile, e con vna egual'incertezza del danno, ò del lucro, dell'vna, e dell'altra parte, in maniera che non vi ſia la ſuffocazione di colui che riceue il danaro.

Et in ſomma, il tutto conſiſte nella ſudetta circoſtanza, che il dare il denaro anticipatamente, non cagioni il guadagno di chi lo dà, & il danno di chi lo riceue, mà che porti ſolamente vna comodità d'aſſicurarſi d'auere le robbe, ouero le opere, come di ſopra, ſenza offeſa della giuſtizia, e ſenza l'alterazione del giuſto prezzo, ſiche la veriſimilitudine ſia la regolatrice della materia.

Il ſecondo caſo è quello, nel quale ſi venda il grano, ò altra vittouaglia, ò merce più del prezzo, il quale corra attualmente in tempo della vendita, per riſpetto che il compratore non abbia allora il denaro pronto, nè la comodità di far la compra in contante, ſiche la faccia à credenza.

7

In tre maniere ciò ſuol ſeguire; Primieramente; cioè,

cioè, che non si stabilisca il prezzo certo, mà si rimetta à quello che comunemente correrà in vn'altro tempo; Come per esempio; Si dà il grano nell' inuerno da pagarsi come valerà nel mese di maggio, ouero in altro tempo, ò pure conforme si stabilirà nella piazza dè negozianti il prezzo in simili contratti, e come si dice, che corre alla voce; E questa specie di vendita si deue stimare lecita, e non porta vsura alcuna; Ogni volta però che vi concorrano i suoi congrui requisiti, per la difficile verificazione de quali il cõtratto si suole stimare pericoloso; Cioè, che quella robba, ò mercanzia, sia abile veramente à conseruarsi per quel tempo, in maniera, che allora trouerebbe il compratore per il prezzo corrente, e che il venditore fosse veramente per tenerlo fin' à quel tempo; Come anche, si deue auer riguardo, se il tenerlo fin à tal tempo sia per portargli spesa nella cura, e nella custodia; E se sia stimabile più ò meno il pericolo, che in tanto si può correre; Che però sopra ciò non si può dare vna regola certa, mà presupposto il principal requisito, che la robba sia conseruabile fino à quel tempo si dourà deferire molto all'vso comune, il quale cagiona la buona fede.

8 L'altro modo di contrattare è quello, che si stabilisca il prezzo da principio, maggiore di quel che corra di presente, in riguardo del prezzo maggiore, che la robba suol valere in altro tempo; Et

in tal caſo, preſuppoſti li medeſimi requiſiti accennati di ſopra, cioè che la robba ſia conſeruabile ſin'à quel tempo, e che il venditore ſia per tenerla, e che s'abbia riguardo alle ſpeſe, & al pericolo del tempo di mezzo; Dipende la determinazione dalla veriſimilitudine, ò dalla inueriſimilitudine; Siche l'vn' e l'altro poſſa ſtare egualmente al bene, & al male; Mà non già (come ſi è detto) quando la credenza, ò la dilazione à pagar il prezzo ſia cauſa del guadagno del venditore, e della perdita del compratore; Ouero all'incontro, che l'anticipazione cagioni l'iſteſſo effetto.

Mà perche gli agricoltori, e gli altri, li quali pigliano il grano, & altre robbe ſimili in credenza, non 9 auendo nel tempo della raccolta il denaro pronto, ſogliono dare dell'iſteſſa merce, che da loro ſi raccoglie, ò per comodità, ò per obligo, ò per conuenzione à quel prezzo che all'ora corre, il quale per lo più ſuol' eſſer molto minore di quello che ſia ſtato in tempo d'inuerno; Quindi naſce vna coſa la quale ſuol dare ſcandalo al volgo, che guarda al ſolo effetto materiale, ò numerico, ſenza riflettere ad altro; Cioè, che ſe ſi darà per eſempio in tempo d'inuerno ad vno agricoltore, ò altro che ne abbia di biſogno, vn ſacco di grano, per il quale alla raccolta ſe ne reſtituiranno due, & alle volte di vantaggio, pare che così rieſca vn'vſura la quale raddoppij il capitale, e che alle volte lo paſſi.

Que-

Queſto però è vno ſcandalo ſciocco, & è effetto d'vna manifeſta ignoranza; Atteſo che ciò naſce dalla notabil varietà dè prezzi, la quale alle volte, ſecondo le contingenze dè tempi, ſuol importare il triplo, e il quadruplo, per la ragione che nell'anno precedente ſia ſtata careſtia, e che dopoi nell'anno ſeguente ſia vna raccolta fertile, ouero per lo cõcorſo dè foraſtieri più in vn tẽpo che nell'altro; O per cauſa di guerre, ò di altre contingenze; Cõforme all'incontro ſuol portare il caſo, che il creditore, dia nell'inuerno due ſacchi di grano, e nella raccolta gli cõuenga riceuerne vno, con altre contingenze ſimili, che porta il caſo, per le quali non entra l'vſura, nè la fraude, di ſorte alcuna; Ogni volta però che (conforme ſi è accennato) il contratto ſia ſincero, per il concorſo dè ſopradetti requiſiti, circa la verificazione dè quali ſuol'eſſer tutta la difficoltà.

CAPITOLO SESTO.

Dell'vsura, la quale si dà nell'istesso contratto, di compra, e di vendita, per il pagamento dè frutti, ouero degl'interessi, finche si paga il prezzo.

SOMMARIO.

1 *IN qual caso si debbano li frutti del prezzo, ancorche la robba non sia fruttifera.*
2 *Della regola di questi frutti, quando non vi sia la ragione di altro interesse, e della distinzione dè beni fruttiferi, & infruttiferi.*
3 *Non vi è necessaria mora.*
4 *Non è scusato per qualche giusta causa di non pagare.*
5 *E quando sia scusato.*
6 *Del caso della dilazione espressa.*
7 *Quando si debbano li frutti della robba infruttifera.*
8 *E quãdo si debbano delle merci, & altre robbe mobili.*

Come

CAP. VI.

DI questa sorte d'vsure più frequentemente si suol trattare nel foro; Così per sostenere la conuenzione delle Parti; Come ancora per la condanna douuta per giustizia.

La determinazione di questi frutti, ouero interessi, gran dependenza riceue da quel che si è discorso di sopra, circa l'vno, e l'altro interesse del mutuo, cioè di quello del danno emergente, e dell'altro del lucro cessante; Atteso che se vno vende la sua robba per impiegarne il prezzo in estinzione dè censi passiui, ouero di altri debiti fruttiferi per liberarsi da quel peso, ò pure per cōprarne tanti luoghi dè monti, ò simili rendite publiche, ò per dar quel denaro à censo, in maniera, che ciò non sia per fraude, ò come dicono li Giuri-

sti

sti per color quesito, in tal caso, certa cosa è, che non dubitandosi delli requisiti dell'vno, ò de l'altro interesse, come giustificati in specie, il compratore il quale sia moroso, sarà à quello tenuto, ancor che la robba venduta sia di sua natura infruttifera, ouero che dia minor frutto, mentre in tal caso non entra la ragione de frutti recompensatiui, per i quali si richiede, che la robba venduta sia fruttifera, mà vi entrarà l'altra ragione dell'interesse patito dal creditore, il quale si deue rifare dal debitore, anche quando fosse vn semplice credito di mutuo.

Quando poi questa circostanza cessa; In tal caso bisogna vedere, qual'opinione delle due accennate di sopra, circa l'interesse del lucro cessante, sia più riceuuta in quel luogo, nel quale sia la disputa; Cioè se si camini con la più rigorosa della Corte Romana, sopra la proua speciale delli requisiti, li quali si dicono di Paolo di Castro; Ouero cō l'altra più benigna, che basti la mora vera, ò sia regolare, ò sia irregolare, per rispetto, che gli altri requisiti si debbano auere per prouati, come notorij.

2

Poiche ritenendo la prima opinione; Quando tal proua non vi sia, non saranno douuti altr'interessi, se non quelli, li quali si dicono recompensatiui, introdotti da vna certa equità della legge, per nō essere di douere che il venditore, nel medesimo tempo sia senza robba, e senza frutti, & all'

in-

incontro il compratore abbia l'vno, e l'altro, ottenendo i frutti di quella robba che ancora non hà pagata, il che ripugna alla ragione, & all'equità naturale; Che però bisogna attendere la qualità dè beni, se siano fruttiferi, ò nò; Atteso che essendo questo interesse vna finta sorrogazione in luogo di quei frutti, che dal venditore si sarebbono auuti, se non fosse seguita la vendita; Quindi siegue, che non può la finzione essere maggiore di quello che sia la verità, nè deue il vẽditore pretẽdere più di quello che aurebbe percetto, se la vendita non si fosse fatta; E per conseguenza, à quella rata, ò misura, sarà douuto questo interesse, e non più.

Parlando però di quei frutti, i quali la robba per sua natura fosse atta à produrre, siche il venditore possa dire, che con la sua industria, e diligenza gli aurebbe percetti, non douendogli pregiudicare la negligenza del compratore in pigliarne meno.

E con la medesima regola, con la quale per termine di giustizia il compratore è tenuto à questi frutti, li quali perciò si dicono compensatiui, ouero restauratiui, camina la conuenzione ancorche espressa delle Parti, mentre non si potrà fare in somma, ò tassa maggiore, & il di più viene stimato vsurario, & illecito.

Anzi se in tempo della vendita li frutti importassero quella somma, e dopoi in progresso di tempo,

po, ſi diminuiſſero, in tal caſo, non deue il compratore eſſere tenuto ad altro, che à quel che importano quei frutti, li quali ſi ſiano percetti, ò che ſi ſiano douuti pigliare, ſiche ſe de fatto ſe ne foſſero pagati di vantaggio, ſi ſuole caminare con tal rigore, che il pagato di più, vada, ſecondo vna opinione, imputato nel capitale, ouero ſecondo l'altra, ſi debba reſtituire.

Paſſano ancora tanto auanti coloro, li quali tengono queſta opinione rigoroſa, che quando anche non appariſca quel che importino li frutti della robba venduta, tuttauia, quando la taſſa conuenzionale eccedeſſe la taſſa legale, la quale ſi ſtima, che ſia del cinque per cento, il di più ſia eceſſiuo, & vſurario.

E per conſeguenza, quando ſiano beni infruttiferi, ancorche ſeruiſſero per delizia, ò per altra ſodisfazione, che dalli Giuriſti ſi eſplica con la parola di oblettamento, queſti frutti non ſi debbano in conto alcuno, nè ſi poſſano dedurre in patto.

All'incontro quelli, li quali tengono l'altra opinione più benigna, cioè, che poſta la mora, non ſia di biſogno giuſtificare gli altri requiſiti, danno l'intereſſe del lucro ceſſante indifferentemente, così ſe la robba venduta ſia fruttifera, come ſe nò, ſenza reſtringerſi alla taſſa, ouero alla miſura dè frutti della medeſima robba; Il che (preſuppoſta queſta opinione) camina bene, mentre tal intereſſe nõ camina

mina con li ſoli termini delli frutti recõpenſatiui, ò reſtauratiui, li quali ſono douuti per l'accennata equità legale, mà come vn' intereſſe generale del lucro ceſſante per qualſiuoglia debito indifferente, che però, caminando con queſta ſeconda opinione, la ſudetta circoſtanza ſe la robba venduta, ſia, ò nò fruttifera, ouero ſe ſi debba attendere ſolamente la quantità dè frutti della medeſima robba, dourà entrare ſolamente quando non vi ſia la mora regolare, ò l'irregolare, ſenza la quale tal'intereſſe non è douuto, poiche in queſto caſo, non potendoſi dal venditore pretendere altro che quelli frutti recompenſatiui, li quali ſono douuti per la ſudetta equità legale, biſognerà regolarli nell'iſteſſo modo, che ſi è detto, tenendo la prima opinione rigoroſa.

Quando dunque, ſecondo l'vna, ò l'altra opinione reſpettiuamente, non entrano i termini dell'intereſſe del lucro ceſſante, ouero quelli del danno emergente, mà ſolamente quelli dè frutti recompenſatiui, ò reſtauratiui per l'equità legale, in tal caſo, per loro non ſi richiede mora alcuna, mà baſta che non vi ſia vn'eſpreſſa dilazione conuenzionale.

3

Anzi benche il compratore abbia giuſta cauſa, ò ſcuſa di non auere pagato il prezzo; O perche il venditore dal canto ſuo non abbia adempito il contratto; Ouero perche gli ſiano ſopragiũnte moleſtie; O perche ſe gli foſſe fatta inibizione, ò ſe-

4

ſequeſtro; O che in altra maniera foſſe ſcuſabile dalla mora, tuttauia ſarà tenuto; Per quella chiara ragione, che queſti frutti non ſon douuti come interesse in pena della mora, mà per l'accennata equità, cioè che non debba vno arricchirſi con la robba d'altri, auendo in mano la robba, & il prezzo, con reſtar priuo il venditore, dell'vno, e dell'altro.

Camina ciò, quando l'impedimento non abbia cagionato, che realmente il compratore ſia ſtato ſenza il prezzo in mano, ò che in altro modo non entri la ſudetta ragione, cioè che abbia depoſitato il prezzo, ouero che in altro modo ſinceramẽte aueſſe à queſto effetto tenuto il denaro ozioſo, ò che foſſe ſtato ſottopoſto ad altro intereſſe per cauſa del medeſimo prezzo, conforme ſi accẽna nel Teatro. A

5

A
Di queſta materia dè frutti recompenſatiui ſi tratta nelli diſc. 15. e più ſeguenti di queſto titolo.

Quando poi vi concorra la dilazione eſpreſſa, ſenza che vi ſia patto ſopra il pagamento de frutti recompenſatiui, in tal caſo non ſaranno douuti; Per quella ragione, che la dilazione ſi dice parte del prezzo, mentre il compratore potrà dire che non aurebbe comprato la robba per tanto prezzo, ſe non con queſta comodità; Mà ſe vi ſia la conuenzione, in tal caſo, la validità, ò l'inualidità di quella, dipende dal vedere quali delle dette due opinioni ſia riceuuta nel luogo della controuerſia, poiche ſe ſarà riceuuta la ſudetta prima opinione

6

rigo-

rigorosa, in tal caso la conuenzione si sosterrà solamente in quella somma, la quale, anche senza di essa sarebbe douuta per giustizia, mentre conforme si è accennato di sopra discorrendo dell'interesse del lucro cessante, la conuenzione delle Parti non può oprare in questa materia cosa alcuna, solo che in esplicare quel che la legge dispone; Ouero di fare come per vna transazione sopra il futuro euẽto incerto, vna conuenzione, ò tassa verisimile, la quale egualmente possa cagionare l'vtile, & il danno dell'vna, e dell'altra parte.

Tuttauia ammettẽdo anche questa opinione rigorosa per la più vera, la sua pratica pare che abbia dell'esorbitante, e dell'indiscreto in due cose; 7 Vna cioè nel negare il frutto della delizia, la quale da Giuristi si dice oblettamento; E l'altra, nel dare l'obligo d'imputare, ò di restituire quei frutti eccedenti, che volontariamente si fossero pagati per il tempo che dopò il contratto la robba venduta si fosse resa sterile, ouero di minor frutto.

Atteso che, per quel che spetta al primo punto, essendo solito che anche le ville, ò li giardini, ò li casini, & altri luoghi di sola delizia, e di onoreuolenza, senza frutto alcuno, anzi di spesa, siano soliti locarsi, e di pagarsene la pigione; Non si sà vedere per qual causa non siano douuti, ò non se ne possano conuenire li frutti recompensatiui anche di questi beni infruttiferi di delizia, ò

di luſſo, à quella ragione che veriſimilmente ſi potrebbono locare.

In quella maniera, che ſi ammette anche da ſeguaci di queſta opinione il corſo di queſti frutti per 8 il prezzo dè fondachi, ò di altri negozij mercantili li quali coſtituiſcano (come li Giuriſti dicono) vna vniuerſità, ancorche naturalmente le merci, e gl'altri effetti, che in eſſi ſono, non ſiano fruttiferi, in riguardo che per ragione dell'auiamento, ſia il negozio deducibile nel contratto della locazione, con la ſua pigione. B

B Nel detto diſcorſo 15.

E per conſeguenza, quando anche ſi tratti di beni mobili, li quali non conſtituiſcano vna vniuerſità, mà che tuttauia ſiano atti à cadere ſotto il ſudetto contratto della locazione, e molto più quando ſiano ſoliti di locarſi, in tal caſo, per la medeſima ragione pare che debba entrare l'iſteſs'obligo, con la douuta proporzione, parendo che queſta materia debba più toſto eſſer regolata cō quella ragione, ouero con quella equità naturale, che 9 porta ſeco l'vſo comune del paeſe, e la qualità delle robbe, che cō gl'indiſcreti rigori delle regole generali, auendo riguardo alla ragione proibitiua, dell'vſura, la quale conſiſte nell'auarizia, e nella fraude del creditore, e nella ſuffocazione del debitore; Che però quando queſta ragione manca, e che vi ſia più toſto la buona fede, in tal caſo, nō ſi deuono attendere alcuni rigori legali così indiſcretamēte applicati.

Co-

Come anche per quel che ſpetta all'altro punto
10 dè frutti, ouero degl'intereſſi ch'eccedano li frutti della robba venduta, per l'accidentale diminuzione ſopragiũta; Si deue auuertire, che quãdo l'abbia denunciato al creditore, ſiche queſto continuando nella buona fede, e nella credulità, che la robba continuaſſe nel ſolito ſtato, giuſtamente credendo che quando vi foſſe ſtata alterazione, il debitore non aurebbe continuato il ſolito pagamẽto di tutta la ſomma; In tal caſo, non pare che vi ſia ragione alcuna probabile, che debba perſuadere, che il creditore, il quale hà conſumato queſti frutti pagatigli ſpontaneamente, e ſenza contradizione alcuna, debba eſſer tenuto ad imputarli, oueramente à reſtituirli, conforme più diſtintamente di ciò ſi diſcorre nel Teatro. C

C *Nel diſc.17. & in altri di queſto titolo.*

Credono alcuni ſeguaci dell'altra opinione, la quale ſoſtiene, che queſti frutti, ò intereſſi del
11 prezzo ſi poſſano conuenire à maggior ſomma di quello, che importino li frutti della robba venduta, che ciò naſca da vna certa diuerſa ragione, cioè che ſi poſſa il prezzo ſudetto conuertire in vn diuerſo contratto d'annua rendita; Mà queſto aſſunto, il quale reſulta dalla tradizione d'alcuni Dottori antichi, appreſſo i quali la materia dè cenſi, ouero dell'annue rendite, non era così ben chiarita, oggidì contiene vn'equiuoco manifeſto; Atteſo che ſe ciò foſſe vero, e che poteſſe caminare, reſterebbe

be di vento la Bolla del B. Pio Quinto ſopra la forma neceſſaria nel contratto del cenſo; Et anche ſarebbono fuori di propoſito tãte queſtioni, le quali ſi diſputano da Canoniſti, e da Teologi, anche prima di detta Bolla, in termini delle più antiche Conſtituzioni Pontificie, di Martino, e di Nicolò Quinto, di Caliſto Terzo, e di altri Pontefici ſopra il cenſo perſonale, per quel che particolarmente ſe ne diſcorre nella ſua materia dè cenſi; E per conſeguenza ſi ſtima vna vanità il dire, che ciò ſi poſſa ſoſtenere in natura di cenſo, ò di annua rendita, con la libertà del creditore di potere à ſuo arbitrio, ouero trà certo tempo ſtabilito repeter la ſorte principale; Che però in tanto l'eceſſo ſi puol ſoſtenere, in quanto che vi entri l'altra ragione ſudetta dell'intereſſe del lucro ceſſante, con quella douuta moderazione, che ſi è accennata di ſopra.

12 In queſti medeſimi contratti di compra, e di vendita, ò di locazione, e di conduzione, ſuole cadere il dubbio dell'vſura in vn caſo, nel quale queſti contratti ſiano vniti aſſieme, in vna forma, che poſſa cagionare qualche ſoſpetto di fraude, e di ſimulazione; Cioè, che ſi venda la robba per vn certo prezzo, il quale ſi paghi prontamente al venditore, col patto di affrancare, ò di redimere le robbe vendute in perpetuo, ouero trà vn certo tẽpo; E che nell'iſteſſo iſtante il venditore pigli le robbe da lui vendute à pigione, ouero à liuello

dal

dal compratore, in maniera che de fatto, attendendo la verità naturale, continui nel possesso delle robbe, come per prima, & il compratore acquisti solamente col denaro quell'annua rendita, che se gli prometta sotto nome di liuello, ò di pigione, ò di altra risposta, che però si può dubitare, che in sostanza questo sia vn mutuo vsurario, ouero vn censo personale, così palliato; Tuttauia, essendo questa forma di cõtrattare molto vsitata, e particolarmente in Lombardia, pare più comunemente riceuuto, che sia valido, quando segua con buona fede, e che non vi concorrano dè patti insoliti, ouero altre circostanze, dalle quali si proui, ouero si argomenti la fraude, ò la simulazione, conforme più distintamente si dice nel Teatro. D

D *Nel disc. 11. di questo titolo.*

Cade anche l'istesso sospetto in questo cõtratto di compra, e vendita, per il sudetto patto di redimere, ò di affrancare, quando vi concorra la bassezza, ò l'ingiustizia del prezzo, quasi che in fatti sia più tosto vn pegno, per poterne in questo modo pigliare li frutti; Mà di ciò si parla di sotto nel capitolo decimo, doue si tratta dell'vsura, la qual' entra nel pegno, ouero in quel contratto, il quale da Giuristi si dice anticresi, e volgarmente, si dice à godere.

13

Parimente si dà il caso del sospetto dell'vsura nel contratto della locazione, e conduzione, e particolarmente degli animali, & anche dè beni mo-

14

bili

bili ſoggetti alla perenzione, ouero alla notabil deteriorazione, quando il conduttore aſſuma in ſe il pericolo d'ogni ſiniſtro, che poteſſe occorrere, in maniera che il locatore in tal maniera ſi aſſicuri del capitale; Come per eſempio; Tizio loca à Sẽpronio tanti boui, ò tanti caualli, ò muli, ouero vn gregge di pecore, con vn annua pigione, ò riſpoſta, conforme la natura di queſto contratto, con aſſumerſi il conduttore ogni pericolo di perenzione, ò deteriorazione, in maniera, che, finito il tempo ſtabilito, ſia tenuto il conduttore à reſtituire gli animali dell'iſteſſo valore, come li furono cõſegnati, ouero il loro prezzo.

Due ſono le ragioni del dubitare di queſto cõtratto; Primieramente per la Bolla di Siſto Quinto, la quale danna, e dichiara vſurarij li contratti, che per tal ſicurezza ſi dicono à capo ſaluo; E ſecondariamente, perche eſſendo contro la natura del contratto della locazione, e conduzione, che il pericolo ſia del conduttore, mentre deu'eſſere del locatore, che ne hà il dominio, del quale è ſeguela il pericolo; Quindi ſi crede, che il contratto della locazione ſia palliato per fraudare l'vſura, e che in fatti ciò importi vn contratto di compra, e vendita, col prezzo ſtabilito, ſecondo il valore degli animali, ò dell'altre robbe à tempo del contratto, mà che per la dilazione à pagarne il prezzo, come per vn'implicito mutuo, il quale ſi dice interpre-

terpretatiuo, si paghi quell'vsura couerta col manto di pigione per la locazione.

Sopra di ciò si scorge non poca varietà d'opinioni, così trà Canonisti, come trà Morali, conforme si discorre nel Teatro; Si crede però, che il tutto dipenda dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla quantità della conuenuta pigione, ò risposta; Atteso che se questa fosse minore di quel che dourebbe essere, quando si facesse la locazione nella forma ordinaria, senza questo patto, in maniera che quel di più, che si condona al conduttore, si possa dire prezzo giusto, e proporzionato del pericolo, il quale in se assume il conduttore, come per vna specie di assecurazione, in tal caso non entra la ragione del dubitare, alla quale sarebbe luogo, quando manca questa circostanza, che fà cessare tal sospetto, come iui più distintamente si discorre. E

E *Nel disc. 2. di questo titolo, e nel supplemento.*

* * *

CAPITOLO SETTIMO.

Dell'vſura, che ſi dà nel contratto della ſocietà, e nell'altro del mandato, vnito con l'altro dell' aſſicurazione, e che ſi eſplicano col vocabolo, ò termine del contratto trino; Ouero di ciaſcuno di detti tre contratti, di mandato, di ſocietà, e di aſſicurazione, conſiderandoli diſtintamente, e da per ſe.

SOMMARIO.

1 *DEl contratto trino come ſi coſtituiſca.*
2 *Del primo di ſocietà, & aſſicurazione.*
3 *Dell'altro di mandato.*
4 *Delle ragioni per le quali ſi ſoſtenga queſto contratto.*
5 *Vno può rappreſentare più perſone.*
6 *Che nõ ſiano verificabili le ragioni dedotte nel n.4.*
7 *Si conſidera ſe l'iſteſſo partito ſi trouerebbe da vn terzo.*

CAP. VII.

1 IN due maniere queſti trè contratti, di ſocietà, di mandato, e di aſſecurazione, ſogliono eſſer conſiderati à queſto effetto dell'vſura; Primieramente, quando tutti tre ſiano vniti, in maniera che concorrano al medeſimo fine, ò effetto, perilche da Canoniſti, e più frequentemente

da Morali l'atto viene chiamato vn cōtratto trino; E ſecondariamente, conſiderando ciaſcuno di loro ſingolarmente, e da per ſe ſteſſo, ſenza conneſſione alcuna con gli altri due.

Per quel che dunque ſi appartiene alla prima ſpecie del contratto trino; Si preſuppone, così dà Canoniſti, come da Morali, i quali ne trattano, che 2 ſi faccia primieramente il contratto della ſocietà, cioè che quello, il quale abbia il denaro, deſiderando di metterlo in trafichi, & induſtrie, lo dia ad vn altro à traficare, & à negoziare, facendoſi in queſto modo quella ſocietà, la quale viene ſtimata lecita, cioè che vno metta il denaro, ò le merci, e l'altro metta la ſua opera, e l'induſtria, ad vtile, e pericolo comune, ſecondo la natura della ſocietà, con la participazione di ciaſcuno degli vtili, à proporzione della maggiore, ò minore quātità del denaro, ò delle merci, che ſi diano da vno, per quanto ſi ſtimi equiualente l'opera, ouero l'induſtria dell'altro.

Il ſecondo contratto ſia quello di quell'aſſecurazione del capitale, che ſi mette nel negozio, la quale ſi faccia da quel compagno che riceue il denaro per negoziarlo; Cioè, che egli come rappreſentante vna terza perſona di aſſecuratore, per quel contratto dell'aſſecurazione, il quale ſi pratica ancora nelle mercanzie, che ſi tramandano da luogo à luogo, aſſecuri quello, il quale dia il denaro da

ogni

ogni rischio, ò pericolo, che potesse occorrere nella perdita, ouero nella diminuzione di detto capitale, e che per la mercede di tale assecurazione se gli rimetta parte di quel guadagno, che verisimilmente si possa sperare, e che gli douesse spettare per la sua portione, contentandosi di quel meno.

Et il terzo cõtratto è di vn altra assecurazione, la quale si faccia dal medesimo, che riceue il denaro, à fauore di quello che lo dà, anche del guadagno, cioè che potendosi sperare vn guadagno grande, congionto però con quella incertezza, la qual'è connaturale della mercantia, quel compagno, il quale mette l'opera, e che lo deue traficare, per vn certo stralcio, ò cõposizione, prometta all'altro vna somma certa annua, come per esempio, il quattro, ò cinque, ò sei per cento, acciò tutto il restante guadagno sia il suo, in maniera che questo maggior guadagno si possa dire premio, ò mercede dell'assecurazione.

O veramente questo istesso contratto trino, oltre delli due vltimi, cioè vno dell'assecurazione del capitale, e l'altro dell'assecurazione del guadagno, 3 ò del frutto, il primo dè quali più comunemente viene esplicato col termine di società, è solito esplicarsi con quello del mandato, cioè che vno auendo denari, e volendo traficarli, mà non volendo, ò non potendo farlo per se stesso, li dia ad vn altro à traficare, cõ che il guadagno debba esser pro-

por-

porzionato per le rate, che tra loro conuerranno; ſiche quello il quale riceue il denaro per traficarlo, da alcuni più comunemente venga ſtimato per compagno, e da altri venga ſtimato per mandatario, ouero per inſtitore, ò fattore, e che il premio delle ſue fatighe conſiſta in quella participazione di guadagno, come per vna ſpecie di ſalario per la ſua inſtitoria, ò fattoria.

Credono dunque particolarmente li Morali, li quali più che i Canoniſti ſoſtengono queſta ſorte di contratto trino, che ciò non abbia proibizione alcuna, atteſo ché, conforme dopo fatto il primo contratto, ò ſia di mandato, ò di ſocietà, ò d'inſtitoria, come ſopra, trà Tizio che dà il denaro, e Sempronio che lo riceue, potrebbe Tizio cercare di ottenere l'aſſicurazione del capitale da Caio terzo negotiante in forma di ſemplice aſſecurazione, come ſi fà delle naui, & in cambio di dargli per mercede dell'aſſecurazione vna certa ſomma, come à dire il quattro, ò il cinque per cēto, dargli per equiualente certa rata di quel guadagno, che veriſimilmente ſia ſperato dal negozio; Così può farlo con l'iſteſſo Sempronio; E doppo fatto queſto contratto dell'aſſecurazione della ſorte, ſi può fare col medeſimo Sempronio nella maniera, che ſi potrebbe fare con vn' altro negoziante l'altra aſſecurazione del guadagno in vna ſomma certa, dando parimente all'aſſecuratore in luogo della mercede vn altra

4

par-

participazione del ſudetto guadagno da lui ſperato per la ſua porzione, così contentandoſi più del poco ſicuro, che del molto incerto, e pericoloſo, aſſecurare anche queſto.

E per conſeguenza, ſe ciò ſi puol fare con vno, ò più terze perſone, le quali nō abbiano riceuuto denaro alcuno, ſiche non vi ſia mutuo vero, nè interpretatiuo, e ſenza il quale non ſi dà l'vſura; Così non ſia proibito di fare tutto ciò cō vna medeſima perſona, la quale ancorche materialmente ſia vna, nondimeno formalmente ne conſtituiſca, ò ne rappreſenti più, e diuerſe, ſecondo la diuerſità dè

5 contratti, e degli effetti; Eſſendo riceuutiſſimo in legge, che vna medeſima perſona materiale, poſſa rappreſentare più perſone formali diuerſe, ò contrarie, anzi incompatibili, di debitore, e di creditore, di mandante, e di mandatario, di compratore, e di venditore per la diuerſità dè riſpetti, &c.

Queſto diſcorſo, à conſiderarlo idealmente, & in

6 aſtratto, con quelle metafiſiche, & ideali iſtantanee operazioni dell'intelletto, con le quali particolarmente ſogliono caminare i Morali, nel diſtinguere anche in vn medeſimo atto inſtantaneo diuerſe operazioni dell' intelletto, ò pure dando idealmente gli atti primi, diſtinti dagli atti ſecondi, e dalli terzi; Tuttauia per quel che ſpetta alla pratica del foro eſterno, che non giudica dell'interno, del quale Iddio ſolo n'è il giudice;

e ne

e ne hà la notizia; Si crede più probabile, che ciò contenga vn discorso totalmente impraticabile, e particolarmente quando questi contratti siano contemporanei, in maniera che l'vno sia correspettiuo all'altro, mentre pare quasi impossibile, il potersi verificare in pratica questa sincerità d'atti, e d'intenzioni; Che però si crede più verisimile, che il tutto sia vna finzione, ouero (come volgarmensi dice) vna cabala per colorire,e per palliare l'vsura; Maggiormente quando quello che riceue il denaro, non sia veramente negoziante; E quando sia tale, che nō abbia veramente da impiegare quel denaro nella mercanzia, in forma di nuouo negozio sociale, mà che voglia valersene in altre sue occorrenze, siche in sostanza sia vn mutuo, per il quale se ne paghi vn certo, e determinato interesse.

Et ancora perche, all'effetto che si possa verificare quel certo guadagno à beneficio di colui, che dà il denaro, nella somma stabilita del quattro, ò cinque per cento, bisognarebbe presupporre quasi per certo vn guadagno grande, il quale passasse il vinti, e forse il trenta per cento,acciò si possa dire, che vi restasse la mercede proporzionata, così dell' vna, come dell'altra assecurazione.

Che però bisognarebbe vedere, quando non volendosi fare queste due assecurazioni, della sorte, e del guadagno, da quell'istesso, il quale hà riceuuto

ceuuto il denaro, cõſiderandolo come compagno, ouero come mãdatario,ò inſtitore;Mà che quello,il quale l'hà dato,deſideraſſe tal'aſſecurazione,ſe trouerebbe veramẽte in piazza da vn'altro negoziãte, il quale faccia il meſtiero,ò la profeſſione dell'aſſecuratore,ſe queſto gli faceſſe queſto medeſimo partito, il che in pratica già mai ſi vede, ò pure molto di raro; E per cõſeguẽza,à diſcorrere queſta teorica idealmente, & in aſtratto, ſi puol dire che ſia vera, mà in concreto, hà dell'impoſſibile, ò almeno hà molto dell'inueriſimile di ridurla alla pratica, che però ſi crede che meriti più toſto d'eſſer chiamata ideale, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. A

A
Di tutto ciò ſi tratta nel diſcorſo 1. di queſto titolo.

Per quel che poi ſi appartiene alli ſudetti contratti conſiderarti diſtintamente, ò particolarmente per ſe ſteſſi, cioè; Vno di mandato, ouero d'iſtitoria; L'altro di ſocietà; Et il terzo di aſſecurazione; Trattando del primo, quello ſi ſuol verificare nel caſo, nel quale volendo alcuno negoziare il ſuo denaro, e non potendo, ò non volendo farlo per ſe ſteſſo, ne dia la cura ad vn'altro, il quale ſe ne aſſuma il peſo,con la participazione del guadagno, che ſe ne riporterà per quella rata, che tra loro ſi conueniſſe, in luogo di premio, ouero di mercede della ſua opera; Mà perche ſopra la verificazione di quel che importa il guadagno, dedotte le ſpeſe, e ſopra il rendimento de conti, per tal'

8

effetto , ſogliono cadere delle liti, quindi per conſeruare la quiete , e per togliere ogni occaſione di lite, e di ſoſpetto, è ſolito di farſi vna certa taſſa, cioè che ſino ad vn ſegno, il guadagno debba eſſere del mandante, il quale dà il denaro, e quel di più, ò ſia molto, ò ſia poco, vada à beneficio di chi lo riceue, ſenz'altra aſſecurazione di capitale, ò di lucro, in maniera che ogni accidente non culpoſo del mandatario, vada à danno del mandante come padrone del denaro, ouero delle mercanzie, e che il mandatario ſia tenuto ſolamente di quella colpa, la quale porta ſeco il contratto, ouero l'azione del mandato, ò dell'iſtitoria.

Et in tal caſo, ogni volta che non vi concorra l'aſſecurazione, così della ſorte, come del guadagno, ſiche (ſecondo le regole legali) il mandante ſia ſoggetto al pericolo che porta ſeco la negoziazione, nõ vi cade ragione alcuna di dubitare, ancorche il caſo portaſſe, che il guadagno non importaſſe più di quel che importi la ſomma taſſata di quel che ſi deue dare al mandante, in maniera che il mãdatario reſti ſenza premio alcuno della ſua fatica, & induſtria, mentre ciò naſce dall'euento, il quale potea eſſer diuerſo, e potea cagionarli vn'vtile grande, ſiche non hà di che ſi dolere, nè vi entra l'vſura, il ſoſpetto della quale cade, quando vi concorra l'aſſecurazione, in maniera che il mandante ſi renda certo del guadagno.

E ben vero, che sotto questo modo di cõtrarre, è solito palliarsi il mutuo vsurario, cioè che realmẽte auendo vna persona di bisogno del denaro per le sue occorrenze, lo piglia ad interesse da vn' altro senza quest' animo di douerlo negoziare, siche il creditore si viene à render certo del guadagno, colorito con li danni, e gl'interessi per non auere adẽpito il mandato; Mà in sostanza sà molto bene, che quello il quale riceue il denaro non è mercante, ne hà da negoziarlo; Conforme si pratica frequentemente nella materia dè cambij, nelli quali il debitore assuma in se il peso di cambiare per quel che se ne discorre nella sua materia; Tuttauia ciò riguarda il foro interno, per il quale bisogna fare i conti con Dio, e col confessore; Mà per quel che tocca all'esterno, nel quale si deue giudicare cõ quel che portano gl' istromenti, ò altre proue estrinseche, ogni volta che non vi sia la proua contraria della simolazione, non si può rimediare à tal fraude. B.

9

B *Di ciò si discorre nel detto disc. 1. di questo titolo, e nel disc. 4 nel titolo de cãbij.*

Può bene il mandatario scusarsi da questi interessi, col prouare d'auer fatto dal suo canto le diligenze opportune, e che non vi sia stata occasione di negoziare, ouero che quelle, le quali vi siano state, non siano riuscite lucrose, mà più tosto dannose, ò pure di nõ tanto lucro; Però la pratica insegna, che ciò sia molto raro, come troppo difficile à giustificare, in quel modo che si puol facilmente

C *Nelli sudetti luoghi.*

giustificare nel corso de cambij, conforme in detta sua materia si accenna. C

Quando poi questa maniera di contrattare, cioè, che vno dia il denaro all'altro per traficarlo, e ne-10goziarlo, non sia in detta ragione, ò contratto di mandato, mà nell'altro di società, nella quale vno metta il denaro, e l'altro l'opera; Parimente, non concorrendoui assecurazione, così nel capitale, come negli vtili, entrano le medesime cose dette di sopra in occasione del mandato, ò dell'istitoria, non scorgendouisi probabile ragione di differenza, che però la differenza cõsiste solamẽte nel nome, ò nel vocabolo, mà nõ già nella sostanza; Cadendoui parimente l'istesso sospetto della fraude, che sotto questo colore si faccia il mutuo vsurario, mentre restando ferma la soggezione, ouero il pericolo, non è proibita vna certa tassa à fauore di chi dà il denaro per toglier le liti, conforme di sopra si è detto nel mandato.

Il maggior sospetto dunque dell'vsura, che cada 11 in questo contratto della società, riguarda quei cõtratti, i quali si fanno sopra gli animali, che si danno à soccita à pastori, ouero ad agricoltori, ò ad altri contadini, quando si debbano dire vsurarij, ò nò; Et in ciò si scorge gran varietà frà scrittori, e particolarmente trà li Morali, li quali danno molte distinzioni sopra l'intelligẽza della Bolla di Sisto V., fatta specialmente sopra questo contratto di cõpagnia

gnia à capo ſaluo,ſe induca,ò nò vna nuoua diſpoſizione alteratiua di quel che foſſe per altro permeſſo dalla ragione comune; Si crede però (ſecōdo l'opinione più riceuuta) che il tutto dipenda dall'aſſecurazione del capitale,e dalli patti contrarij alla natura del contratto della cōpagnia, e ſopra quel pericolo,il quale gli è connaturale, in maniera, che ſi poſſa dire,che vi ſia il mutuo implicito, ò interpretatiuo, nel quale, il contratto (corrompendoſi la ſua natura) ſi riſolua; Mentre,conforme nel principio di queſto titolo ſi è detto, l'vſura non cade ſe non nel mutuo vero,ò interpretatiuo, e per conſeguenza, in tanto entra in queſto, & in altri contratti, in quanto che i patti deuianti dalla ſua natura, lo corrompano,e lo conuertano in quello del mutuo, almeno interpretatiuo. D

D
Nel diſc. 2. di queſto titolo,e nel ſupplemento.

Mà perche in queſta ſorte di compagnie particolarmente d'animali, ſono diuerſe l'vſanze, ouero diuerſe le forme de contratti, e delle condizioni, ſecondo la diuerſità de paeſi, dal che naſce, che quelle condizioni, le quali in vn luogo ſiano eſorbitanti, e ſoſpette di vſura, nell'altro ſiano oneſte, e ragioneuoli; Quindi ſiegue, che ſopra ciò nō ſi puol dare vna regola certa, e generale adattabile ad ogni caſo, & ad ogni luogo; Che però in ciaſcun caſo dipenderà la deciſione dalle ſue particolari circoſtanze; Però la maggiore, e la regolatrice dell'altre, ſarà ſempre quella del pericolo.

colo; ò respettiuamente dell'assecurazione; E quãdo questa vi sia, se li vantaggi dell'assecuratore siano tali, che si possano dire vna mercede proporzionata, conforme di sopra si è detto, in occasione del contratto trino; Et anco nel fine del capitolo antecedente in occasione della locazione di altre robbe à pericolo del conduttore.

Secondo la disposizione della legge ciuile, in questo contratto della società, quando vn compagno 12 metta il denaro nel negozio sociale più dell'altro, oueramente più della sua obligazione, se gli deuono l'vsure, mà ciò resta oggidì corretto per la legge canonica; Che però non vi entra altro guadagno se non quel che porta la ragione dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, quando vi concorrano li requisiti generali, ò speciali, secondo la varietà dell'opinioni di sopra accẽnate; O veramẽte quando da principio si sia posto il patto della participazione della rata maggiore con la douuta proporzione, e con la soggezione al pericolo secondo la natura del medesimo contratto principale della compagnia, poiche la proibizione di dare il denaro al compagno ad interesse, camina, quando quello, il quale dà il denaro, lo dia in natura di mutuo, e come vn terzo mutuante, non già quando sia, continuando l'istessa persona di compagno, & in aumento del negozio sociale, poiche in tal caso è di douere, che chi mette più denaro

par-

partecipi di maggior guadagno à proporzione. E

E
In questo titolo nel supplemento.

Nella corte di Roma particolarmente più che 13 in altri luoghi, questo contratto di società è solito farsi sopra l'officij venali, mà perche di questa specie di contratti si tratta di sotto cō il suo titolo particolare in questo medesimo libro, però non occorre quiui ripetere il medesimo.

E finalmente, circa l'altro contratto dell'assecurazione; In due maniere questa si suol fare; Cioè, 14 ò per via di vna specie di scommessa, e di comprare, ò vendere la fortuna, con vna inegualità notabile ricompensata dalla speranza di fare quel guadagno per la più frequente sperienza senza danno alcuno, à somiglianza di quel poco prezzo, che si dà nella compra della fortuna, che si fà ne i lotti, i quali in altre parti si dicono beneficiate; Et in ciò non pare che vi entri l'vsura, se nō quando si tratti di patti insoliti, e di circostanze tali, le quali prouino, ouero argomentino che vi sia il mutuo, nel quale per coprire l'vsura si sia finto questo cōtratto di assecurazione, atteso che quando per la mercede maggiore, ò minore del solito, ò per altri patti vi possa essere la lesione di vno de contraenti, ciò cagionerà l'ingiustizia, mà non l'vsura. F

F
In questo titolo nel disc.3. e nel disc.36. di questo titolo, e nel disc.47. & 48. del titolo delle alienazioni, e contratti nel libro 7.

E l'istesso camina in quell'altra assecurazione, la 15 quale volgarmente in Italia diciamo sicurtà, ò pregiaria, e legalmente si dice fideiussione, poiche se bene alcuni, e particolarmente i Morali credono, che

che essendo questo vn'atto ossequioso, e di carità, si debba fare senza mercede alcuna; Nondimeno la più vera, e la più riceuuta opinione in pratica, è in contrario, cioè che sia lecito di riceuere la mercede, come prezzo del pericolo che si assume; Con che però sia giusta, e proporzionata, e non eccedente l'vso più comune, conforme particolarmente insegna la pratica più frequente nella Corte Romana delle cedole bancarie; Nè in ciò si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo la valutazione del giusto prezzo, dalla maggiore, ò minore idoneità del principal debitore, e per conseguenza, dalla maggiore, ò minore probabilità del pericolo; Tuttauia quando anche si verificasse la mercede eccedente, in tal caso, entreranno li termini dell'ingiustizia, e non dell'vsura. G

G
Nel disc. 4. di questo titolo, e nel disc. 1. e 2. de cambij.

Dell'altre cose, le quali cadono generalmente in questa materia di sicurtà, si tratta nella materia del debito, e del credito, non entrandoui li termini dell'vsura, se non quando vi concorra la mistura del mutuo vero, ò interpretatiuo, senza il quale, come si è detto, non si dà vsura.

La mistura della sicurtà, e del mutuo per fraudare l'vsure, si può dare in due maniere; Vna, cioè 16 che quell'istesso, il quale fà la cedola bancaria, dia il denaro, fingendo due persone diuerse; Et in questo caso entrano le considerazioni, che si sono accennate di sopra del contratto trino; E l'altra, che si finga vn terzo fideiussore, ò assecuratore, il quale

le presti in ciò il nudo nome, e come volgarmente si dice, sia vna testa di ferro, mà il commodo sia del medesimo mutuante.

E se bene, particolarmente li Morali vogliono, che anche nel mutuo si possa dare vn guadagno 17 certo conuenzionale di vn tanto per cento, non come premio del mutuo, il quale deue essere gratuito, mà come vna mercede, ò ricompensa del pericolo, quando non vi siano le totali cautele, come per vna specie di assecurazione, considerando quell'istessa pluralità, e diuersità di persone formali, che si dà in vn istessa persona materiale, e presupponendo primieramente nell'atto primo vna sincera, e perfetta volontà di fare il mutuo gratuito, e dopoi con l'atto secõdo di fare vna vendita di questo pericolo; Et à discorrerla intellettualmẽte, la teorica potrebbe caminare; Tuttauia, à ridurla alla prattica nel foro esterno, e particolarmente doue si camina cõ l'opinione rigorosa, come segue nella Corte di Roma, ciò pare molto difficile à praticarlo, atteso che sarebbe vn'aprir la porta all'vsure cõ questo pretesto, senza che l'vsuraio si possa mai cõuincere del delitto, mentre (conforme si è detto di sopra in occasione del cõtratto trino) queste metafisiche, & ideali diuerse istantanee operazioni dell'intelletto, in vn'istess'atto, sono bene verificabili nel foro interno appresso Dio, il quale vede i cuori; Mà però molto difficilmente si possono verificare nel foro esterno, il quale non giudica dell'interno. H

H *Nel detto disc. 4. di questo titolo.*

CAPITOLO OTTAVO.

Dell'vſura, che ſi dà nella permutazione, ouero nel cambio, così terreſtre, come maritimo; E particolarmente del cambio trà preſenti nell'iſteſſo luogo, da vna moneta all'altra; Et anche nelle ſponſioni, le quali volgarmente ſi dicono ſcommeſſe, ouero lotti; E ne i contratti à moglie, con altri ſimili.

SOMMARIO.

1 *Nella permutazione dè beni ſtabili non entra vſura, e quando vi poſſa entrare.*

2 *Dell'vſura nel cambio, ò permutazione di denaro da vna ſpecie all'altra con qualche dilazione per eſempio da rame in argento.*

3 *Della permutazione del grano vecchio col nuouo, e di altre merci.*

4 *Del cambio litterario.*

5 *Del cambio maritimo, e ſue diuerſe ſpecie.*

6 *Delli contratti à moglie, e ſimili.*

Delli

CAP. VIII.

Vando ſi tratta di quella permutazione, la quale ſi faccia dè beni ſtabili, ouero anche de mobili, con vna totale vguaglianza, in tal caſo non vi cade materia, ò ſoſpetto di vſura, mentre (come più volte ſi è detto) queſta richiede il mutuo vero, ò l'interpretatiuo, ſenza l'interuento del quale non ſi dà l'vſura; Che però cade ſolamente la ragione del dubitare, quando vi concorra la miſtura del denaro, ò di altro equiualente, che vi corra per vguagliare le robbe permutate, perche ſiano diſuguali di prezzo, ò di valore; Cioè (per eſempio), che valendo vna coſa mille, e l'altra mille e cinquecento, quello il quale ottiene la robba di maggior valore, con la permuta della ſua, che ſia minore, per la douuta egualità, debba rifondere in denaro li ſcudi cinquecento; Sopra queſti dũque può cadere l'vſura, per l'anticipato, ò poſticipato pagamẽto, così nell'alterazione della quantità, che riſultaſſe dall'anticipazione, ò poſticipazione,

come ancora nè frutti, ò intereſſi che tra tanto decorreſſero; Et in queſto caſo, entra in tutto, e per tutto l'iſteſſo, che ſi è detto ſopra del cõtratto della compra, e vendita,entrandoui à puntino l'iſteſſe ragioni,onde per non ripetere il medeſimo, dourà baſtare la relazione à quel che iui ſi è detto.

Sopra queſto contratto dunque di permutazione, cade l'iſpezione, ſe vi ſia vſura, ò nò, quando 2 quella ſegua nel denaro,ouero in altra robba equiualente, nella quale poſſa cadere l'iſteſſa ragione del mutuo vero, ò interpretatiuo, con il lucro del creditore, e col danno del debitore per cauſa del tempo, ouero della dilazione, conforme inſegna la frequente, e cotidiana pratica della permuta, la quale anche nell'iſteſſo luogo tra preſenti ſi faccia tra vna ſorte di moneta,e l'altra, che ſi dice il cãbio tra preſenti, ancorche ambedue le ſorti di moneta corrano nel medeſimo paeſe,&intellettualmẽte abbiano l'iſteſſo prezzo, ò valore intrinſeco, ma che per la qualità della materia, ò veramente che per maggior commodità, vna ſia più ſtimata dell'altra, ſiche vi ſia tra loro vna differenza di prezzo, e di valore eſtrinſeco; Come per eſempio occorre tra la moneta groſſa, e la minuta, ouero tra quella d'oro, ò d'argento, e quella di rame; Atteſo che ſe bene legalmente, tanto ſono cento ſcudi quelli di rame, ò di altra baſſa materia, quanto quelli di oro, ò di argento; Tuttauia cento ſcudi

di

di rame, di fatto valeranno meno, in maniera che per ridurgli à cento ſcudi d'oro, ò di argento, biſognerà rifõderuene altri cinque,ò diece,ò più,ò meno, ſecondo la qualità de paeſi, e delle monete; Anzi corre l'iſteſſa diuerſità di prezzo,ancora nelle monete dell'iſteſſa materia; Come per eſempio tra li ſcudi d'oro del peſo, ouero delle ſtampe vecchie, e quelli del peſo, ò delle ſtampe nuoue correnti, vi è qualche differẽza di quel valore,che ſi dice eſtrinſeco, perche tra negozianti per i cambij nelle fiere, e nelle piazze ſi pratica vna ſpecie, e non l'altra, e queſto prezzo maggiore ſi eſplica col termine d'aggio conforme più diſtintamente ſi diſcorre in queſto medeſimo libro, nel titolo ſeguente de cambij.

Queſta ſpecie di permutazione,per vn'vſo comune di parlare, è ſolita eſplicarſi col termine, ouero col vocabolo di cãbio preſente,à differenza del cãbio da luogo à luogo,il quale ſi dice letterario; Et in queſta ſorte di permutazione, può ben cadere il mutuo implicito, ò interpretatiuo, e per conſeguenza l'vſura; Cioè auendo Tizio denaro di rame, ò di altra baſſa materia, lo preſta à Sempronio, con obligo della reſtituzione della medeſima ſomma, mà in diuerſa ſpecie di moneta d'oro, ò di argento; Ouero che preſtandoſegli in argento,ò in oro delle ſtampe vecchie, la debba reſtituire in oro delle ſtampe nuoue; Atteſo che, ſe bene in apparen-

renza,il mutuo pare gratuito ſenza aumēto alcuno di ſomma, reſtituendo cento per altri cento riceuuti; Tuttauia vi è il guadagno notabile di quel che importa il ſudetto prezzo eſtrinſeco tra l'vna moneta, e l'altra, il che ſecondo la diuerſità de' paeſi, ſuol' importare il cinque, & il ſei, ò ſette, & anche il diece per cento, ſiche eſſendo ciò ſolito ſeguire tra vn breue ſpazio di tempo, di vno, ò due meſi, ne ſiegue vn'vſura eſorbitante à ragione quaſi di cento per cento; E pure è vna coſa, alla quale non ſi bada; Benſi che ſe in queſto cambio ſi deſſe la leſione, ouero la fraude, e l'inganno,che per eſempio quel bancherotto, in cambio di dare ſcudi delle ſtampe nuoue, gli deſſe delle vecchie, ouero ſcudi ſcarſi, ò falſi entreranno bene li termini dell'ingiuſtizia, ò della leſione, e della fraude, ma non dell'vſura. A

A *Se ne tratta nel diſc. 1. e nel 27. de cambij.*

L'iſteſſa vſura, con titolo di permutazione, ò di cambio,ſi puol dare nell'altre robb,enelle quali,per l'vſo manuale poſſa entrare parimente la ragione del mutuo vero,ò interpretatiuo; Come ſonò per eſempio, il grano, il vino, l'oglio, le merci, & altre coſe ſimili; Atteſo che l'vſuraro cambierà volentieri il grano vecchio, ó bagnato,ó in altro modo inferiore con l'agricoltore, con obligo di dargli altretanta quantità di grano nuouo, e buono nella raccolta; E l'iſteſſo,nel cambio particolarmente delle merci, di lana, ó di ſeta, nelle quali ſi ſcorge

3

così

così notabile differenza tra quelle di maggior tẽpo, che volgarmente ſi dicono ſtantiue, e le nuoue, poiche ſe bene in ragione numerica, non vi è differenza, nè alterazione alcuna; Tuttauia vi è il guadagno,non ſolamente per la mutazione da vna qualità all'altra, mà per il maggior prezzo, e per conſeguenza, vi entra chiaramente l'vſura, ogni volta che (particolarmente ne grani, ó negli altri vittuali) il tempo non compenſi queſto comodo, cioè che il grano, ó il vino,ò altre vettouaglie, nel tempo che ſi danno, ſiano di tal prezzo,che anche di qualche qualità inferiore,ragguaglino veriſimilmente quel prezzo, che nella nuoua raccolta potranno valere le medeſime vettouaglie, ancorche più perfette, e di miglior qualità, ſecondo quell'euentualità,e veriſimilitudine accennata di ſopra circa il contratto della compra, e vendita.

L'altra ſorte di cambio è quella tra aſſenti da luogo à luogo, anche dell'iſteſſa moneta, ó pure di diuerſa; E queſto,così da Giuriſti, come da Morali, vien chiamato cambio litterario, però non cade ſotto la materia dell'vſura, poiche ſi bene è mẽbro dell'iſteſſa materia, tuttauia,hà il ſuo titolo particolare, nel quale ſe ne tratta. (4)

Si dà ancora vn'altra ſpecie di cõtratto,che volgarmente ſi dice cambio maritimo, il quale ſi diſtingue in due ſpecie; Vna cioè, di aſſecurazione di quel denaro, che per via di nauigazione ſi deue (5)

tra-

trasportare in lontani paesi, che volgarmente in termini legali si dice pecunia traiettizia; E l'altro è quello, il quale legalmente si dice nautico fenore; Cioè che sopra il pericolo, che si corre per la naue, e per le mercanzie in essa esistenti, si presta vna certa somma di denaro, col patto, che andando à male la naue, ó le mercanzie, il creditore perda il capitale, e non seguendo il caso, se gli restituisca col guadagno di qualche somma notabile del vinti, e forse più per cento, secondo le diuerse vsanze de luoghi, ouero secondo la qualità del viaggio, e del suo maggiore, ó minor pericolo.

La prima specie di contratto, il quale si faccia da vn terzo, di sua natura non contiene vsura, mà più tosto vn'assecurazione, ò scommessa, per non verificarsi il requisito essenziale del mutuo vero, ó interpretatiuo, in maniera che vi possono solamente cadere quei dubbij, li quali per altri rispetti generalmente entrano in questi contratti di assecurazione, ò di sponsioni, ò di scommesse, delle quali si tratta nella materia delle alienazioni, e contratti proibiti, & anco in quella del debito, e credito. B

B
Nel lib. 7. delle alienazioni nel li disc. 47. & 48 e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 106. con più seguenti, e nel discorso 3. di questo titolo.

Il dubbio dūque dell'vsura, il qual cade in questi contratti di sponsioni, ò di fortuna, entra solamente, quando tra li medesimi contraenti passa denaro, ò altra robba manuale, col patto di douere re-

6 stituire più di quello che si riceue; Come per esempio, la pratica insegna in quei contratti, li quali

vol-

volgarmente si dicono à moglie, cioè; Tizio dà cento scudi à Sempronio, per douerneli restituire ducento, ò più, ò meno, à tempo che piglierà moglie, ouero quando gli soprauerrà qualche dignità, ò altra buona fortuna, in maniera che non succedendo il caso, non sia tenuto à restituire cosa alcuna, ma guadagni quel che hà riceuuto, atteso che questo contratto per senso più comune de Dottori viene stimato lecito; E quando anche per patti insoliti, ò leciti venisse stimato illecito, ciò risulta da causa diuersa da quella dell'vsura, ogni volta che nõ vi siano circostanze tali, le quali prouino, che il contratto si sia così colorito per fraudare l'vsura. C

C
Nel disc.36. di questo titolo.

7 Maggior sospetto puol cadere in quei contratti, li quali si dicono di stocchi, ò barocchi, ò ciuanze, ò con altri vocaboli, secondo l'vso dè paesi, soliti farsi da gente bisognosa, e per ordinario ruina, e dissipatrice, con gli vsurari, e con persone di poca coscienza, e di meno riputazione; Cioè che auendo Tizio bisogno (per esempio) di cento scudi in denaro alla mano, li piglia ad interesse, ò imprestito da Sempronio, il quale non gli dà denaro, ma gli dà tanta robbaccia, che vaglia molto meno, ouero parte in denaro contante, e parte in robbaccia valutata à prezzo alterato, che nell'istesso tempo il ruino debitore la riuende ad altri à molto più basso prezzo, e spesse volte la compra il medesimo

aſtuto, e fraudolento creditore; Poiche in queſto caſo puol dirſi chiaramente, che vi ſia l'vſura per quel guadagno, che ſi fà dal creditore per cauſa dell'impreſtito, vendendo la robba più cara di quel che vaglia, conforme ſi è accennato di ſopra, trattando dell'vſura, la quale entra nel contratto della compra, e vendita.

Quanto poi all'altro contratto, che ſi dice cambio maritimo, il quale legalmente viene chiamato nautico fenore; Li ſacri canoni eſpreſſamente lo dannano, e con la loro diſpoſizione caminano più comunemente li Canoniſti; E ſe bene alcuni Ciuiliſti, e Teologi ſono di contrario parere per la ragione dell'aſſunzione del pericolo, à ſegno, che arriuano ad aſſerire, che nelli Canoni vi ſia vn'errore di ſtampa, cioè, che vi manca la parola, ouero la dizione negatiua, il che opera vn effetto totalmente oppoſto, cioè, che in cambio di dire che non ſia vſura, viene à dire il contrario, che ſia.

8

Queſta opinione però nel foro eſterno non hà fondamento alcuno; Atteſo che laſciando il luogo alla verità per quel che ſpetta al foro interno, nel quale più che nell'altro ſi deue deferire à Teologi; Per quel che ſi appartiene al foro eſterno, in tanto ſi può ſoſtenere queſto contratto, in quanto che contenga vna compagnia di negozio, da farſi con la nauigazione, ouero con l'arte del peſcare, cioè che vno metta la naue, e l'opera, e l'altro met-

tà vna certa somma di denaro per le mercanzie, ouero per le reti, e per altri istrumenti della nauigazione, e per il mantenimento de marinari, & altro, con la douuta comunione del bene, e del male; Mà che per toglier le liti sopra la proua, e la liquidazione del guadagno, nella maniera che di sopra si è accennato generalmente nel contratto della società, si stabilisca d'accordo da principio vna certa tassa, purche sia verisimile, e proporzionata al negozio del quale si tratta; Nell'istessa maniera che di sotto in questo medesimo libro nel suo titolo particolare si discorre delle compagnie d'officio, che sono vsate nella Corte di Roma, conforme si discorre nel teatro, al quale in occorrenza si dourà ricorrere; non essendo materia, la quale sia facilmente capace di vna regola certa, e generale, per dipendere in gran parte dalle circostanze del fatto. D

D
Nel disc.3. di questo titolo.

Negli altri contratti di sponsioni, li quali anno
9 diuerse forme, e diuersi vocaboli, di lotti, ò di beneficiate, ò di scommesse, ò di comprare da pescatori quel che porterà la tirata della rete, ò da cacciatori quel che porterà la caccia di quel giorno, con casi simili, ne quali si compra, e si vende l'incertezza della fortuna, ò il caso, non entra l'vsura, mà vi possono bene entrare la lesione, e l'inganno, e gli altri rispetti, che li rendono illeciti; Eccetto se

vi correſſe denaro contante,per l'anticipazione del quale, quello che lo dà, riportaſſe qualche vantaggio inſolito, in danno, e pregiudizio di quello che lo riceue, in maniera,che in queſto modo vi foſſe il mutuo implicito ò l'interpretatiuo, il quale produce l'vſura. E

E
Nel diſc.36. di queſto titolo, & nelli diſc.47.& 48. delle alienazioni, e contratti proibiti nel lib.7.

* * *

CA-

CAPITOLO NONO.

Dell'vſura, la quale cade nel depoſito; E particolarmente in quello, che ſi faccia cō li Banchi, ò Monti, i quali diano qualche recognizione à quello, il quale tenga iui depoſitato il ſuo denaro.

SOMMARIO.

1 *NOn ſi dà vſura nel depoſito regolare.*

2 *Se ſi dia nel depoſito irregolare, come, & quando.*

CAP. IX.

1 IL depoſito è di due ſorti; Vno, il quale ſi dice regolare, e proprio, che conſiſte quando il denaro ſi dia in potere del depoſitario, in vna saccoccia ſigillata, ouero in vna caſſa ſerrata, ſiche il depoſitario non ne poſſa hauer vſo alcuno, mà faccia ſolamente figura di vn ſemplice cuſto-

custode; Et in questo caso non entra sospetto alcuno d'vsura, mentre non si dà mutuo nè vero, nè interpretatiuo, il quale consiste nell'vso del denaro.

L'altra specie del deposito irregolare, & improprio, è di quello, il quale più comunemente si pratica, e si verifica, quando si dia il denaro come quantità al depositario, il quale lo confonda col denaro proprio, & anche d'altri depositi simili, dando solamente credito al deponente della quantità. A

2

A *Di questa distinzione nel libro 8. del credito, e del debito nelli discorsi 25. e 68.*

In questa sorte di deposito irregolare, cade alle volte il dubbio dell'vsura, per l'vso, il quale si hà in alcuni paesi, che il banco, ò altro depositario, in riguardo che si vale del denaro, suole corrispondere al deponente qualche interesse, ò ricognizione, perloche cade il dubbio, se ciò si possa fare, ò nò, attesoche pare che vi sia il mutuo implicito, e che quella recognizione si dia per l'vso del denaro in riguardo della dilazione.

Et ancorche in stretti, e rigorosi termini di ragione, questo dubbio abbia qualche fondamento; Tuttauia quando si tratta di què banchi publici, li quali particolarmente si tengono da luoghi pij, ò di altri, nè quali entri la medesima ragione, cioè, che non sia considerabile la malizia del creditore, la qual'è solita esplicarsi col termine di callidità, nè la soffocazione del debitore, mà che sia vn'vso comune,

mune,e che ciò si faccia publicamente,e con buona fede, in tal caso si crede probabile, che si debba sostenere, mentre in effetto, questo lucro non nasce dalla necessità del mutuo,mà che sia più tosto vna ricognizione di verità, e di buona fede come per vn'implicita cõpagnia; Cioè,che valendosi il banco di quel denaro in alcuni impieghi di maggior' vtile,ne dia quella parte al padrone del denaro, ritenendosi per se quel di più, come sua porzione della fatica, nella maniera che si è discorso di sopra, in occasiooe del contratto della compagnia.

E se bene vi è la considerazione, che il deponente non corre il pericolo; Tuttauia in questi banchi grandi, e maggiormente in quelli dè luoghi pij maneggiati con somma diligenza da molti amministratori, questo pericolo è molto raro, e poco considerabile; Maggiormente che (come si è detto) pare che vi sia l'vso comune, e che ciò si faccia publicamente, e con buona fede.

Che però la difficoltà, la quale da Giuristi, e da Morali si fà sopra questo contratto, e che deriua dalla ragione, che quelle vsure, le quali nel deposito sono permesse dalla legge ciuile, siano corrette dalla legge canonica; Camina bene nelle persone particolari, tra le quali si finga questo titolo di deposito, per fraudare l'vsure, attesoche non siano publici banchieri, ne il loro mestiere consi-

sta

ſta in riceuere li depoſiti; Mà non in queſti banchi, li quali fanno tal profeſſione; E queſta circoſtanza, che il depoſitario dia qualche intereſſe al deponente, riguarda ſolamente la materia del priuilegio del depoſito, del che ſi tratta nella materia del credito, e del debito, mà non queſta dell'vſura; Facẽdo ancora à queſto propoſito della differenza delle perſone priuate, e de luoghi pij, ò de banchi publici, quelle coſe che ſi diſcorrono nel capitolo ſeguente.

CAPITOLO DECIMO.

Dell'vſura, la quale ſi dà nel pegno, per il godimento dè frutti della cosa impegnata; E del patto commiſſorio; Et anche ſe ſia lecito quell'emolumento, il qual'è ſolito pigliarſi dalli monti della Pietà per gl'impreſtiti, che ſi fanno ſopra i pegni.

SOMMARIO.

1 *IL creditore non fà ſuoi li frutti del pegno, e della differenza in ciò trà la legge ciuile, e canonica.*

2 *Quando l'effetto ſia l'iſteſſo à beneficio del creditore per l'intereſſe.*

3 *Donde ciò naſca.*

4 *Quali frutti ſi debbano reſtituire, ò imputare del pegno.*

5 *E del pegno pretorio.*

6 *In quali caſi il creditore faccia ſuoi li frutti del pe-*

CAP. X.

1 On ſolamente per diſpoſizione della legge canonica, mà ancora per quella della legge ciuile, il creditore non puol far ſuoi li frutti del pegno, mà queſti ſpettano al debitore, per la ragione, che li frutti ſono ſeguela del dominio, e però deuono ſpettare à quello, il quale ſia il padrone della robba; E per conſeguenza, che pigliandoli, vadano imputati nel debito. A

A *Nel diſc. 9. di queſto titolo.*

La differenza però, trà la legge ciuile, e la canonica, conſiſte in due coſe; Vna cioè, che per la legge ciuile ſi può ſtabilire per patto, che il creditore frà tanto faccia i frutti ſuoi, quando non ſiano

no così eccedenti, che possa in questo modo esigere vn'vsura esorbitãte, la quale ne meno sia permessa dalla legge ciuile, il che viene proibito dalla legge canonica, per la disposizione della quale li patti, e le conuenzioni delle parti non si deuono auere in considerazione alcuna.

E l'altra, che quando anche non vi concorra tal patto la legge ciuile concede al creditore per vna certa equità, vn moderato interesse del suo denaro, il quale si scomputa con i frutti, siche à beneficio del debitore resta quel di più; Con questo suantaggio però del creditore, che se li frutti sono più degl'interessi, sarà tenuto restituire, ouero imputare quel di più, mà se saranno meno, non puol domandare il supplemento.

Mà ciò parimente resta corretto dalla legge canonica, la quale non permette, che per il denaro si possa pigliare vtile alcuno, quando non vi concorra la ragione del lucro cessante, ouero del danno emergente; Che però tutti li frutti vanno à beneficio del debitore, siche pigliandosi dal creditore, anderanno imputati nella sorte, non ostante qualsiuoglia patto.

E ben vero, che in quei paesi, nelli quali (conforme si è discorso di sopra in proposito dell'interesse del lucro cessante) si tiene l'opinione, che basta la mora regolare, ouero l'irregolare, senza la necessità della proua speciale degli altri requisiti, come

2

ſtimati notorij, in tal caſo, pare che la proibizione della legge canonica reſti annichilata, e che ſi camini con li termini della legge ciuile.

Che però molti Dottori di quei paeſi, nelli quali ſi camina con queſta opinione, adoprano li 3 termini, e le autorità della detta legge ciuile, il che contiene vn'equiuoco troppo euidente, e degno di diſprezzo; Atteſo che oggidì non ſi dà vſura, ò intereſſe per la ſola diſpoſizione della legge ciuile, mà ſolamente potendoſi il requiſito della mora ſupplire con la conuenzione, per la quale il debitore ſi dichiari moroſo, & auendoſi gli altri requiſiti per prouati come notorij; Da ciò viene à riſultarne l'iſteſſo effetto, che ſeguirebbe dall'accēnata diſpoſizione della legge ciuile, cioè, che li frutti corrano à beneficio del debitore, e che all'incōtro al creditore ſi debba l'intereſſe del ſuo denaro; In quella maniera che ſi è accennato nella materia de feudi, praticarſi nel Regno di Napoli, quando ſi venda vn feudo ſenza l'aſſenſo Regio, il qual ſia validamente ſpedito, e che poi ſi reuochi l'alienazione; Mà ſempre ciò ſarà in regola di quell'intereſſe, il qual'è approuato dalla legge canonica, ſiche l'vſo, e la conuenzione, non fanno altro, che queſta ſupplire il requiſito della mora, e fare, che la proua ſi abbia per fatta, come di coſa notoria. B

B
Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 31.

Quando poi ſi dourà caminare con l'altra opinio-

nione più rigorosa, e ne pu i termini della legge canonica, in maniera, che la conuenzione delle Parti non sia di operazione alcuna, quando l'interesse non venga specialmente giustificato con li suoi requisiti; In tal caso, ancorche la regola generale sia contro il creditore, cioè, che sia tenuto restituire, ò imputare tutti i frutti, non solamente auuti, mà anche quelli che si sarebbono potuti auere, quando si tratti di pegno conuenzionale (atteso che nel giudiziario il quale da Giuristi si dice pretorio, è tenuto alli percetti solamente, conforme si dice nella materia del credito.)

4

5

Tuttauia vi sono alcuni casi, nè quali il creditore fà li frutti suoi, come particolarmente hà questo priuilegio il marito nel pegno, che se gli sia dato per il credito dotale, conforme si discorre nella materia della dote; Et anche si verifica nel feudo, nel quale pare che per vna certa somigliāza vi cada l'istessa ragione, cioè che conforme questi frutti si danno al marito in riguardo dè pesi, che porta del matrimonio, così si diano al possessore del feudo dato in pegno per il gouerno, e per l'amministrazione del feudo, in maniera che nō si puol dire vn mero lucro.

6

La pratica moderna, per vna certa equità, che hà del ragioneuole, hà introdotto che quando il valore del pegno sia proporzionato al credito, e molto più quando sia inferiore, e che vi concorra

7

il

il ſilenzio di più anni, in tal caſo non entri la detta regola ; Non già, che per tal'effetto, debba il creditore, facendo figura di tale, far queſto guadagno per vn credito quantitatiuo di ſua natura infruttifero, mà per vna diuerſa ragione, cioè che ſi preſume vn occulto, ouero vn'implicito contratto di dazione inſoluto ; Bensì che queſta ſi dirà vna preſunzione ſemplice, la quale ſi toglie con la proua contraria, e nel qual caſo, ancorche il pegno ſia di minor valore di quel che ſia il credito, non per ciò potrà il creditore pretendere di guadagnare i frutti, mentre ſarebbe cauare il guadagno dal mutuo per cauſa della dilazione ſenza giuſto titolo, e ſenza ſtare ſoggetto al pericolo del caſo che poteſſe occorrere nel pegno, ſiche la forza conſiſte nella preſunta dazione in ſoluto. C

C *Nel diſc. 10. di queſto titolo.*

Eccetto ſe ſi foſſe fatto il contratto accennato 8 di ſopra nel capitolo quarto, il quale da Giuriſti ſi dice anticreſi, e volgarmente ſi dice à godere, quãdo però abbia li ſuoi requiſiti, che lo rendano lecito, conforme iui ſi è accennato.

Anzi ſe il creditore non pigliaſſe frutto alcuno del pegno da metterſelo in borſa, mà ne cauaſſe il 9 commodo della propria abitazione, ouero quello della delizia ; In tal caſo ſarà tenuto à tutto quel frutto, che ſi ſarebbe poſſuto auere mediante l'affitto, che ſi potea fare ; mentre altrimente ſarebbe vn fraudar l'vſure ; Non già quando (ſenza

za che ne risulti danno alcuno al debitore) il possesso del pegno porti qualche delizia, ò altra sodisfazione al creditore, in maniera che non si offenda la giustizia, nè si possa dire, che il debitore per la soffocazione del mutuo, abbia patito qualche danno; Et in somma, il tutto và inteso con la douuta discrezione, auendo riguardo alla ragione, ouero al fine della legge, e non alla rigorosa formalità delle parole.

Cade anche in questo proposito del pegno la questione circa il patto commissorio, cioè, che si dia il pegno al creditore col patto, che non pagando il debito trà certo tempo, ouero sotto qualche altra condizione, quello diuenti di dominio del creditore, in maniera che non si possa più redimere.

10

Sopra di ciò i Giuristi vi s'intricano con gran varietà d'opinioni; O pure fermando la regola sopra l'inualidità di questo patto, vi danno molte limitazioni, e particolarmente à fauore della dote, & in altri casi; Si crede però più vero, che tutte le distinzioni, ouero le limitazioni, che vi si dãno, prouengano dalla solita simplicità di quei Giuristi, li quali caminano con alcune antiche tradizioni, mẽtre nella materia vsuraria non si dà priuilegio alcuno, il quale resulti dalla legge positiua, mà solamente si attende quella causa, la quale prouenga dalla ragione, ouero dall'equità naturale.

Che però indifferentemente, per qualsiuoglia

cre-

credito del quale ſi tratti, la determinazione ſopra la validità, ò inualidità di queſto patto, dipende dalla giuſtizia, ò ingiuſtizia del contratto; Cioè, ſe il patto ſia che il creditore acquiſti il pegno per il prezzo giuſto, & in tal caſo il patto vaglia, mentre non pregiudica al debitore, al quale ſi dà in tal modo vn certo ſtimolo; Má ſe ſia per prezzo minore, & ingiuſto, in tal caſo non vaglia, mentre in tal maniera quel di più che importaſſe il giuſto valore, ſarà il guadagno, nel quale conſiſte l'vſura, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. D

D
Nel diſc. 8. di queſto titolo.

In propoſito del pegno, che da quello non ſi poſſa prendere vtile alcuno dal creditore; Coſtumandoſi per alcuni Monti di pietà, li quali ſi ſono eretti per eſercitare l'opere caritatiue di ſouuenire in tempi di biſogni la pouertà, con gl'impreſtiti ſopra pegni, di farſi pagare qualche poca ricognizione di vno, ò due per cento l'anno; Si affaticano molto gli Scrittori, e particolarmente i Morali, nel diſputare ſe ciò ſi poſſa fare, credendo alcuni, che quella recognizione, ancorche picciola, ſia vſuraria, mentre nell'vſure non ſi dà paruità di materia.

11

E ſe bene alcuni, i quali vogliono ſoſtenerlo, ne aſſegnano la ragione del grand'vtile, che particolarmente nel biſogno di lauorare i campi, & i terreni, ſe ne cauano dalli contadini, e da altri del popolo minuto; Nondimeno queſta non è buona

na ragione, atteſo che nella materia vſuraria, non ſi attende la perſona del debitore, mà quella del creditore, ouero del mutuante, al quale viene proibito di cauare dal denaro, come da coſa ſterile, 12 frutto, ò vtile alcuno per ragione del tempo, in maniera che ſe dal denaro, il quale con il contratto del mutuo per Tizio s'impreſta à Sempronio, queſto ne caua vn'vtile notabile, nõ per ciò (ſuppoſto che continui il contratto del mutuo) può quello pretendere coſa alcuna per obligo. E

E
Nel diſc. 4. & 12. & in altri di queſto titolo frequentemente

Tuttauia, la più vera opinione, comprouata dall'vſo comune, camina in cõtrario; Cioè, che ſia coſa lecita, quãdo la recognizione ſia poca, e proporzionata alle ſpeſe dè miniſtri, & all'altre chẽ biſognano per il mantenimento del monte, auendo anche riguardo à potere in tal modo compenſare il danno, che ſuole occorrere nella perdita, ouero nella deteriorazione dè pegni, ò pure nel fallimento d'alcuni debitori, acciò con quel poco auanzo, oltre le ſpeſe ſi vada mantenendo il fondo, ouero il capitale del monte, ſiche l'opera non manchi; Che però non ſi riceue la recognizione principalmente per il lucro, mà per il ſudetto giuſto, e ragioneuole fine di rinfrancare il danno che ſi patiſce, ò per riparare in queſto modo à quello, che alla giornata puol'occorrere di dãno che per altro deſtruggeſſe l'opera.

CAPITOLO VNDECIMO.

Dell'vſure, le quali ſi danno nelle donazioni, e nelli legati, e nell'altre vltime volontà.

SOMMARIO.

1 *PEr qual cauſa ſi dia l'vſura, anche nelle donazioni, e nelli legati,*
2 *Si diſtingue quando nel legato entri l'vſura.*
3 *Doue ſi pratichi la diſtinzione.*
4 *Degl'intereſſi delli legati pij.*

CAP. XI.

1 ANcorche, conforme nel principio, & in altre parti più volte ſi è accennato, l'vſura ricerchi per ſuo eſſenziale, e neceſſario requiſito il mutuo, ſenza il quale non ſi dà, ſiche à prima faccia pare improprio il dire, che nelle donazioni, ouero nelli legati, & in altre vltime volontà,

tà, vi entri l'vſura; Tuttauia ſi puol dire l'iſteſſo, che ſi è detto negli altri contratti, cioè, che ſe bene nel vocabolo, ouero nell'apparenza, l'atto importa vna coſa, nondimeno le circoſtanze alteratiue corrompono la natura di quell'atto, ò contratto, e lo conuertono nel contratto del mutuo, il quale à tale effetto ſi dice implicito, ouero interpretatiuo, ſiche parimente ciò cade nelle donazioni, e nelli legati, & in altre vltime volontà, e diſpoſizioni, cadendoui l'iſteſſa ragione.

Che però, ſe vn teſtatore, ò vn'altro diſponente ordina al ſuo erede, ouero ad vn'altro, il quale abbia cauſa da lui, che debba pagare ad alcuno per via di legato, ò con altro titolo vna certa ſomma, e frà tanto che non paga, che debba corriſpondere vna certa vſura, ò intereſſe, à tanto per cento; In tal caſo, entra la diſtinzione che, ſe il legatario, ouero il donatario, ò altro, al quale ſi deue fare il pagamento, può à ſuo arbitrio chiedere la ſorte principale nō gli ſiano douuti gl'intereſſi, ancorche ſi ſiano ordinati dal donatore, ouero dal teſtatore; A tal ſegno, che ſe de fatto foſſero pagati, deuono eſſere reſtituiti, ouero ſcōputati nella ſorte principale, non potendo vn teſtatore, & ogn'altro diſponente render lecite l'vſure; Mà ſe il legatario, ò altro, à fauore del quale ſi ſia diſpoſto, foſſe in tanto proibito di chiedere la ſorte, in tal caſo ſia lecita la diſpoſizione; Per quella ragione, che s'inten-

de fatto il legato di queſt' intereſſi per ciaſcun'anno principalmente, & independentemente dal capitale, come di vn'annua preſtazione redimibile ad arbitrio dell'erede. A

A *Nel diſc. 29. di queſto titolo, e nè ſeguenti.*

Queſta è la diſtinzione, ouero la teorica generale, riceuuta particolarmente dalla Corte Romana, nella quale, & in altri tribunali, i quali da eſſa dipendono, ſi camina in ciò con qualche rigore forſe indiſcreto.

3

In altre parti però, queſto rigore mai ſi ſente in pratica, per la ragione più volte aſſegnata, cioè, che iui ſi debba l'intereſſe ſubito che ſi dia la mora regolare, ò irregolare, ſenza la proua degli altri requiſiti; Che però cõforme ciò ſi puole indurre per patto, molto più per vltima volontà, ò per altra diſpoſizione, eſſendoui minor ſoſpetto. B

B *Nell'iſteſſi luoghi.*

E quindi naſce, che nelli legati pij ſi danno ſubito gl'intereſſi, ò almeno, ſecondo vn'opinione, dopo ſei meſi, ò ſecondo l'altra, dopo ſcorſo vn anno, ſenz'altra interpellazione, per la mora irregolare, la quale per diſpoſizione della legge ſi contrae à fauore della Chieſa, ouero della cauſa pia, nell'iſteſſa maniera che nel capitolo ſeguente, ſi dice delli pupilli, e di altri in ciò priuilegiati.

4

Però la ſudetta Corte di Roma, la quale camina con l'opinione rigoroſa, ciò non ammette, ſe non in caſo che per ordine del teſtatore, ouero per la qualità dell'opera, per neceſſità ſi doueſſe fare

l'in-

l'inueſtimento in beni ſtabili, ouero in altri effetti fruttiferi; Come per eſempio, quando foſſe vn legato con peſo di meſſe perpetue, ò con altro peſo ſimile di maritaggi, ò ſuſſidij dotali di pouere Zitelle; Atteſo che, conforme altre volte ſi è accennato, la Chieſa, ouero la cauſa pia non è priuilegiata in materia dell'vſura, mentre la legge canonica hà tolto anche le vſure pupillari date dalla legge ciuile, quando non vi concorra la ragione dell'intereſſe del danno emergente, ò del lucro ceſſante, con li ſuoi douuti termini, ſiche il priuilegio conſiſte ſolamente nella mora irregolare, mà non negli altri requiſiti, li quali ſi deuono verificare.

C

C
Nell'iſteſſi luoghi.

CAPITOLO DVODECIMO.

Dell'vſure, le quali ſiano douute alli pupilli, & ad altri, li quali viuano forzoſamente; e per ordine della legge, ſotto l'amminiſtrazione d'altri.

SOMMARIO.

1 *LA legge ciuile concede l'vſure pupillari.*
2 *La legge canonica le nega.*
3 *Che coſa opera la qualità pupillare, ò ſimile.*
4 *Degl'intereſſi, à quali ſia tenuto il tutore, ò altro amminiſtratore legale.*

CAP. XII.

1 A legge ciuile generalmente à beneficio dè pupilli concede il corſo dell'vſure, contro i loro debitori; Et à ſomiglianza di queſti, i Dottori lo ſtendono anche alle Chieſe, & à i luoghi pij; E generalmente à coloro, li quali non poſſono fare il fatto loro per ſe ſteſſi, ſiche ſono coſtretti di viuere ſotto l'amminiſtrazione d'altri, la quale però ſi dice legale, e neceſſaria; Come ſono i pazzi, e li fatui, & altri ſimili.

2 Queſta diſpoſizione della legge ciuile, la quale concede l'vſura, come per vna ſpecie di priuilegio (ſecondo la più vera, e la più comune opinione) è ſtata corretta dalla legge canonica, per quella chiara, e conuincente ragione, che eſſendo l'vſura intrinſecamente mala, e proibita per la legge diuina, non può la legge poſitiua, e particolarmente la laicale canonizarla, mentre anche al Papa, & alla ſua legge canonica ciò non ſi permette, mà ſolamente ſe gli concede di dichiarare, ouero d'interpretare, quando ſia vſura, ò nò.

La qualità pupillare dunque, ò altra ſimile in que-

questo proposito priuilegiata, consiste nella mora, 3 che s'induce dalla legge nè suoi debitori, senza l'interpellazione, ò altro requisito, il quale sia necessario nelli non priuilegiati, che però si dice mora irregolare, cioè priuilegiatiua, & introdotta dalla legge; Che però in quelle parti, nelle quali si viue con la più volte accennata opinione più larga, sopra la notorietà degli altri requisiti dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, (conforme altre volte si è detto) l'effetto è l'istesso, poiche non si douranno l' vsure pupillari, ò simili, come semplici vsure, mà bensì come interesse, il quale non si nega dalla legge canonica, siche la difficoltà si restringe à quei paesi, nelli quali si tenga l'opinione più rigorosa sopra la proua speciale delli requisiti, in maniera, che la sola mora non basti.

Tuttauia tenēdo anche questa opinione rigorosa, entra la distinzione tra li tutori, e gli altri amministratori legali, e li debitori terzi, ouero estranei, li 4 quali non abbiano il peso dell'amministrazione del creditore; Atteso che quādo si tratta di tutore, ò di altro amministratore legale, in tal caso, senz'altra proua, corre contro di lui l'interesse del denaro del pupillo, ò di altra simile persona, che in sua mano si sia tenuto ozioso; Non già in ragione di vsura, ò d'interesse come à debitore, mà in ragione di danni, e d'interessi per non auer fatto bene l'officio

suo

ſuo nell'inueſtire, com'era tenuto il denaro in cõpra dè beni ſtabili, ò di altri effetti fruttiferi, nell'iſteſſa maniera, che ſi è detto di ſopra dell'intereſſe douuto dal mandatario, il quale aſſuma in ſe il mãdato, & il peſo d'inueſtire il denaro del mandante; Quando però il tutore, ò altro amminiſtratore, nõ abbia giuſta cauſa di ſcuſa, cioè, che abbia ſodisfatto al ſuo officio cõ le diligenze, mà che nõ vi ſia ſtata buona, e ſicura occaſione dell'impiego; Che però non entrano li termini dell'vſura, mà li termini generali della tutela, e della cura, li quali per l'identità della ragione ſi ſtendõno agli altri amminiſtratori, quãdo che vi entri l'iſteſſa ragione. A

A *Di ciò ſi tratta nelli diſcorſi 13 15. & 29. di queſto titolo, e nel diſc. 6. nel titolo dè tutori nel libro 7.*

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Delli frutti dè frutti, e degl'intereſſi degl'intereſſi.

SOMMARIO.

1 *NOn ſi danno li frutti dè frutti.*
2 *Si danno ne cenſi quando, e per qual ragione.*
3 *Anche dal terzo, e come.*
4 *Si deuono per cauſa del mandato.*
5 *Dè multiplichi.*
6 *Delli recambij.*

CAP. XIII.

1 QVanto alli frutti dè frutti, ouero all'intereſſe degl'intereſſi; Ancorche nõ manchino dè Dottori, li quali tengono, che ſiano douuti; Tuttauia la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione ſtà in contrario, cioè, che queſta ſuperfetazione, che da Giuriſti ſi dice anatociſmo, ſia dannata.

Si

Si danno però dè casi,nè quali lecitamente si verifichi tal superfetazione, e particolarmente,secondo vn'opinione riceuuta in alcune parti,nelle quali si viue con l'opinione larga, di dare l' interesse con la sola mora senz'altro requisito, cioè quando si tratta di frutti di censi, per la ragione, ch'essendo morto,& irrepetibile il capitale, però li frutti si dicono di auere più tosto natura di sorte principale, che di vsure, siche quando non osti il difetto della forma della Bolla del B. Pio V., si possono anche conuertire in capitale, e crearne vn nuouo censo, conforme si discorre di sotto nel suo titolo dè censi. A

2

A

Nelli disc. 17. & 30. di questo titolo, e nel disc. 2. del titolo dè censi.

L'altro caso è,quando non si tratti col debitore, mà col terzo,in nome del quale si siano esatti dal debitore li frutti,ouero l'vsure;Come sono,il tutore,il Curatore, e'l Procuratore, il compagno, & altri amministratori, mentre à rispetto loro, tutto l'esatto dal terzo si stima capitale, siche non entra la distinzione del principale, e dell'accessorio; E l'istesso camina nel fideiussore, il quale paga per il principal debitore, mentre tutto quel che paga, ò sia per sorte, ò sia per frutti, quanto à lui, si dice sorte.

3

Et anche nel medesimo principal debitore si dà il caso di questa superfetazione; Non già in regola, ò ragione di debitore, mà in ragione di mandatario, e di danni, & interessi, per non auere adempi-

4

to il mandato, il quale dal debitore si sia assunto d'inuestire anno per anno, ouero in altri tempi stabiliti, in effetti fruttiferi, li frutti dè quali saranno da lui douuti cõforme anderanno maturando; Cõ-5 forme particolarmẽte la pratica insegna nelli moltiplichi, li quali si deuono fare, attesoche molte volte (con imprudenza però troppo grande) se ne assume il peso da medesimi debitori, con la trascuraggine del quale, vn piccolo debito, è atto à spiantare totalmente vna casa. B

B *Nelli disc. 8. e più seguenti nel titolo de cambij e nel disc. 161. nel lib. 6. della dote, e nè luoghi di sopra.*

Si dà anco vna specie di superfetazione nelli 6 recambij, cioè che li cambij decorsi si mettono in capitale, mà ciò nasce per diuersa ragione, conforme si discorre di sotto nel titolo seguente dè cambij.

CA-

CAPITOLO DECIMOQVARTO.

Della proua dell'esazione dell'vsura, e se queste vadano imputate subito nel capitale, ouero vadano repetite; E della differenza, che si considera tra l'vn'modo, e l'altro.

SOMMARIO.

1 *CHe vi sia necessaria la proua rigorosa dell' indebito volontario.*
2 *Non è riceuuta nella Corte Romana quest'opinione.*
3 *Che basti la proua leggiera.*
4 *Dell'opinione distinguente.*
5 *Il pagamento dell'vsure non si dice volontario.*
6 *Come si debba caminare in ciò.*

CAP. XIV.

1 Ve opinioni, con qualche varietà vi sono in questo punto della proua; mentre alcuni credono, che trattandosi di vna repetizione d'indebito volontariamente pagato, vi sia necessaria quell'esatta, e concludente proua, la quale generalmente è necessaria per la repetizione dell'indebito volontario, con l'esclusione della contraria possibilità, nella maniera che si discorre nel libro ottauo, nel quale si parla generalmente della materia del debito, e del credito.

Che però dandosi molti casi, nelli quali, per ragione d'interesse di lucro cessante, ò di dãno emergente, ò per altro rispetto, queste vsure siano lecite, e douute, se ne inferisce, che sia tenuto il debitore, il quale vuole scomputare, ò ripetere il pagato, à fare questa proua negatiua, la quale moralmente hà dell'impossibile.

Questa opinione però nella Corte di Roma, & in altri Tribunali del Mondo cattolico, nelli quali
2 si viue con le buone, e con le più vere opinioni de Canonisti, e secondo li veri sensi de sacri Canoni,

non

non è riceuuta; E ciò con molta ragione, atteso che sarebbe in tal modo vn canonizare l'vsura, e renderla sempre lecita, se non direttamente, almeno indirettamente per l'impossibiltà, ò almeno per la gran difficoltà della proua.

Anzi che essendo per lo più questa materia di proua difficile, stante che gli vsurarij, così per timore delle pene criminali, come anche per l'obligo di restituire, ò d'imputare l'esatto, sogliono essere amici delle tenebre, e delle occultazioni, deuono bastare le proue imperfette, e presunte.

3

Che però altri, e particolarmente la Rota Romana, sogliono caminare con vna distinzione che; O l'vsura indebitamente pagata, si allega dal debitore per via d'eccezione, e d'imputazione, quando sia molestato per il debito in sorte principale; Et in tal caso camina quest'vltima opinione della proua più benigna à beneficio del debitore; Ouero, auendo già pagato, ò scóputato il debito, venga il debitore per via d'azione dimandando, e ripetendo l'indebito, & in tal caso debba prouarlo concludentemente, e si debba caminare con qualche rigore nella proua; E di ciò se ne assegna vna ragione, la quale hà molto del probabile, cioè che quando quello, il quale è ancora debitore, paga l'vsure, si presume dalla legge, che non paghi volontariamente l'indebito, mà che sapendo di poter essere forzato al pagamento del debito, per sfuggire que-

4

5

sta

ſta forza, e per non irritare il creditore, che à ciò l'aſtringa, và pagando la ſorte principale così minutamente per maggiore comodità ſotto nome di frutti, che però non ſi verifica il pagamento dell' indebito volontario, col preſuppoſto del quale camina il ſudetto rigore della proua; Mà queſta ragione non entra quando già il debito ſi ſia pagato, ò ſcomputato. A

A. *Nelli diſc. 12. & 17. di queſto titolo.*

Bensì che, ſe bene l'opinione fauoreuole al debitore, ouero quella, la quale diſtingue come ſopra, nel più vero ſenſo de ſacri Canoni, e degli antichi Canoniſti, merita di eſſere ſtimata la più probabile; Tuttauia, conforme ſi crede vn' errore il voler tenere così ſemplicemente, e con tanta larghezza la prima opinione, così ancora ſi crede errore, ouero troppo indiſcreto rigore il praticare ſemplicemente, & in ogni caſo la ſeconda; Credēdoſi più probabile, che la materia debba eſſere regolata dalle circoſtanze del fatto, e con quell'equità, & epicheia, ò reſpettiuamente rigore, che porti la buona, ò reſpettiuamente la mala fede del creditore, acciò non ſi dia il caſo, che in cambio di prouedere, che gli debitori non ſiano ingannati, & oppreſſi da creditori, ne riſulti, che queſti ſiano ingannati, e fraudati da i debitori, li quali in tal modo malizioſamente ingannino la pouera gēte eſtorquendogli di mano quel denaro, che impiegherebbono in cōpra di beni fruttiferi, ouero in in-

6

di-

dustrie per viuere con l'entrate,ò con gl'vtili,conseruando il capitale, mentre così non volendo, nè pensandoui, vengono à trouarsi spogliati de loro beni, e de capitali, con quei minuti pagamenti, che alla giornata si fanno, e si consumano, col pressupposto, che siano frutti; Si conchiude però che l'vno, e l'altro estremo sia vizioso, e che pizzica del giudaismo, nell'intendere cioè le leggi, e le dottrine nella sola lettera, applicandole indifferentemente ad ogni caso, mentre ciò si deue praticare con la douuta discrezione, auendo principalmente riguardo alla buona, ò mala fede, & al fine, ouero alla ragione, alla quale la legge sia appoggiata, e non caminare con le sole generalità, ouero alla giudaica cō lo stare tutto sù la sola lettera, ouero sù la nuda formalità delle cose.

CAPITOLO DECIMOQVINTO.

Delle pene degli vſurari; E qual ſia il giudice competente dell'vſure, ouero del caſtigo degli vſurari.

SOMMARIO.

1 *Circa gli vſurarij manifeſti ſe oggidì ſi diano.*

2 *Dell'altre pene degli vſurarij anche non manifeſti.*

3 *&* 4. *Della proua dell'vſura.*

5 *Della competenza del foro in queſta materia.*

6 *Delli beni degli vſurarij.*

CAP. XV.

1 N questo proposito delle pene, così li Giuristi, come li Morali molto si diffondono, anzi s'intricano, e particolarmente sopra la qualità dell'essere vsuraro manifesto, per la diuersità delle pene, così spirituali, come temporali, le quali molto più graui sono imposte agli vsurarij manifesti, che à gli altri, li quali ancorche siano rei di questo delitto, non abbiano tal qualità.

Mà oggidì, per quel che almeno ne insegna la pratica comune della nostra Italia, tali questioni restano ideali per il foro esterno, mentre parte per Constituzioni Apostoliche di sommi Pontefici, e parte con leggi, & editti dè Principi secolari, in ogni principato trà Cattolici pare che si sia estirpato quell' vso publico, il quale trà Cristiani si permettea, ò si toleraua in quei tempi, de quali parlano li sacri Canoni, & anche gli antichi Canonisti, e Teologi; Poiche se bene oggidì vi è ancora l'vso de negozianti priuati, e di mercanti di ragione, e di banchieri publici, li quali à molti effetti sono rassomigliati da scrittori à quelli antichi argentarij, ò nummularij, dalli quali ne tempi della Republica,

ò dell'Imperio Romano si esercitaua publicamente l'esercizio dell' vsuraro; Nondimeno questa professione oggi si esercita publicamente, e si permette nel giro de cambij, & in altre negoziazioni, e mercanzie lecite, in maniera che quelle graui pene di scommunica, e d'infamia, ò di priuazione d'officij, dè beneficij, e di dignità, come anche dè sacramenti, e dell'ecclesiastica sepoltura, e della fazione de testamenti, con altre, le quali per i Canonisti, e per i Morali si sono raccolte da diuersi Canoni, e Concilij, pare che siano bandite dall'vso, per non darsi facilmente la verificazione di tal publicità; Tuttauia quando si desse il caso, e che se ne auesse la verificazione, non cesseranno le pene sudette, le quali restano in piede, mà per esser casi molto rari, in occorrenza conuerrà ricorrere alli professori, à quali si renderà facile il vederlo appresso coloro, li quali trattando di questa materia vsuraria con fatica, e diligenza, hanno cercato di conciliare alcune opinioni contrarie, e prouare quando veramente si debba dire vn'vsurario manifesto, ò nò; Atteso che dipendendo ciò da molte distinzioni, e circostanze, non si rende facile il poterlo moralizare per la capacità de non professori, senza noiose digressioni, maggiormente per trattarsi di materia poco praticabile.

Quanto poi alle pene, le quali generalmente sono imposte per questo delitto dell'vsura, comunque

que ſia commeſſa, & ancorche non ſi verifichi la
2 ſudetta qualità d'vſurario manifeſto; Nō può dar-
uiſi vna regola generale applicabile ad ogni caſo,&
ad ogni luogo, atteſo che forſe in ogni principato
ſopra di ciò vi ſono le ſue leggi particolari, le quali
anche ſogliono riguardare il modo della proua;
Come particolarmente ſono nel Regno di Napoli,
che anche all'effetto del gaſtigo, per la proua con-
cludente, contro le regole della ragion comune,
3 baſtano trè teſtimonij ſingolari, li quali parlino del
fatto, e dell'intereſſe proprio, cioè che loro abbia-
no pagato l'vſure,che però quei Criminaliſti ſopra
di ciò ſi diffondono molto.

Mà quando, ceſſando le leggi particolari, con-
uenga trattare la materia per termini generali del-
la legge comune; Non ſi troua ſopra ciò ſtabilita
4 vna pena certa, mentre (conforme ſi è accennato
di ſopra) quelle,le quali ſono eſpreſſamente indot-
te dall'vna, e dall'altra legge, canonica, e ciuile, ri-
guardano il caſo dell'vſuraro manifeſto; Che pe-
rò, non dubitandoſi, che queſto ſia delitto, vi dou-
rà entrare quella pena ſtraordinaria, la quale gene-
ralmente,ſecondo le maggiori, ò minori circoſtan-
ze aggrauanti, entra per quei delitti, ne quali non
ſi troui ſtabilita pena particolare, e che da Crimi-
naliſti vanno ſituati ſotto quel genere, che eſſi
dicono dello ſtellionato, della ſignificazione del
qual vocabolo ſi diſcorre nella materia dè delitti,
ouero dè giudizij publici, nel libro decimoquinto;

Mà

Mà essendo (come si è detto) la materia molto ra-
ra in pratica ; Però nell'occorrenze si dourà ricor-
rere à professori , essendo difficile il darui vna cer-
ta regola, per la capacità di ogn'vno.

Per quel che poi si appartiene alla giurisdizio-
ne, ouero alla competenza, cioè se di queste cause
5 d'vsura, ne debba spettare solamente la cognizio-
ne al giudice ecclesiastico , ouero ne sia anche cō-
petente il secolare con quelli, li quali per altro sia-
no suoi sudditi ; Ancorche vi si scorga molta va-
rietà d'opinioni , mentre alcuni vogliono, che ciò
spetti priuatiuamente all' ecclesiastico , e non possa
il secolare ingeriruisi ; Et altri all'incontro , indif-
ferentemente vogliono , che il secolare abbia con i
suoi sudditi quella medesima competenza , che cō-
pete negli altri delitti ; Et altri ; che sia delitto di
misto foro, in maniera, che tra l'ecclesiastico', & il
secolare sia luogo alla preuenzione ; Et altri distin-
guono trà il punto, che si dice *iuris*, e l'altro, che si
dice *facti* ; Cioè , che quando si tratta di determi-
nare l'articolo , se il contratto sia vsurario , ò nò ,
spetti solamente all' ecclesiastico ; Mà quando si
tratti delle proue, che quel tale abbia fatto contrat-
to tale , il quale sia certamente vsurario all'effetto
di darnegli il douuto castigo, e tanto agli effetti cri-
minali, quanto ciuili, ne sia giudice il laico ; Tutta-
uia parimente sopra ciò nō si puol dare vna regola
certa, e generale, per la varietà delle leggi, e dè sti-
li,

li, ſecondo la diuerſità de principati, in alcuni de quali ſi pretende generalmente, che nè delitti di miſto foro contro laici ne ſpetti la cognizione al ſolo laico; Che però laſciando il ſuo luogo alla verità, pare che conuenga deferire all'vſo, ouero alla pratica dè paeſi; Maggiormente che per li riſpetti accennati nella materia della giuriſdizione, le regole prudenziali richiedono di laſciare alle volte ſotto la penna alcune materie, non eſſendo proporzionate alla notizia, & alla capacità di ogn'vno, che non ſia profeſſore pratico in quel paeſe.

Si diſputano ancora da Giuriſti, e da Morali 6 molte queſtioni ſopra il dominio, che ſi acquiſti all'vſuraro dè beni prouenienti dall'vſure, oueramente ſe per la reſtituzione di queſte ſiano le ſue robbe ipotecate, ò nò; Mà la pratica forenſe quaſi mai oggidì tratta queſte diſpute, le quali ad vn certo modo di dire, ſi poſſono dire ideali, che però in occorrenza conuerrà ricorrere à profeſſori, & à quel che ſe ne accenna nel Teatro. A

A
Se ne accenna qualche coſa nel lib. 6. della dote nel diſc. 156. e di ſotto nel libro decimoquinto trattando del delitto dell'vſura.

CA-

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Degli altri casi, ò contratti, nelli quali entra la materia dell'vsura.

SOMMARIO.

1 *DEll'vsura nel cambio, e nel censo, e compagnia d'officio.*
2 *Dell'vsure dotali.*
3 *Dell'vsura nelle sentenze dè Giudici, ò ne laudi degli arbitri.*

CAP. XVI.

1 N molti altri contratti, oltre gli accennati nelli capitoli antecedenti, si puol dare l'vsura per il mutuo interpretatiuo, nel quale il contratto si risolua, per lì patti alteratiui, li quali lo corrompano; Mà perche à questi si sono dati li loro titoli particolari; Quindi segue, che si tralasciano in questo luogo, per trattarsene iui, ad effetto

fetto di non ripetere più volte l'isteſſe coſe, come particolarmente occorre nel contratto del cambio, quando non abbia li requiſiti neceſſarij per la ſua realtà, in maniera, che reſti ſecco, e per conſeguenza vſurario, trattandoſene in queſto medeſimo libro nel titolo proſſimo de cambij; Et anche ſono i cenſi, de quali ſi tratta in queſto medeſimo libro, nel ſuo titolo particolare de cenſi; E parimẽte ſono le compagnie d'officio, delle quali anche ſi tratta in queſto libro nel ſuo titolo particolare.

In pratica molto frequentemente ſi tratta delle
2 vſure, ò frutti dotali, mà di queſte ſi parla nel libro ſeguente della dote.

Si dà parimente l'vſura nelle ſentenze dè Giudici, ouero ne i laudi degli Arbitri, quando queſti,
3 ſenza i douuti requiſiti, oueramẽte ſenza qualche titolo legitimo, diano ad vn creditore di quãtità, il corſo dell'intereſſe; Et di ciò ſe n'accenna qualche coſa nel libro decimoquinto dè Giudizij, eſſendo coſa molto rara in pratica.

* * *

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Dell' vsure delli Giudei, ouero degli Ebrei.

SOMMARIO.

1 *SE il Papa possa permettere l'vsura dè Giudei.*
2 *Che sia à loro proibita l'vsura anche contro Cristiani,*
3 *Della podestà in ciò d'altri Principi.*
4 *Della ragione per la quale alli Giudei si tolerano l'vsure.*
5 *Delli Giudei fatti Cristiani se debbano restituire l'vsure.*
6 *Se vn Cristiano cessionario d'vn'Ebreo esiga l'vsure.*
7 *Quanto anticamente fossero graui l'vsure.*
8 *Dell'vsura centesima antica.*
9 *Delle reduzioni moderne.*
10 *Per quanto tempo corraño l'vsure sopra pegni.*
11 *Del priuilegio dè Giudei circa li pegni anche rubati, sopra li quali imprestano.*

CAP. XVII.

SOpra questa materia dell' vsure, le quali si esercitano dà Giudei, ò dagli Ebrei; ch'è l'istesso, con li Cristiani, i Teologi disputano molte questioni, e particolarmente sopra la podestà del Papa, se debba, ò possa ciò permettere; Et anche sopra la podestà dè Principi secolari, circa l'istessa permissione, senza il consenso, e l'approuazione del Papa; Supponendosi da loro, che per essere l'vsura proibita dalla legge diuina, anche nel vecchio testamento, si debba egualmente proibire agli Ebrei, che à Cristiani; Venendo stimata più comunemente falsa quell'opinione, la quale si tiene dalli Rabini Ebrei, che la proibizione di Dio sia ristretta al proprio fratello, ò prossimo, cioè ad vn altro Ebreo della medesima religione, mà non già rispetto agli altri, li quali da loro si dicono gentili.

1 2

Tuttauia, secondo la protesta più volte fatta, di non trattare del foro interno, del quale non è mia parte il parlare, siche per quel che spetta à questo foro se ne lascia il suo luogo alla verità; E tralasciando anche per quel che si appartiene al foro esterno d'esaminare la sudetta questione sopra la podestà de Principi secolari, circa quell'atto nega-

3

tiuo di permiſſione, ouero di tolleranza, il quale ſenza dubio alcuno nel foro eſterno ſi pratica dal Papa, conforme inſegna la lunghiſſima oſſeruanza degli Ebrei, che ſono in Roma, & in altre parti dello Stato eccleſiaſtico, non conuenendo entrare in queſte materie giuriſdizionali, e della podeſtà dè Principi, per i motiui accennati nella materia giuriſdizionale.

Per quel che appartiene al foro eſterno giudiziario, queſta materia ſi ſuol reſtringere più à quel che ſi deue, che à quello che ſi poſſa fare per il buon gouerno della Republica, e de ſudditi, acciò non ſiano eſcoriati cō l'vſure immoderate dè Giudei, alli quali ciò ſi tollera per vna conniuenza cagionata dalla ragione, ch'eſſendo già la loro ſalute diſperata, per lo più eſſenziale mancamento della fede; Quindi la Chieſa nō hà motiuo d'inuigilare ſopra la ſalute dell'anima loro, mentre, ò cōmettano l'vſure, ò nò, tāto ne riſulta l'iſteſſo effetto; Siche quelle leggi, le quali preſcriuono vna certa taſſa all'vſure dè Giudei, non perciò le canonizano, nè le dichiarano lecite, e valide, mà ſolamente preſcriuono vn certo termine, all'effetto, che non ſi poſſa eccedere, e che non ſe ne permetta l'eſazione maggiore.

4

Gioua però à molti effetti la propoſizione di ſopra accennata, e comunemente abbracciata, non ſolamente da Teologi, mà anche da Canoniſti, e da

5

Ciui-

Ciuilisti, cioè che nelli Giudei ancora l'vsure siano illecite, e dannate; E particolarmente se li medesimi si conuertissero alla fede Cristiana, mentre in tal caso nõ potranno esigere l'vsure, le quali fossero ancora non esatte, anzi rigorosamente saranno tenuti à restituire quelle che già si siano riscosse.

Bensì che in questo secondo caso, la Chiesa prudentemente, per non diuertirli dal maggior bene della conuersione alla fede, è solita caminare con vna grand'equità, e circonspezione, liberandoli da quest'obligo di restituzione, come per vna specie di donatiuo; Poiche essendo per il più incerti coloro, dalli quali in diuersi tempi si siano esatte l'vsure; Quindi segue, che l'azione se ne acquista alla Chiesa vniuersale per conuertirle in opere pie, sotto il genere delle quali, puol cadere anche quest'opera molto pia della loro conuersione.

E da ciò nasce quell' erronea tradizione, ouero opinione, la quale fuori di Roma si tiene appresso il volgo ignorante, cioè che gli Ebrei nõ si facciano Cristiani per rispetto di non perdere la robba, la quale se gli tolga; Essendo ciò veramẽte vna fauoletta, che vanno raccontando i medesimi, oueramẽte altri infedeli, ò eretici, i quali si diano alla poltroneria di andare mendicando, siche Iddio volesse, che alle volte nõ vi fossero di quei furbacci, li quali, essendo già falliti, e poueri, nè volendo faticare,

eleggono questa strada per occasione di andar facendo questo mestiere. A

A
Di queste usure d. Giudei si tratta nelli discorsi 5. & 6. di questo titolo.

L'altro effetto notabile, il qual'è occorso in pratica, è quello, che se l'Ebreo cede le sue ragioni, & azioni ad vn Cristiano sopra l'vsure, questo non le potrà esigere, per esser'illecite, e peccaminose, e per conseguenza non si deuono permettere ad vn Cristiano, mentre, in tanto si tollerano agli Ebrei, in quanto che (conforme si è accennato) la loro salute già sia stimata disperata, per l'altro capo maggiore, e più sostanziale della fede. B

6

B
Nel detto disc. 5.

Per quel che dunque spetta alla tassa, ouero alla moderazione, per il buon gouerno anche temporale della Republica, e de proprij sudditi; (Esemplificando il caso in Roma, da potersi à proporzione applicare à tutti gli altri luoghi); Anticamente, cioè in quella mezana antichità, che corre trà il discioglimento dell'Imperio Romano, e lo stato presente; Per il malo stato dell'Italia tanto trauagliata, così dalle guerre esterne, come dall'intestine, e fazionarie, non vi era tassa, ò termine alcuno, in maniera che, dipendendo il tutto dalla conuenzione, ò per dir meglio dalla suffocazione de'bisognosi, attestano alcuni autori, che in qualche secolo, ò contingenza de tempi, l'vsure in vn' anno ragguagliassero il capitale, che vuol dire, il cento per cēto.

7

E se bene alcuni de medesimi autori, ingannati

dalla

8 dalla ſemplicità de primi interpreti delle leggi ciuili, li quali in quel ſecolo barbaro, nel quale ſeguì la loro inuēzione, come priui di quella maggior notizia della lingua latina, che oggidì abbiamo, aſſeriſcono, che anche in tempo dè Romani antichi, vi foſſero l'vſure così eſorbitanti del cento per cento, ingannati dal termine dell'vſure centeſime, che ſi vſa, così dalle ſudette leggi, come anche da Iſtorici, e da ſcrittori antichi. Nondimeno ciò contiene vn'equiuoco manifeſto, atteſo che l'vſure centeſime erano quelle, le quali, nel corſo di cento meſi ragguagliaſſero il capitale, che vuol dire il dodici per cento, come vna ſomma maggiore, alla quale l'antiche leggi de Romani, quando ancora erano gentili, permetteano, che l'vſure poteſſero arriuare.

Fù dunque, per la prima volta in Roma, da Paolo III. introdotta la moderazione, ouero la taſſa 9 dell'vſure dè Giudei al trenta per cento, in tempo che in Lombardia, & in altre parti d'Italia correua al trentatrè, & vn terzo, ſiche in vn triennio ragguagliaſſe o la ſorte principale.

Dopoi da Pio Quarto, cominciando l'Italia à pigliare qualche maggior vigore, furono ridotte alli ventiquattro; E ſucceſſiuamēte da Gregorio XIII. al diciotto, e così ſi è continuato ſino à tempo di Clemente X., dal quale ſono ſtate ridotte al dodici,

Eſſen-

Essendosi caminato con la proporzione, che porta la pratica trà Cristiani, nelli frutti de censi, e de luoghi dè monti, & anco dè beni stabili, per il notabil calo, che trà questo mentre n'è seguito. C

C
Nel detto disc. 6. dell' vsure.

Il corso di queste vsure, si permette sopra i pegni, per lo spatio di mesi diciotto solamente, dopò i quali, si ordina, che il banchiero debba procedere alla vendita de pegni, siche non corrano più l'vsure; Mà perche questa vendita non suole seguire se non in certi tempi stabiliti, però la pratica porta, che il sudetto termine si possa dilatare per altri tre mesi, mà non più; Ogni volta però, che non vi sia vn' espressa conuenzione in contrario, e sopra di che anche si è fatta qualche moderazione.

10

Si concede però alli Banchieri Ebrei vn priuilegio, che quando non si tratta di vasi d'oro, ò d' argento, ò di altre robbe preziose, le quali abbiano l'arme cognite de Cardinali, ò de Prelati, ò di Principi, e di altre persone qualificate, ancorche fossero state impegnate le robbe da ladri, se li padroni le vogliono ricuperare, siano tenuti pagare quel che si fusse prestato sopra tal pegno, cō l'vsure decorse; Ogni volta però, che il banchiero Ebreo non sia partecipe del furto; Oueramente che in altro modo si possa dire in fraude, ò in mala fede.

11

Questo priuilegio, si presuppone, che sia in tutti quei luoghi, nè quali stanno gli Ebrei, per la ragione

che

che nō riguarda il fauore de medesimi, cōforme alcuni malamente credono, mà è stato introdotto per la publica comodità di coloro, li quali nè loro bisogni ricorrono à questa strada, la quale bene spesso riesce profitteuole per sostenere il decoro de Signori, e delle persone nobili, oueramēte per mantenere il credito, e la reputazione dè negoziāti; Atteso che le sudette sorte di persone, ò simili, per non pregiudicare alla loro reputazione, & al credito, e per non scourirsi bisognosi, stimano essergli molto più espediente il tenere questa strada di così graue interesse, che quella del Monte della pietà, ouero dè banchieri, e negozianti Cristiani, impegnando i loro mobili preziosi per mezzo de seruitori, ouero di altre persone loro confidenti di ordinaria condizione, in maniera che senza tal priuilegio la materia non sarebbe praticabile, conforme più distintamente si accenna nel Teatro, D; Et iui ancora si tratta di diuerse altrecose in questo proposito dell'vsure dè Giudei, ò degli Ebrei.

D *Nelli sudetti discorsi 6. & 7. di questo titolo.*

Sò bene, che generalmente in questa materia dell'vsure, così dè Cristiani, come dè Giudei, vi sono molt'altre cose da dire, anche proporzionate al foro esterno, senza entrare nell'interno, per il quale non bastano grossi volumi; Però si replica la tante volte accennata protesta, che quest'opera non contiene trattati per istruire sufficiente-

men-

mente vno il quale non ſia profeſſore acciò poſſa diuenir tale,da poter fare il Giudice, ouero il Conſigliero, ò l'Auuocato; Mà che ſono diſcorſi familiari per vna notizia generale delle coſe più praticabili in coloro, i quali non ſiano profeſſori, all'effetto di auerne qualche lume per i loro intereſſi, ſiche nel di più ſi dourà ricorrere à Profeſſori.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO QVINTO.

PARTE SECONDA

DE' CAMBII,

COSI' DI PIAZZA,

COME DI FIERA;

E

DELLE LETTERE DI CAMBIO.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI DI QVESTA PARTE.

CAPITOLO PRIMO.

DEll'origine, e dell'introduzione dè cambij; E delle loro diuerſe ſpecie; E ſe li cambij letterarij, dè quali principalmente ſi tratta, foſſero vſati da Romani antichi, e dalle loro leggi ciuili.

CAP. II.

Che ſpecie di contratto ſia queſto del cambio; E donde naſca l'vtile del creditore, & il danno del debitore; E qual ſiano i ſuoi requiſiti in generale, ſiche vi cada l'vſura, ò nò.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CAP. IX.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, e dell'introduzione de cambij, E delle loro diuerse specie; E se li cambij letterarij, dè quali principalmente si tratta, fossero vsati da Romani antichi, e dalle loro leggi ciuili.

SOMMARIO.

1 D*Ella parola* cambio, *e sua significazione.*
2 *Della parola* Campsore.
3 *A che gioua d'esaminare la significazione delle parole.*
4 *Di qual cambio quiui si tratti.*
5 *Del cambio manuale della moneta trà li presenti.*
6 *Del cambio maritimo.*
7 *Dell'origine dè cambij.*
8 *Della differenza tra li tempi antichi, e li moderni.*
9 *Se l'vnicità del principato faccia cessare l'vso del cãbio.*
10 *Dell'altre specie, ò distinzioni dè cambij.*

CAP. I.

CAP. I.

1 Opra la ſignificazione di queſta parola cambio, alcuni ſcrittori molto ſi diffondono nel cercare, ſe foſſe vſata dagli antichi Giuriſconſulti, ouero dagli altri Profeſſori della lingua latina, & in che sẽſo; E ſe deriui dalla parola, campſore, ouero dall'arte campſoria; E ſopra di ciò, con non poca fatica ſi ſcorge la ſolita varietà delle opinioni, come ſe foſſe vna coſa di grand' importanza; Tacciando alcuni, li quali ſono profeſſori d'erudizione, l'errore di coloro, li quali ſtanno sù queſta deriuazione, non auuertendo, che anche la 2 ſudetta parola campſori, ouero arte campſoria; venga ſtimata barbara, come non vſata dagli antichi Romani, e da Giuriſconſulti, li quali volendo eſplicare i banchieri, e li negozianti, vſauano la parola, di argentarij, ouero di nummularij.

Queſte però, e ſimili diſpute, ſopra la gramatical ſignificazione delle parole, e ſe & in qual ſenſo le vſaſſero gli antichi latini; Sono ben lodeuoli, 3 nelle ſcuole, e nelle academie, non ſolamente per l'eſercizio dell'ingegno, mà per il buon profitto ancora nel foro, circa la buona intelligenza delle

leggi,

leggi,e per non incorrere in quei equiuoci,nè quali ſcuſabilmẽte incorſero i primi interpreti, in quei ſecoli barbari, & inſeluatichiti, conforme particolarmente ſeguì nella parola *dell'vſure centeſime* accennata nell'vltimo capitolo del titolo antecedente dell'vſure; E nella parola *cattatoria*, per quel che ſe ne accenna nella materia dè teſtamenti, con altre ſimili; Siche anche à Profeſſori del foro, ſtà molto bene la coltura delle lettere vmane,per queſto buõ fine, mà non già per darſi in tutto à loro,e cõ la ſola rigoroſa ſignificazione gramaticale delle parole, volere difendere,ò decidere le cauſe, mentre ſarebbe il far la profeſſione di Gramatico,e non di Giuriſconſulto,che però ogni eſtremo ſi deue ſtimare vizioſo, per quel che nel Proemio ſe ne accenna.

Sono però le ſudette, e ſimili diſpute,poco adattate à queſt'opera, come dirizzata ad vna iſtruzione de non Profeſſori, nelle coſe più praticabili, per qualche guida negl' intereſſi proprij, ouero nel buon gouerno dè loro ſudditi; Che però,laſciandole à coloro, li quali aſſumono il fare i trattati formali, & aſſoluti in forma diſputatiua di tutta la materia; E trattando ſolamente di quel che ſerue per la pratica.

Il cambio, del quale ſi dourà quiui trattare, e che in comun' vſo di parlare, così trà Giuriſti, e Teologi, come trà negozianti, vien' eſplicato con queſta parola, è quel cambio locale, che ſi dice

4

letterario, cioè, che per mezo delle lettere familiari trà corrispondenti, si ottiene comodamente il trasporto della moneta, da vn luogo, nel quale si abbia, in vn'altro nel quale faccia di bisogno, ò che per altri fini si voglia, nell'istessa, oueramente in altra specie.

E se bene in stretto modo di parlare, questa parola può conuenire ad ogni permutazione, la quale si faccia trà vna cosa, e l'altra, mentre volgarmente in Italia si dice scambiare, ouero cambiare; Et anche più conuiene à quel cambio, trà vna specie di moneta più comoda, ouero più vsuale, & vn'altra meno comoda, ouero forastiera, e meno vsuale, nell'istessa Città, ò luogo trà presenti; E che per ordinario si esercita da coloro, che in Italia diciamo Bancherotti, e li Giuristi, valendosi di vna parola greca, li chiamano Collibisti, ouero Trapeziti; A Nondimeno queste specie di cambio, non cadono sotto questo titolo, essendosene accennato qualche cosa nel titolo antecedente dell'vsure, in proposito di trattare, se, e quando in questo cambio, tra vna moneta, e l'altra, per la mistura di qualche dilazione, cada il sospetto dell' vsura. B

5

A
Nel disc. 27. di questo libro.

B
Nel titolo antecedente dell'vsure nel capitolo 8.

6

Come ancora nell'istesso titolo dell'vsure si tratta di quella sorte di cambio, che si dice maritimo per l'vso comune di parlare d'Italia, e che li Giuristi chiamano nautico fenore, ouero pecunia traietti-

iettizia, ſiche parimente di queſto non ſi tratta nella preſente materia. C

C
Nel lib. 8. nel titolo del credito nel diſc. 111. e nel titolo dell'vſure nel diſc. 3

Trattando dunque delli ſudetti cambij locali, 7 ouero letterarij; Diſputano parimente molto gli ſcrittori, della loro origine, & introduzione; Stimando alcuni, che queſta ſpecie di contratto ſia nata nel noſtro Mondo ciuile comunicabile, dopò il diſcioglimento dell'Imperio Romano, per le tante incurſioni di barbare, e foraſtiere nazioni; e per l'introduzione di così gran diuerſità de principati, e de dominij; Aſſegnandone la ragione, cioè, che anticamente ſotto l'Imperio ſudetto, eſſendo tutto il Mondo, almeno communicabile, ſotto vn ſolo principato, con l'iſteſſo impronto dell' Imperadore nelle monete, ſiche da per tutto correano egualmente, e con l'iſteſſa autorità; Conforme particolarmente inſegna l'Euangelo in occaſione del pagamento del tributo, dalla quale nacque il celebre oracolo di Criſto Signor Noſtro, di douer dare à Dio quel ch'è di Dio, & à Ceſare quel ch'è di Ceſare, mentre anche nella Paleſtina le monete moſtrate à Criſto da quei che lo tentauano, aueano l'imagine, e l'iſcrizione di Ceſare.

Quindi ſeguiua, che non vi foſſe quella neceſſità, la quale ſopragiunſe dopoi di queſt'vſo de cãbij locali, ouero letterarij, per la gran diuerſità de dominij, e de principati, e per conſeguenza della di-

uersità delle monete, siche quella moneta, la quale si abbia in vn luogo, non sarà spendibile, e prontamente vsuale nell'altro; Oltre gli altri impedimēti del trasporto della moneta da vn luogo all'altro, per le guerre, che sono così frequenti trà tanti Principi, in quali è diuiso quell' Imperio, che per prima era vn solo. D

D
Di ciò si tratta in questo titolo nel disc. 1.

Cauandosi ancora grand'argomento dal vedere, che nelle leggi antiche dè Digesti, ò nelle più moderne del Codice, e delle Autentiche, ouero Nouelle Imperiali non si faccia menzione alcuna di questo contratto com'è troppo probabile, che si sarebbe fatta se veramente se ne fosse auuto l'vso.

Si crede però più probabile, che queste considerazioni possano essere di qualche vaglia circa l'vso moderno di quella circolazione dè cambij per le piazze, e per le fiere, la quale hà più del finto, che del vero, per il solo negozio, ouero per il fine di far correre gl'interessi del denaro, che in tanto stia in mano del debitore, conforme di sotto si và discorrendo nel progresso della materia; Non essendo lontano dal verisimile, che ciò anticamente non fosse in vso, mentre altrimente se ne tratterebbe nelle sudette leggi, non essendoui all'ora quella necessità d'adoprare queste finzioni, & arcicogoli, mentre non essendo conosciuta l'odierna stretta proibizione generale, anche nel poco, dell'vsure, come introdotta dopoi dalla legge canonica, per osser-

8

osseruanza, e per interpretazione della legge diuina, si poteano stabilire d'accordo l'vsure, quando non passassero i limiti delle centesime.

Si deue però stimare molto improbabile, che in vn'Imperio così vasto, ricco, e guerriero nel quale in tutti tempi, e per diuerse parti si faceano spedizioni d'eserciti, e si manteneano guerre, ouero si esigeano tributi, e contribuzioni da prouincie, e dà paesi lontanissimi, non vi fosse l'vso de cambij locali, e letterarij; Non sapendosi vedere, come fosse praticabile il mãtenere tanti eserciti, e tanti officiali, & il fare tante gran prouisioni di vittouaglie, e di altre cose necessarie, e di fare tant'altre grandi spese, ouero di tirare à Roma così grand' entrade ogn'anno senza questa comodità; Mentre l'vnità dell'Imperio, ouero del principato, non toglie l'incomodo grande dello trasporto della moneta in somme grande da luogo à luogo, maggiormente di gran distanza, nè toglie il pericolo de ladroni, ò de nemici; Oltre quella varietà delle monete, che si scorge trà le prouincie d'vn' istessa monarchia, ouero d'vn'istesso principato; Conforme la pratica (per esempio) insegna nella monarchia di Spagna, che se bene questa è vna, tuttauia nell'istessa Spagna corrono diuerse specie di monete, secondo le diuersità delle prouincie, e molto più per gli altri Regni, e dominij, d'Italia, di Fiandra, di Germania, d'Africa, e dell'Indie; E lo vediamo

9

in questo, che à comparazione si può dire piccolo principato, dello Stato ecclesiastico temporale, che sotto vn'istesso Principe vi è tanta diuersità di monete secondo le prouincie, ò le legazioni.

Anzi che, dentro l'istessa prouincia, nella quale non si dia tal diuersità di monete, siche da per tutto quelle siano vniformi; Tuttauia, si stima necessario quest'vso dè cambij locali, ò letterarij, per gli altri rispetti accennati di sopra; Conforme insegna la pratica nell'istesso Stato ecclesiastico, e nel Regno di Napoli, & in altri principati; Che però la prima opinione può ben caminare per i cambij finti, e per la loro circolazione sudetta, mà non già per i cambij veri, e diretti, per il trasporto del denaro da luogo à luogo.

Di due specie dunque sono questi cambij letterarij, dè quali quiui si tratta; Vna cioè di quelli, 10 che si dicono di piazza, e che da forensi perciò si chiamano plateali, cioè che si facciano, da vna Città all'altra, ouero da vn luogo all'altro, vsandosi questo nome, ò termine di piazza, per la ragione che si accenna nel capitolo seguente; E l'altra di quelli, che si dicono di fiera, che li forensi dicono nundinali, dè quali si tratta nel capitolo terzo E; Mentre, se bene, conforme insegna il progresso della materia, vi sono altre distinzioni de termini, ouero de vocaboli; Come per esempio, che altri sono i cambij reali, & altri i secchi; Ouero che altri

E *Nel detto disc. 1 e 27. di questo titolo, & in altri.*

tri ſono i cambij, & altri i recambij; O pure che altri ſono i cambij correnti, & altri i limitati; Et altri ſono i cambij con la ricorſa, & altri ſenza, con molt'altri ſimili diſtinzioni de termini, ò vocaboli, cioè che; Altri ſono li cambij ſemplici per via di ſemplice tratta ſenz'altra circolazione; Et altri ſono li continuati, con la circolazione; E che altri ſono i diretti, & altri gli obliqui; Nondimeno queſti ſono più toſto effetti diuerſi, che naſcono da vn'iſteſſo contratto per la diuerſità de patti, ouero delle forme di praticarlo, ſecondo che dal progreſſo della materia ſi comproua.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Che ſpecie di contratto, ſia queſto del cambio; E donde naſca l'vtile del creditore, & il danno del debitore; E quali ſiano i ſuoi requiſiti in generale, ſiche vi poſſa cadere l'vſura, ò nò.

SOMMARIO.

1 *CHe ſpecie di contratto contenga il cambio.*
2 *Qual ſia il cambio reale, e quale il ſecco.*
3 *Si eſprime la cauſa, dalla quale naſca l'intereſſe dè cambij.*
4 *Della diuerſità dè ſcudi d'oro, che corrono nelli cãbij di piazze, e quelli di fiere.*
5 *Delle prouiſioni dè Correſponſali.*
6 *Del cambio da luogo à luogo nell'iſteſſa moneta ſenza miſtura delli ſcudi d'oro.*
7 *Come ſi valutaua anticamente il prezzo di ſcudi d'oro, & in che potea cader l'vſura.*
8 *Il cambio non hà da hauer lucro certo, mà il creditore deue ſtar ſoggetto al danno nel capitale.*

Della

9 *Della taſſa del prezzo dell'oro, ouero dell'aggio.*
10 *Che anche con queſto prezzo vniforme ſi può dar l'vſura, e come.*

CAP. II.

1 Nche ſopra queſto punto, ſe, e che ſpecie di cõtratto queſto ſia, ſi ſcorge non poca diſputa trà Dottori; Mentre alcuni vogliono che ſia permutazione; Altri che ſia di locazione, e di conduzione dell'opere; Altri che ſia di aſſecurazione del pericolo; Altri che ſia vn miſto di queſti due vltimi; Et altri che ſia vna certa ſpecie di contratto innominato, e pare che queſt'vltima opinione ſia ſtimata la più probabile; A Nondimeno ſiaſi quel che ſi voglia, la forza non cóſiſte ne i vocaboli, e nelle ſottigliezze della legge ciuile, ſopra la natura del contratto, mà conſiſte nella ſoſtanza delli requiſiti della Bolla del B. Pio Quinto, la quale ſi dice la regolatrice della materia trà Cattolici.

A *Nel diſc. 1. & in altri ſeguenti di queſto titolo.*

2 Laſciando dunque da parte, quel che prima della ſudetta Bolla ſi ſia diſputato da Canoniſti, e da Teologi; Oggidì, il cambio legitimo e valido, ſi dice ſolamente quello, il quale ſia reale, cioè che realmente, & effettiuamente ſi mandino le lettere

al correſponſale in fiera, ouero in piazza, acciò nel termine ſolito poſſano realmente auere il ſuo adẽpimento, e che la tratta ſia ſolamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza, ſenza la continuazione, la quale viene proibita eſpreſſamente; E quando manchino queſti requiſiti, ſi dirà cambio ſecco, vſurario, e reprouato, ſiche corrompendoſi la natura del cambio, reſterà vn ſemplice mutuo; E ciò vuol dire cambio ſecco à differenza del ſudetto lecito, il quale ſi dice reale; Nè in ciò ſi ſcorge differenza alcuna trà li cambij di fiera, e quelli di piazza.

Preſuppoſti li ſudetti requiſiti, e la loro giuſtificazione, della quale ſi diſcorre nel capitolo ſeguẽte; L'intereſſe del debitore, ò reſpettiuamente l'vtile del creditore, dipende dall'euentualità del prezzo, più alto, ò più baſſo dell'oro, dal quale dipende la regolazione del valore dell'altre monete, il che trà negozianti ſi dice aggio, oltre l'altre ſpeſe delle prouiſioni dè correſponſali.

3

Come per eſempio (parlando di quel cambio plateale, che ſi faccia da vna piazza all'altra di diuerſi principati); Tizio dà in Roma mille ſcudi di moneta à Sempronio, per cambiarli per Venezia; Mà eſſendo l'vſo della piazza di Roma, che ſi cambia à ſcudi d'oro delle quattro ſtampe nuoue correnti; Quindi ſegue, che biſogna ridurre queſti mille ſcudi di moneta, à ſcudi d'oro, e per ciò vi

corre

corre vn certo intereſſe eſtrinſeco, il quale ſi dice aggio, cioè che ſe bene per il valore intrinſeco della moneta taſſato dal Principe, tanto importano quindici giulij di moneta bianca; ouero vno ſcudo d'oro del peſo vecchio, quanto importa vno ſcudo d'oro delle quattro ſtampe nuoue; Nondimeno perche queſte ſorti di ſcudi ſono più ſtimate trà negozianti, mentre queſte paſſano ſolamente nè cambij; Quindi ſegue, che vengono ad auere vn certo maggior prezzo, che biſogna pagare per auerli.

Con queſta differenza, quando ſi comprino con la moneta corrente dal bancherotto nell'accennata ſpecie di cambio tra preſenti, e quando corrono in liſta trà negozianti; Che in queſto ſecondo caſo il ſudetto prezzo eſtrinſeco correrà ad vn baiocco per ſcudo, & nel primo, il bancherotto ne vorrà due.

Mà perche la piazza di Venezia vſa di pagare, e di cambiare in ducati, però iui li ſcudi d'oro contenuti nella tratta, ſi riducono à ducati di quella moneta, & il capiruene maggiore, ò minor ſomma, dipende parimente dall' euentualità, ſe l'aggio dell'oro, ſia in quella ſettimana, più alto, ò più baſſo, e da ciò naſce l'intereſſe maggiore, ò minore, mentre l'iſteſſo giro, ouero la medeſima traſmutazione ſi fà poi di nuouo nel ritorno del cambio da Venezia à Roma.

Et oltre di questo, vi corre vn'altro interesse della mercede, la quale si deue al corresponsale, che hà la cura di accettare, e di adempire la tratta in Venezia, e poi cō la ricorsa di fare l'altra da Venezia à Roma, e così successiuamente fin tanto, che dura il giro dè cambij. B

B
Di queste prouisioni nel disc. 2. di questo titolo.

E parlando del cambio di fiera, ouero nundinale; Tizio dà in Roma mille scudi di moneta à cābio à Sempronio per la prima fiera di Noui, ò di

4 Piacenza, e stante l'accennato stile di cambiare in scudi d'oro delle quattro stampe nuoue, si fà à questi la trasmutazione delli mille scudi di moneta come sopra; Però non basta d'auer'in fiera li scudi d'oro delle stampe, dè quali canta la tratta, per rispetto che in fiera corrono certi scudi d'oro imaginarij, che si dicono di marche, li quali si comprano con li scudi d'oro veri, e questa compra suol' esser varia, secondo la maggiore, ò minore abondanza della moneta, e le altre contingenze, siche alle volte, con cento scudi d'oro veri, si trouera nno à comprare cento due, e cento trè scudi d'oro di marche, & alle volte con cento scudi d'oro veri non si potranno auere cento scudi di marche, mà se ne auranno meno, e così più, ò meno secondo le contingenze, e da questa variazione risulta che l'interesse sia maggiore, ò minore; Oltre l'altro inte-

5 resse cagionato dalla recognizione del corresponsale, che si dice prouisione, la quale può andare à

como-

comodo dell'isteſſo creditore, così contentandoſene il corriſponſale, il quale ſia cõtento di vna poca parte, & il reſto lo condoni à chi gli manda il negozio; E ciò oggidì è riceuuto in pratica. C

C
Nel detto diſc. 2. di queſto titolo.

E queſto è quell'intereſſe il qual corre nel cambio che ſi faccia da piazza à piazza, ouero da piazza à fiera, e così ſucceſſiuamente, nel cambio nuouo, che ſi fà al ritorno, quando vi occorra di fare la ſudetta traſmutazione da vna ſorte di moneta all'altra, anche dentro l'iſteſſo principato, nel quale le monete corrano egualmente nell'vn luogo, e nell'altro; Come per eſempio da Roma à Bologna, ouero da Napoli à Lecce, mentre tuttauia, per vſo di negozio, ſi fà la traſmutazione ſudetta, da moneta corrẽte à ſcudi d'oro delle ſtampe nuoue, e dopoi da queſti alla moneta, ſiche dall'altezza, ouero dalla baſſezza dell'aggio dell'oro dipende la regola del cambio ordinario, che ſi fà per giro di negozio.

Poiche ſe bene ſi ſuol dare il cambio dell'iſteſſa moneta da vn luogo all'altro per il ſolo comodo del traſporto, e per aſſicurarſi dal pericolo, e dalle ſpeſe di traſportare l'iſteſſo denaro, queſto à comparazione ſi dice cambio primo, di ſemplice tratta effettiua, molto diuerſo dall'altra ſpecie ſudetta del cambio di giro, mentre in queſto ſi conſidera ſolamente vna ſpecie di mercede per la vettura, e per l'aſſecurazione, all'effetto del traſporto; Siche que-

6

ſta

ſta ſpecie non ſuol cadere ſotto le diſpute di queſta materia.

Anticamente, queſta taſſa dell'aggio, ouero del 7 prezzo eſtrinſeco delli ſcudi d'oro delle ſtampe nuoue,ſi faceua d'accordo trà le Parti, più e meno, conforme ſi poteuano concordare; E quando il caſo portaſſe, che vi foſſe alterazione del prezzo giuſto, e comune, ſiche vi ſi verificaſſe l'inganno, e la leſione, non perciò vi entrerebbono i termini dell'vſura, mà ben sì quelli dell'ingiuſtizia, ouero della leſione.

Potrebbe nõdimeno caderui l'vſura,quãdo l'alterazione del prezzo naſceſſe dal beneficio del tempo, per lo riſpetto della maggiore, ò minore dilazione, ò termine; Atteſo che in tal caſo, ſe per tal riſpetto ſi ſtabiliſſe vn maggior prezzo di quel che ſi ſarebbe ſtabilito ſenza tal dilazione,ouero cõ termine più breue,in tal caſo,quello di più ſi dirà vſura,mẽtre vi s'intende dalla legge il mutuo implicito, ouero interpretatiuo,cioè che ſi ſia preſtato quel denaro à chi lo riceue per douerſene valere nelle ſue ocorrenze per qualche tempo,e dopoi reſtituirlo in vn altro luogo, ſiche per quel comodo di goderlo per qualche tempo,ne paghi la mercede al padrone del denaro, ch'è propriamente l'vſura.

Atteſo che l'vtile del cambio hà da eſſer quello, 8 il quale puramente naſca dall'euentualità del prezzo delle monete, ouero dell'aggio, in maniera che l'vna,

l'vna, e l'altra parte possano egualmēte sētire l'vtile,& il danno,senza che vi sia lucro certo per il creditore,ancorche sia poco,siche il capitale possa riceuere diminuzione, col restituire qualche cosa meno di quel che si sia riceuuto,e questa incertezza,ouero possibilità, ancorche molto rara,salua il contratto.

Per toglier dunque tali sospetti, ouero per togliere l'occasioni di fraudar l'vsure, e di cōmettere dell'ingiustizie, e degl'inganni,primieramente nelle fiere, e dopoi nelle Città, e nelle terre mercantili (alle quali trà negozianti, per vso comune di parlare, per distinguerle dalle fiere,si dà il nome di piazze) fù introdotto l'vso della valutazione fatta dagl'istessi mercāti fiera per fiera,ouero nelle piazze, settimana per settimana,del prezzo,ouero dell'aggio delli scudi d'oro delle stāpe, siche si fanno le liste, le quali anche in alcuni luoghi si stampano, e si publicano, in maniera, che frà tutti il prezzo è vniforme, e generale; E per conseguenza, non vi cadono i sudetti sospetti d'vsura,ò d'ingāno, mētre in tal modo,l'istesso sarà l'interesse di vn sciocco,& inesperto debitore, con vn'astutissimo creditore,di quel che sia quello d'vn'astutissimo debitore, con vn'inesperto creditore; E per conseguenza non si adatta più quella distinzione, che fù data per alcuni scrittori di questa materia, trà i cambij regolari, & irregolari, mentre così sono tutti regolari; Che però questo sospetto può solamente caminare in

9

quei

quei cambij, che si facessero per luoghi piccoli non mercantili, nè quali non fosse solito farsi questa valutazione, mà difficilmente si dà il caso in questa sorte di cambij di giro, ouero di circolazione. D

D
Nel detto disc. 1. di questo titolo.

È ben vero, che, non ostante questa tassa, à discorrerla col sommo rigore legale, può tuttauia darsi il caso dell'vsura, per la ragione della maggiore, ò minore breuità del termine, con la mistura della conuenzione; Come per esempio; Le fiere si fanno quattro volte l'anno, siche quando ne sia imminente vna, per vna, ò due, ò tre settimane auanti, secondo la diuersa distanza, quella (come li negozianti dicono) si chiude nelle piazze, in maniera che non si dà, nè si piglia più à cambio per quella fiera, mà s'incomincia à dare, ouero à pigliare à cambio per l'altra fiera susseguente; Quando dunque occorra, che si piglia il denaro à cambio verso il principio del termine, che corre trà vna fiera, e l'altra, non è solito di tassarsi il prezzo, douendosene stare al prezzo che si tasserà in fiera; Mà quando ciò segua in tẽpo molto vicino, siche quello, il quale prende il denaro à cambio, ne abbia d'auere l'vso per poco tempo, in tal caso quel tale che prende il denaro à cambio così tardi, procura di stabilire vn prezzo verisimilmente più dolce di quel che sia per tassarsi in fiera; Come anche ne cambij di piazze, segue l'istesso, cioè che se il pagamento dourà esser pronto senza dilazione alcuna, e che volgar-

garmente ſi dice à viſta, ſarà più alto il prezzo, mà ſe ſarà con il ſolito termine di quindici giorni, che ſi dice à vſo, ſarà più ſoaue; Dunque, così nell'vno, come nell'altro caſo, il beneficio del tempo, ouueramente il maggiore, ò minor' vſo del denaro ſarà cauſa del maggiore, ò minor lucro, & intereſſe reſpettiuamente, nel che conſiſte l'vſura. E

E *Nel diſc. 29. di queſto titolo.*

Tuttauia ciò ſi ſtima comunemente lecito, non ſolamente per quella buona fede, che porta ſeco l'vſo comune, e la ragione del publico commercio; Mà ancora, perche queſte conuenzioni nè tēpi vicini alle fiere, ſi fanno per beneficio, e per minor'intereſſe del debitore, il quale piglia il denaro, in non voler ſtare ſoggetto al prezzo comune, e corrente, ſiche la ragione del tempo non altera il prezzo corrente, mà lo ſminuiſce, à ſomiglianza di quel che di ſotto nel capitolo ſeſto ſi dice del cābio limitato.

CAPITOLO TERZO.

Della giuſtificazione della realtà del cambio, in che modo ſi debba fare; E quando tal giuſtificazione non ſia neceſſaria.

SOMMARIO.

1 *Per la realtà dè cambij deue apparire delle lettere, ouero dè ſpacci.*

2 *Delle lettere dell'andata, e del ritorno.*

4 *Quando le lettere ſiano ſmarrite, in che modo ſi poſſa fare queſta giuſtificazione.*

5 *Che ſi poſſano formare di nuouo le lettere dal bilancio di fiera.*

6 *In che modo ſi debba decidere la queſtione del numero quarto.*

7 *Non biſogna queſta giuſtificazione quando il debitore aſſume in ſe il peſo di cambiare.*

8 *Dell'vtile, che da ciò riſulta al debitore, perche gl' intereſſi ſono minori.*

C A P. III.

1 Er la realtà dè cambij, ſecondo l'accennata Bolla Piana, vi biſogna la vera, e l'effettiua traſmeſſione delle lettere, che volgarmente ſi dicono ſpacci, ſiche di queſte deue apparire, oueramente ſi deue in altro modo giuſtificare, che realmente vi ſiano interuenute.

Sono queſte lettere di due ſorti; Vna cioè di quelle che ſi ſcriuono, dando l'ordine in fiera, ouero in piazza al correſponſale per l'adempimento 2 della tratta, e queſte ſi dicono le lettere dell'andata; E l'altra ſpecie conſiſte nelle riſpoſte del corriſponſale, e queſte ſi dicono del ritorno.

Secondo vn'opinione più rigoroſa, vi biſogna la giuſtificazione, così dell'vna, come dell'altra ſpecie di ſpacci; Nondimeno in pratica, anche nella Corte 3 di Roma, la qual'è la più ſcrupoloſa di tutte in queſte materie, ſtà riceuuto che baſtano le lettere del ritorno, mẽtre queſte preſuppongono quelle dell'andata; Purche però queſte del ritorno ſiano vere, e reali, cioè quelle, le quali furono ſcritte in quel tempo, ſiche non ſiano fatte quando occorra di fare queſta giuſtificazione. A

A *Nelli diſc. 6. & 7. di queſto titolo.*

 Mà

Mà se ne anche queste lettere non si auessero, perche si supponessero smarrite, in tal caso, cade il dubio, se vi sia altro modo da fare questa giustificazione.

Altroue fuori della Corte di Roma, per lo più questo dubbio non entra, per la ragione, che si ammettono i patti, che tal giustificazione si possa fare con i libri, ouero con le notule dell'istesso creditore, ò del suo corresponsale, ò pure di quel mercante, il quale fosse stato deputato d'accordo; Mà la Rota, e la Corte Romana non ammette queste conuenzioni, per la ragione, che nella materia sospetta d'vsura, non può la conuenzione, ouero l'asserzione delle Parti oprare cosa alcuna, e render lecito quell'atto, che per altro sarebbe illecito, & vsurario; Che però stima necessaria la giustificazione sudetta per le lettere, almeno del ritorno, bene riconosciute, acciò non siano fabricate di nuouo, quando faccia di bisogno. B

4

B
Nell'istessi luoghi.

Concedendosi solamente il poterle formare di nuouo, quando si cauino dalli bilanci, ouero dalli quinterni di fiera, come da vna scrittura certa, e publica non soggetta alle fraudi, & alle antidate.

5

Si crede però, che l'vna, e l'altra opinione patisca degli estremi viziosi, mentre la prima viene ad aprire vna troppo larga strada alli cambij secchi, & all'vsure, fraudando la Bolla Piana; Et all'incontro, l'altra è troppo stretta, e pizzica del giudaismo, atte-

6

atteſo che quando,particolarmēte li cambij ſi ſono pagati, e che ſi ſono ſaldati i conti col paſſaggio di qualche tempo conſiderabile,queſti ſpacci ſi ſogliono traſcurare,cōſiſtendo in piccole cartelle; O pure che malizioſamēte le può occultare l'iſteſſo debitore per potere ripetere il pagato,ouero per aſſicurarſi dalle moleſtie del creditore, il quale nō aueſſe auuto il pagamento libero,ſiche foſſe coſtretto di reſtituire l'eſatto agli anteriori,& anche per il caſo dell' euizione, con altri caſi, che poſſono occorrere.

Che però, ſecondo ogni probabilità,ſi dourà caminare in queſta materia, nell'iſteſſa maniera che ſi camina nelle cōfeſſioni, ò nelle quietanze della dote, & in altri caſi ſimili proibiti dalla legge, ne quali la ſola confeſſione delle Parti non ſi attende,per lo ſoſpetto che ſi ſia potuta fare alterata, per fraudare la proibizione legale, ouero per pregiudicare al terzo, nella maniera che ſi và diſcorrendo nel libro ſeguente della dote; Cioè che la ſola confeſſione non baſta quando ſia ſcarſa d'altri amminicoli, il concorſo dè quali ſi deue attendere, ſecondo la loro qualità, e peſo, non potendoſi in ciò dare vna regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circoſtanze di ciaſcun caſo, ſecondo la varietà delle quali, e particolarmente ſecondo il maggiore, ò minor ſoſpetto, ouero la maggiore, ò minore veriſimilitudine vanno bilanciati; Che però ſi ſtima vn chiaro errore il caminare con le ſole

gene-

C
Nell'iſteſſi luoghi.

generalità, e ſeguitare alla cieca indifferentemente per ogni caſo,ò la prima,ò la ſeconda opinione. C

La pratica moderna però, ad effetto di sfuggire queſte cabale, e formalità, hà introdotto vn' altra 7 formalità peggiore, con la quale,anche ſenza queſta giuſtificazione, ſono douuti gl'intereſſi dè cambij; Cioè, che l'iſteſſo debitore aſſuma in ſe queſto peſo di girare i cābij per le piazze,ò per le fiere ſino alla reſtituzione del denaro che ſi riceue, obligandoſi farlo per ſe ſteſſo,ouero per mezzo di qualche mercante deputato d'accordo, mentre in queſto caſo non facendolo,ſarà tuttauia obligato alli cambij, che ſiano corſi trà gli altri negozianti, e cambiatori, non come cambij, mentre queſti per lo mancamento della realtà non ſi poſſono dare, mà come danni, & intereſſi di non auer fatto quel che ſi era obligato di fare; A ſomiglianza di quel che nell'antecedente titolo dell'vſure ſi è accennato, quando il debitore aſſume in ſe il peſo di qualche inueſtimento,oueramēte di qualche multiplico. D

D
Nel diſc.8.e nel 28. & in altri di queſto titolo.

Queſta forma di cōtrattare,ancorche porti maggior finzione, e maggior ſoſpetto, che veramente non ſi ſia voluto far cambio alcuno per le piazze, ò per le fiere, mà che ſia vna formalità per far correre il frutto del denaro, e gioui al creditore nell' eſimerlo dal ſudetto peſo di mandare i ſpacci, e di conſeruarli; Nondimeno cagiona anche qualche vtile al debitore, ſiche vna coſa và compen-

8 pensata con l'altra, mentre in questo caso gl'interessi sono minori, atteso che nõ vi vanno calcolate le prouisioni dè correspõsali, le quali, conforme di sopra si è accennato, sogliono andare à beneficio di colui, il quale hà cura di cambiare, siche correrà solamente l'interesse che porta l'aggio, senza quest'altro interesse che suol'esser considerabile, calcolando à capo d'anno le prouisioni di tutte quattro le fiere, ne i cambij nundinali, e ne i plateali, di tutti i termini, che sogliono essere maggiori, ò minori, secondo la maggiore, ò minor distanza, trà vna piazza, e l'altra, e per lo più sogliono duplicare, conforme si discorre di sotto nel capitolo quinto, e per conseguenza l'interesse riesce men graue per il debitore.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Dell'altro requiſito della Bolla, che il cambio ſi debba fare ſolamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza, con la proibizione della continuazione; Et in che modo, ciò non oſtante, ſi pratichi il giro, ouero la continuazione dè cambij trà l'iſteſſe perſone, e per l'iſteſſo debito, anche per tempo conſiderabile; E che coſa voglia dire il cambio con la ricorſa; Et ancora che coſa ſiano i recambij, e come ſi ſoſtenga, che l'intereſſe ſi metta in capitale, per produrre nuouo cambio.

SOMMARIO.

1 *LA Bolla proibiſce la continuazione.*
2 *Come s'intenda, & in che modo ſegua quella continuazione che ſi pratica.*

Della

CAP. IV.

1 L'Altro requiſito della Bolla Piana, è quello, che il cãbio ſi debba fare ſolamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza, proibẽdoſi eſpreſſamente la continuazione; E da ciò naſce, che molti Scrittori non ben pratici della materia, credono che l'vſo corrente di dare il denaro à cambio con la cõtinuazione d'anni, fino à tanto che ſegua il pagamento della ſorte, ſia proibito, e contrario alla detta Bolla; Però ciò contiene vn'equiuoco chiaro, il quale (conforme ſi è detto) naſce dalla poca pratica della materia; Mentre con- 2 forme è ſtato ben dichiarato da alcuni Scrittori pratici, & anche dalla Ruota Romana, la continuazione proibita dalla ſudetta Bolla, ſi dice quella, la

la quale obliga il debitore à douere continuare per forza per l'altre fiere, ouero per gli altri termini di piazza; ſiche volendo empire la tratta,e liberarſi in auuenire dal corſo dè cambij, non poſſa farlo; Mà ciò non ſi verifica in queſto giro che ſi pratica, conforme malamente credono i meno pratici; Atteſo che il cambio riceue il ſuo fine nella prima fiera, ouero nel primo termine, mentre il correſponſale, al quale và dirizzata la tratta, ancorche non abbia il denaro dello ſcribente per empirla, tuttauia l'empie in quella forma,che ſi dice trá negozianti con la ricorſa, cioè che piglia da ſe ſteſſo, ouero da vn'altro negoziante la ſomma equiualente à cambio in danno dello ſcribente,per la piazza, ouero per il luogo, donde ſi ſia dato l'ordine, ouero ſi ſia fatta la tratta,che per ciò ſi dice recambio; E per conſeguenza il primo cambio già hà auuto il ſuo pieno, e queſto ſecondo ſi dice diuerſo, e totalmente nuouo di pianta, ſiche ſono tanti cambij nuoui, e diuerſi, quante ſono le fiere,ouero li termini delle piazze; Stimandoſi oggidì coſa molto improbabile il dubitare d'vna coſa, la quale ſi faccia da per tutto publicamente ſopra queſt'vſo de cambij, il quale viene ſtimato vtile, anzi neceſſario per il publico commercio, & anche per comodità dè Principi in occaſione delle guerre, e per altre occorrenze; E ſe bene alcuni dubitano di queſto cambio con la ricorſa, e lo ſtimano illecito;

3

Non-

Nondimeno in pratica per il foro esterno, del quale sempre si parla, viene comunemente riprouato questo dubbio, ogni volta che nõ ostasse vna totale certezza, che la tratta non si potesse empire, nè potesse auere il suo fine, conforme più distintamẽte si discorre nel Teatro. A

A
Nel disc. I. di questo titolo.

Per la stessa ragione d'auere poca pratica della materia, alcuni Scrittori non capiscono, come possano esser leciti i recambij, ne i quali si mettono in capitale gl'interessi, li quali siano corsi nel cambio antecedente, e così successiuamente di mano in mano, siche sia vna specie di moltiplico, & vna continua, e moltiplicata superfetazione dè frutti delli frutti, con quell'anatocismo, il quale viene espressamente dannato dall'istessa legge ciuile, che permette l'vsure, molto più dalla canonica, la quale con tanto rigore indifferentemente le proibisce.

4

Questo però contiene anche vn'equiuoco, la discifrazione del quale nasce dall'istessa risposta di sopra accennata, circa la continuazione; Et anche da quel che si è detto di sopra nel capitolo secondo, dichiarando la cagione degl'interessi de i cambij; Cioè che si dice interesse, ò frutto, per vn nostro modo d'intendere, mà in effetto non vi cade questo termine di frutto, ouero d'vsure, essendo tutto capitale, cioè prezzo della moneta in quel luogo, nel quale si deue pagare, siche riceuendosi cento, si deuono restituire cento, mà la diuersità del luo-

go, ouero quella della moneta cagiona che quei cento in vn luogo, vagliono più in vn'altro; E per conseguenza, quando si fà il recambio, non si dice mettere il frutto in capitale, mà si dice ricambiare il capitale di quel che importa l'adempimento della tratta in quel luogo, con la sudetta forma della ricorsa, come se essendosi effettiuamente pagato quel denaro in fiera, si fosse iui dato di nuouo à cambio ad vn'altro per Roma, ò per vn'altro luogo, mentre tutto diuenta capitale. B

B
Nel disc.3. di questo titolo.

5

Credono anche i medesimi Scrittori, che sia illecito, e simulato quel cambio, che si faccia da quella persona, la quale, non essendo negoziante, riceua il denaro per valersene per altri debiti, ouero per altre occorrenze, siche sia certo il creditore, che il debitore non sia per cambiare quella moneta in piazza, & iui realmente empir la tratta; Perloche dicono, che il tutto sia vna finzione, & vna nuda formalità di carte, e di conti, senza che vi corra denaro alcuno, per fraudar l'vsure; Mà parimente questo dubbio nasce dall'istessa causa della poca pratica della materia; Atteso che, rispetto al non correre denaro effettiuo, mà che passi il tutto con cartelle, e con conti, è cosa ordinaria, e connaturale trà negozianti per maggior comodità, siche il tutto passa trà loro con piccole cartuccie, ouero per via di contraposizioni di partite, così richiedendo la maggior comodità del negozio in

tutti

tutti gli altri contratti, & occorrenze, anche quando si tratta di douer fare dè pagamenti effettiui.

E quanto all'altro dubbio, che colui, il quale piglia il denaro, non sia per cambiarlo, mà per valersene in altre occorrenze; Ciò parimente nasce dalla poca pratica, la qual'è madre di molti equiuoci in questa materia; Atteso che la difficoltà può entrare, quando si tratta di quel cambio, che si dice proprio, e diretto, solito farsi ordinariamente con vna tratta, senz'altro giro, cioè che si dia il denaro al negoziante in vn luogo, ad effetto di cãbiarlo per vn'altro, siche vi cõcorra vn cõtratto solo; Attesoche se quello che dà il denaro à tal'effetto, sia certo, che quello che lo riceue non sia negoziante, ne abbia denaro, ò corrispondente nel luogo doue si deue empire la tratta, siche abbia di certo à ritornar voto, in tal caso si può dire, che sia vn'atto finto per fraudare l'vsure; Mà non già quando, valendosi bene del denaro che si riceue, in altri vsi, vi sia nondimeno la possibilità d'empire, ouero di fare empire la tratta con altri effetti, non essendoui bisogno alcuno di douersi cambiare lo stesso denaro indiuiduale; Et in questi termini, oueramente in questo caso si deuono intendere coloro, li quali promouono questa difficoltà.

Mà questa difficoltà nõ entra quãdo si tratta dell' altra specie di cãbio, il quale à differenza dell'antecedente, si chiama obliquo, cioè che contiene più

con-

contratti cōforme più diſtintamente ſi và diſcorrē-
6 do nel Teatro; Cioè, che Tizio auendo biſogno di denaro per alcune ſue occorrenze, ne auendo animo, ò modo di fare il cābiatore per piazza, ò fiera, cerca d'auerlo da vn'altro che ſia negoziante, ò nò, in preſtito per reſtituircelo frà qualche tempo; Mà perche quello che dà il denaro non è ſolito tenerlo ozioſo, e l'hà deſtinato à queſta negoziazione, ò trafico di cambij per empire le tratte, però l'iſteſſo Tizio mutuatario, per indennità del mutuante, & acciò non patiſca per cauſa del piacere, che gli fà, la perdita di quel guadagno, che potrebbe fare con queſto trafico, gli dà facoltà di pigliare altretanto denaro à cambio da altri, & anche da ſe ſteſſo, á ſuo conto, & intereſſe; O pure l'iſteſſo mutuatario aſſume in ſe queſto peſo, conforme di ſopra ſi è accennato; E per conſeguenza l'atto contiene più contratti, cioè il primo del mutuo di quel denaro, che s'impreſta per valerſene il mutuatario in altre occorrenze, e non per cambiare; Il ſecondo contratto è del mādato á pigliare l'equiualente á cambio per rinfrancamento del danno come ſopra; Et il terzo è il contratto del cambio, che dopoi ſi faccia quando tal mandato ſi conſuma, ouero s'eſercita, ſiche il cambio non cade ſopra quel denaro, che ſi dà con diuerſo contratto di mutuo, má cade ſopra l'equiualente che ſi piglia da altri, ò da ſe ſteſſo, come rappreſentante vna perſona

diuer-

diuerſa, per il ſudetto fine dell'indennità del mutuante, acciò queſto ne caui quei vtili, che aurebbe portato il ſuo denaro, quando non l'aueſſe impreſtato, má l'aueſſe negoziato; Appunto come, ſe auendo Sempronio deſtinato il denaro in compra di luoghi dè monti, ouero di altri effetti ſimili, e Tizio auendo biſogno di denaro, lo richiedeſſe, che ce lo impreſti, má con che lo rinfrancherà di quel frutto, che cauarebbe dall'impiego, conforme ſi è accennato nel titolo antecedente dell'vſure in occaſione di trattare dell'intereſſe del lucro ceſſante, ouero del danno emergente. C

C *Nel diſc. 1. 6. & in altri di queſto titolo.*

E con queſta conſiderazione ceſſano i ſcrupoli delli zelanti, ouero de critici, i quali non intendendo bene la materia, nè auendo pratica alcuna del negozio, má diſcorrendo idealmente, & in aſtratto, dannano queſta ſorte di cambio, che ſi dice di giro, ouero di circolazione, che il tutto ſia finzione per fraudare l'vſure, mentre in occaſione del cambio diretto, & effettiuo che ſi faccia, vi corre quell'intereſſe, che naſce dal prezzo della moneta da luogo á luogo nella maniera che ſi è detto di ſopra nel capitolo ſecondo, e per conſeguenza non ſi fá fraude alcuna all'vſure, ſe quello che dà il denaro, eſige da chi lo riceue in ragione d'intereſſe quel che ſi potrebbe cauare per mezzo di tal negoziazione.

7

Maggiormẽte che oggidì, per quella regola generale,

rale, parimente accennata di ſopra, la quale ſi ſtabiliſce in ogni fiera, e reſpettiuamente in ogni ſettimana di piazza, ſopra il prezzo, ouero l'aggio dell'oro, e della moneta, non vi cadono più quelle difficoltà, che vi cadeano prima dell'introduzione di queſta regola, per la fraude che ſi poteua fare all'vſure nell'eſigere maggior prezzo, ò intereſſe per la ſola ragione del tempo, ouero del maggior biſogno, e della ſuffocazione del debitore, mentre oggi la coſa è ridotta ad vn prezzo publico, e ciuile, ſiche ſi eſclude la fraude, & ogni ſoffocazione.

CAPITOLO QVINTO.

Della differēza trà il cambio di piazza, & il cambio di Fiera, e quale di loro sia il più lecito.

SOMMARIO.

1 *Ella parola* piazza, *che cosa significa generalmente.*
2 *E che cosa significa trà negozianti in questa materia dè cambij.*
3 *Della parola* Fiera.
4 *Delle diuerse specie di fiere, e di mercati.*
5 *Dell'introduzione delle fiere d'Italia per i cambij.*
6 *Delle differenze trà li cambij di piazza, e quelli di fiera, e della prima differenza del tempo.*
7 *Della differenza della moneta.*
8 *Della differenza circa il minor sospetto di fraude.*
9 *Della differenza circa il monopolio.*
10 *Dell'altra circa la regola del prezzo.*
11 *Della distinzione dè cambij regolari, & irregolari.*
12 *Che li cambij di piazza siano leciti.*

13 *Che siano più antichi più necessarij, e più reali di quelli di fiera, e dell'introduzione di questi di fiera.*

14 *Se essendo eccessiui, si debbano moderare.*

CAP. V.

A parola *Piazza*, in lingua Italiana, vuol dir l'istesso, che la parola *Platea* in lingua latina, la quale, così appresso li Giurisconsulti, come anche appresso i Gramatici, significa vn luogo publico destinato per la radunanza degli abitatori del luogo, per il commercio, e per la conuersazione, & anche per la contrattazione dè vittuali, e dell'altre cose per l'vso vmano; Et anche à somiglianza, per vn'vso comune di parlare, conuiene à quei larghi, ouero spazij, li quali siano auanti le Chiese, ouero auanti li palazzi, nella maniera che si è accennato nella materia dè regali, in occasione di trattare delle strade, e delle piazze publiche. A

1

A *Nel lib. 2. dè Regali nelli discorsi 135. & 142.*

All'effetto però dè cambij, questa parola è stata introdotta dall'vso dè negozianti, e significa quelle Città, ò luoghi mercantili, ne i quali per la moltiplicità dè negozianti, sia verificabile quella paro-

2

parola legale, che in Italiano si dice foro dè mercanti, deriuata dalla parola latina *Forus*; Che però questi luoghi si dicono piazze,à differenza dè luoghi piccoli, ò non mercantili, ne i quali questo foro dè mercanti non sia verificabile, siche non ne risultino quegli effetti, che per questa materia dè cambij sogliono nascere dalla congrega de medesimi mercanti, come per vna specie di vniuersità, e particolarmente per stabilire ne i tempi soliti il prezzo dell'aggio delli scudi d'oro delle stampe, il qual'è il regolatore della materia, dipendendo la regolazione del prezzo dalla maggiore, ò minore abondanza del danaro, e respettiuamente delle tratte, e da altre contingenze, che però il cambio, che si fà in queste Città, ò luoghi mercantili si dice di piazza.

Quãto poi all'altro di fiera; Questa parola è deriuata dall'altra parola latina *Feria*, la quale così appresso i Gramatici, come anche appresso li Giurisc͂osulti significa vna cosa diuersa, cioè quei giorni, li quali, ò per qualche solennità spirituale,ò per altra contingenza profana, sono destinati agli ozij, & alle vacanze dè negozij; E da ciò probabilmente è deriuato, che l'istesso vocabolo si sia reso commune à quelle radunanze publiche, che si fanno ne tempi stabiliti per la contrattazione delle merci,e dell'altre cose spettanti all'vso vmano, che diciamo fiere,ouero mercati,cioè che auessero prin

3

cipio da quella vendita d'alcune cose, che si suol fare dagli artegiani, ò riuenditori per antica vsanza, nell'atrio, ouero nella piazza di quella Chiesa, ò di quel Tempio, nel quale si faccia la solennità, la qual'è causa della feria, ouero della vacanza di quel giorno; Mà nella nostra lingua Italiana, per distinguere le diuerse significazioni di questo vocabolo, la parola latina *feria*, si esplica in volgare nella stessa maniera, quando si voglia significare la vacanza dè negozij forensi, siche si dice anche feria, e per quest'altra significazione si dice fiera; E se bene questo vocabolo fiera in Italiano, significa ancora quel che in latino significa il vocabolo *fera* per dinotare vna bestia mansueta, ò non mansueta, nella maniera che i Giuristi la distinguono; Nondimeno, secondo la materia, della quale si parla, riesce molto facile questa contradistinzione.

Sono però le fiere di due sorti all'effetto di che si tratta, vna cioè di quelle, che secondo la sudetta 4 introduzione in occasione del concorso dè popoli per qualche diuozione, ò festa, si fanno principalmente per la contrattazione delle merci, e degli animali, & anche dè vittuali, che in lingua latina si esplicano con la parola, ò vocabolo *nundinæ*, & in Italia diciamo anche mercato, che parimente viene in latino, e particolarmente trà Giuristi; E sono quelle fiere, delle quali si hà tanto frequen-

te l'vſo in Italia, quaſi in ogni Città, ò luogo, vna, ò più volte l'anno, in occaſione di qualche ſolennità, e che per vſo comune di parlare ſi dicono fiere publiche, per diſtinguerle da quei mercati priuati, che in ciaſcun luogo ſi ſogliono fare ogni ſettimana, oueramente ogni feſta, conforme ſi è diſcorſo nella materia dè regali, nella quale ſi tratta di queſte fiere per eſſer di ragione regale, ſiche per loro ſi ſtima neceſſaria l'autorità del Principe ſourano. B

B
Nel detto lib. 2. dè Regali nelli diſc. 131. & 132.

E l'altre fiere ſono quelle che principalmente ſono deſtinate per la congrega dè mercanti à queſt' effetto di regolare i cambij, e le tratte delle monete, che conuiene fare trà diuerſe prouincie, e paeſi, per mantenimento del commercio, & anche per la comunicazione delle merci, e dell'altre coſe che biſognano; Atteſo che auendo la natura diſtribuite le ſue grazie à diuerſi paeſi, dando ad vno l'abondãza d'alcune coſe, che l'hà denegata agli altri; Però per mezzo di queſto commercio, l'vmana induſtria hà introdotto, che in ciaſcun luogo, e paeſe ſi poſſa godere di tutte quelle coſe, le quali la natura hà ſcompartito trà diuerſi.

L'vſo dunque di queſte fiere dè mercati per il principal effetto dè cambij, fù da alcuni ſecoli, anche per il cõmercio della noſtra Italia, introdotto in due Città, vna cioè della Francia, che ſi dice Lione, e l'altra nella Borgogna che ſi dice Biſanzone;

5

Mà.

Mà perche la rottura delle guerre trà Principi, & alcune altre contingenze di quei tempi rendeuano incomodo il negozio nelli ſudetti luoghi, e particolarmente in quello di Lione; Quindi ſeguì, che circa il principio del ſecolo paſſato, i negozianti Italiani, e particolarmente quelli dell'induſtrioſiſſima nazione Genoueſe, introduſſero queſte fiere nell'Italia, cioè in Noui luogo della Liguria, & in Piacenza luogo della Lombardia, per queſto effetto dè cambij, come in luoghi ſorrogati à i detti di Lione, e di Biſanzone C; Si che ſe bene per le fiere, che in tutti i tempi dell'anno molto frequentemente ſi fanno quaſi in tutte le parti d'Italia, ſi fanno delle tratte, e dè cambij; Nondimeno queſti ſono di quella ſpecie di cambij locali per sẽplice tratta, che finiſcono ſubito, e non riguarda queſt'altra ſpecie della circolazione, ſiche ſono più toſto ſpecie di cambij di piazza.

C *Nel diſc. 1. & 27. di queſto titolo.*

6 Molte differenze corrono trà queſte due ſorte di cambij di piazza, e di fiera; Primieramente cioè ſopra il tempo, atteſo che le fiere ſi fanno quattro volte l'anno, ſiche il termine di ciaſcuna è di trè meſi, chiamandoſi; De Santi; D'Apparizione; Di Paſqua; E d'Agoſto; che all'incontro ne i cãbij di piazza non ſi dà queſta regola certa, potendo girare molte volte ſecondo la maggiore, e minor vicinanza trà vna piazza, e l'altra; Ordinariamente però, parlando della pratica della piazza di

Roma, la quale ſuol cambiare per Venezia, e per Napoli, calcolando il tempo che corre per l'acceſſo, e riceſſo, e per il termine douuto, ſi fà conto che ſi dupplica, e forſi d'auuantaggio, cioè che ragguagliatamente giri otto, ò noue volte l'anno, il che cagiona qualche maggior' intereſſe per riſpetto delle prouiſioni, che in tal modo ſono maggiori. D

D *Nè luoghi ſudetti.*

Differiſcono ſecondariamente nella ſpecie della moneta, póiche nelli cambij di piazza, corre la moneta vera del paeſe di ſcudi di moneta, ò di ducati, ò al più in qualche paeſe la moneta imaginaria di lire, la quale hà il prezzo certo, che regola il commercio cotidiano di tutti indifferentemente con i ſcudi d'oro veri delle quattro ſtampe nuoue correnti, ſiche conforme ſi è accennato di ſopra al capitolo ſecondo l'intereſſe del cambio, maggiore, ò minore, dipende da vna traſmutazione che ſi fà dalla moneta paeſana allo ſcudo d'oro; Mà in fiera corre vna certa ſpecie di ſcudi d'oro imaginarij, li quali ſi dicono di marche, e queſti ſi comprano, ouero ſi cambiano con li ſcudi d'oro veri, ſiche vengono à farſi due traſmutazioni. E

7

E *Ne luoghi ſudetti.*

La terza differenza ſi cõſidera in vna certa maggior ſicurezza della realtà ſopra il corſo dè ſpacci, che ſia in fiera, di quel che ſia per le piazze, in riguardo che per vna perſona à ciò deputata, come per vna ſpecie d'officiale, nel cõcorſo di tutti i ne-

8

go-

gozianti, in ogni fiera ſi fà il bilancio, nel quale ſi notano tutte le tratte,oueramente tutti i ſpacci,che ſono corſi,in maniera che (conforme ſi è detto nel capitolo antecedēte) queſto bilancio viene ſtimato come vna ſpecie di protocollo, col quale ſi poſſono formare di nuouo i ſpacci, anche doppo qualche tempo, quando i primi foſſero ſmarriti, ſiche non ſi può dare alterazione, nè fraude d'antidata, ò di ſuppoſizione; Che all'incontro per le piazze ciaſcuno fà le ſue note particolari, ſiche facilmente ſi può dare queſta fraude. F

F
Nel diſcorſo 1.

Per quarto ſi conſidera, che per le piazze ſi poſſano più facilmente praticare i monopolij, di quel che ſi poſſa fare in fiera, nell'aſciugare al poſſibile la piazza di moneta, e nel faruì colare gran quantità di tratte, mentre da queſte circoſtanze reſpettiuamente dipende l'alterazione della maggiore, ò minore valutazione dell'oro, ouero dell'aggio, e per conſeguenza il maggiore intereſſe del debitore.

9

E per vltimo, oltre certe altre ſottili, e picciole differenze, la più conſiderabile è quella, che ſi ſcorgea anticamente, e che daua maggior occaſione à gli Scrittori di quei tempi di dubitare della validità del circolo dè cambij per le piazze, ſenza miſtura delle fiere, cioè che nelle piazze nõ ſi faceſſe quella taſſa generale, & vniforme col prezzo dell'oro, ouero dell'aggio, che ſi fà in fiera dalla congrega dè negozianti, come da vn publico foro, che però il

10

il tutto dipenda dalla conuenzione delle Parti, ſopra la quale vi poſſono eſſere degl'inganni, ed anche vi può eſſere l'vſura per la ſuffocazione del debitore biſognoſo, e per il maggiore, ò minor termine, che ſi ſtabiliſſe, conforme ſi è accennato di ſopra nel capitolo ſecondo. G

G *Nell'iſteſſo diſcorſo 1. e 27.*

Che però da alcuni Scrittori moderni ſi è data la diſtinzione dè cābij regolari, & irregolari; Chiamando regolari quei di fiera per auere la ſudetta regola generale, & vniforme; Et all'incontro irregolari quei di piazza, per non auerla.

11

Per queſte differenze dunque, alcuni Scrittori dannano, e ſtimano illeciti queſti cambij circolari per le piazze ſolamente, approuando per leciti, e per validi quei di fiera, ò almeno i miſti, cioè da vna piazza alla fiera, e dalla fiera all'altra piazza, ſiche trà vna piazza, e l'altra, vi ſia la miſtura della fiera, come regolatrice del prezzo; Mà eſſendo ſtato nell'età noſtra nella Corte di Roma acremente diſputato queſto punto, in occaſione di caſo ſeguito, in negozio di qualche graue importanza; Così in Rota come anche in Signatura di Grazia, è ſtato più volte fermamente deciſo, ſiche oggidì reſta coſa ſtabilita, che i cambij di piazza ſiano egualmente validi, e leciti, come quei di fiera, ſenza differenza alcuna; Non ſolamente perche la più volte accennata Bolla Piana, la quale è la legge regolatrice della materia, parla indifferentemēte dell'

12

vna, e dell'altra ſorte dè cambij,e ſenza coſtituirui differenza alcuna, vi ſtabiliſce egualmente i requiſiti neceſſarij per la realtà per diſtinguergli da i ſecchi, con l'egual proibizione della continuazione; Come ancora perche,in occaſione delle ſudette diſpute più pienamente accennate nel Teatro,ſi cõſiderauano diuerſe ragioni,per le quali più toſto potrebbe cadere qualche dubbio ſopra la validità di quei di fiera. H

H *Nel diſc.1. di queſto titolo.*

Primieramente,badando all'origine, mẽtre quei 13 di piazza chiamati originariamente locali,ſono sẽza dubbio più antichi, ſiche ne trattano i primi maeſtri, & Interpreti della legge; Et anche i più antichi Scrittori, e maeſtri della Teologia morale.

Secondariamente per la maggior neceſſità, e comodità dell'vmano commercio; Mentre per le ragioni accennate di ſopra nel capitolo primo, il Mondo hà quaſi preciſa neceſſità di queſt'vſo di cambij di piazza trà vna Città e l'altra, ouero trà vna Prouincia,e l'altra; Che all'incontro,ſi potrebbe ſtare beniſſimo ſenza queſte fiere cambiatorie, conforme particolarmente in Italia, ſenza di loro ſi è viſſuto tanti ſecoli, eſſendo queſte fiere in Italia moderne verſo il principio del ſecolo paſſato; cioè circa l'anno 1527.; Poiche ſe bene per prima, anche i negozianti Italiani cambiauano per le ſudette fiere di Lione, e di Biſanzone, conforme anche oggidì alle volte occorre,ſecondo la qualità dè

ne-

negozij, e dè negozianti, nondimeno l'vſo era di gran lunga più raro; E nondimeno anche le ſudette fiere fuori d'Italia ſono più moderne per molti ſecoli di quel che foſſe l'introduzione dell'vſo del cambio locale per le piazze.

E terzo ſopra tutto, per la doppia finzione, che corre ne i cambij di fiera, e non in quei di piazza; Vna cioè circa la moneta, mentre per le piazze ſi cambia con ſcudi d'oro veri, ò con monete vere, & effettiue, e per le fiere con ſcudi imaginarij di marche; E l'altra che per le piazze la ragione di cambiare viene appoggiata ad vn principio di verità, cioè che il denaro, il quale s'abbia in vn luogo, biſogna, ò comple auerlo nell'altro per l'acquiſto delle merci, e d'altre robbe da traſportarſi da vn luogo all'altro, acciò (conforme ſi è detto di ſopra) per tal mezzo tutti godano di quelle coſe, che la natura hà ſcompartite in diuerſi paeſi; Mà ciò non ſi conſidera in queſti cambij di fiere, li quali pare che abbiano più dell'ideale, ò dell'imaginario, eſſendo introdotte per queſto ſolo fine del giro dè cambij, ſiche non ſono come le altre fiere effettiue, per le quali biſogna cambiare la moneta per comprarui delle mercanzie; E forſe ciò fù cauſa dell'introduzione di queſti cambij per le ſudette fiere più antiche, e particolarmente per quella di Lione per il concorſo grande delle merci, che compliua comprare per traſportarle in Italia;

Che però è troppo improprio il dire, che si debba stimare lecito quell'atto, il quale maggiormente si allontana dalla verità naturale, e che contiene maggior finzione. I

I
Nel detto disc. 1

E ben vero, che riuscendo li cambij di piazza più graui, particolarmente per la moltiplicazione delle prouisioni, e per altri rispetti cagionati dalla contingenza dè tempi, e dall'vso dè negozianti, quindi segue, che questa strada sia molto poco frequentata; E quando si tenga, e che il caso porti, che gl'interessi riescano troppo esorbitanti, in tal caso, per vna certa nō scritta equità, è solito d'interporre qualche arbitrio per vn'onesta moderazione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, L doue in occorrenza il curioso si potrà maggiormēte sodisfare, poiche sarebbe troppo noiosa digressione il voler quiui esaminare per minuto le ragioni di questa moderazione, e quando, e come si debba praticare, non cagionandosi dall' eccesso degl'interessi, l'vsura, nè l'infezzione dell' atto, conforme si discorre nel capitolo seguente.

14

L
Nell' istesso discorso 1. e nel supplemento.

La maggior ragione di dubitare di questi cambij di piazza, consiste nell'vltima differenza accēnata di sopra, cioè della regola del prezzo generale, & vniforme, che anticamente si daua in vna specie di cambij, e non nell'altra; Mà oggidì questa ragione non camina, essendosi anche per le piazze introdotta la stessa regola di stabilire il prezzo vni-

for-

forme, e generale ogni settimana col fare le liste, conforme già si è accennato; E per conseguenza si scuopre chiara la sciocchezza di quei moderni scrittori, li quali non auendo pratica alcuna della materia, e senza discorso, nè raziocinio alcuno, mà secondo la moderna vsanza di copiare, oueramẽte di riferire gli antichi, caminando alla cieca con le loro autorità senza distinguere i tempi, e senza considerare, che coloro secondo quell'vso parlarono bene, mà essi parlano male; Nè perche vn'atto possa essere soggetto alle fraudi, & alle falsità, si può inferire, che generalmente si debba stimare illecito, mẽtre in tutte le azioni vmane, anche per via di testamenti, e d'istromenti publici, ouero di Bolle, e di Priuilegij, può accadere l'istessa possibilità di fraude, e di falsità, & alle volte di fatto si pratica, mà non perciò segue, che questi atti siano generalmente riprouati. M.

M *Nell'istesso discorso 1.*

C A-

CAPITOLO SESTO.

Delli cambij limitati, & in che maniera camini queſta limitazione; Et anche degli eccesſiui e ſe eſigendoſi più di quello ch'importino, vadano reſtituiti, ouero imputati, & in che modo.

SOMMARIO.

1 *QVal differenza ſia tra li cambij limitati, e li correnti.*
2 *Della forma dè cambij limitati, e delle conſeguenze che ne riſultano.*
3 *Donde naſcano gli equiuoci, e le diſpute in queſta materia.*
4 *Che coſa ſi faccia dall'Autore.*
5 *Delli diuerſi modi, e patti dè cambij limitati.*
6 *Se ſia luogo alla ſcaletta, & all'imputazione quando ſi eſigano i cambij più di quel che ſiano corſi.*
7 *Quãdo nel cambio entri l'ingiuſtizia, ouero l'vſura.*
8 *Quando anche il creditore ſia ſcuſato da reſtituire l'eſatto di più.*

9 *Se vaglia il patto ne cambij limitati, che quel di più d'vn'anno compra quel di meno dell'altr'anno.*

10 *E se vaglia vna tassa ferma senza badare al più, & al meno.*

11 *Se vaglia il patto, che non pagandosi i cambij limitati, siano douuti i correnti.*

12 *Se nel caso di questo patto vi bisogni l'interpellazione.*

CAP. VI.

1 ANcorche in pratica, comunemente corra la distinzione, trà i cambij correnti, & i limitati, tra i quali, secondo le contingenze dè tempi si suole scorgere qualche notabile differenza, particolarmente per l'aumento, che ne i correnti cagionano i recambij; Nondimeno questa non è distinzione legale, la quale costituisca vna specie diuersa di contratti, ò di cambij di diuersa natura, nella maniera che si dà la distinzione, trà i reali, e li secchi; Oueramente tra li plateali, & i nundinali, mà nell'istessa specie di plateali, ò nundinali, respettiuamente, col presupposto della realtà, si dà questa distinzione per vn nostro modo d'intendere, cioè che nell'istesso cambio identifico di piazza,

ò di

ò di fiera rispettiuamente, quando si faccia semplicemente, e senz' altra tassa fra le Parti, si dice cambio corrente, cioè che gl'interessi dè cambij di ciascuna fiera, ouero di ciascun termine di piazza, siano douuti nella maniera che corrono, e secondo la più volte accennata variazione, la quale nasce dall' euentualità del prezzo maggiore, ò minore dell' oro, e che in tal maniera se ne faccia il ragguaglio à capo d'anno.

Mà perche coloro, li quali pigliano il denaro à cãbio, non vogliono stare soggetti à quest'euentualità, la quale alle volte, per moti di guerra, ò per altri accidenti, suol cagionare alterazioni notabili; Però vogliono fare il cambio limitato, cioè di tassare d'accordo vna somma certa, per esempio del quattro, ò del cinque per cento à capo d'anno, sì che corrano in qualsiuoglia maniera gl'interessi dè cambij, non possano passare questa somma, in maniera che il di più, s'intenda rimesso, e condonato al debitore.

Però ciò non altera la natura del contratto, sì che sarà cambio ordinario, e corrente, come tutti gli altri, e si continueranno gl'interessi nella stessa maniera, mà solamente vi si scorge la differenza di questa remissione, che'l creditore faccia al debitore di quel di più. A

A *Nel disc. 6. di questo titolo, & in molti altri seguenti.*

L'ordinaria forma di fare questo cãbio limitato, e particolarmente in Roma (doue senza sapersi il per-

perche questa materia viene regolata con qualche rigore, come se fosse vsuraria, e forse contro l'vso comune di tutta Europa, contiene vna certa inegualità, che li Giuristi dicono claudicazione, frà il creditore, & il debitore; Cioè, che se gl'interessi de cambij, computate le prouisioni, & ogn' altra cosa fossero maggiori della somma tassata, s'intendono rimessi al debitore, nè si può dal creditore pretendere da vantaggio di quel che si sia stabilito; Mà all'incontro, se in ciascun' anno non arriuassero à quel segno, non si possa dimandare, nè esigere se non quel che sia realmente corso; A tal segno che, con la solita santa simplicità, si crede per alcuni, che quando non si faccia tal' espressione, mà che semplicemente si dica, che i cambij debbano essere alla ragione di tanto per cento à capo d'anno, si debba dire contratto vsurario, quasi che sia vn dare il guadagno certo, il qual'è proibito in questo contratto, come quello che viene saluato dall'incertezza, conforme altroue di sopra si è accennato. B

B
Ne luoghi accennati.

Come ancora si crede, che se il caso portasse, che il creditore, senza badare diligentemēte à quel che in ciascun' anno i cambij siano corsi, esigesse quest' interessi nella somma stabilita, la qual fosse in qualche poco eccedente, vogliono che quel di più, come vsura vada subito per operazione della legge computato nella sorte principale, e così successi-

uamente anno per anno, ò pagamento per pagamento, in maniera, che vi entri quello ſcomputo, ouero imputazione, che volgarmente ſi dice per via della ſcaletta.

Per non eſſere queſta materia conoſciuta dalla ragione comune, ciuile, e canonica, ne meno trattata da quei primi maeſtri Ciuiliſti, ò Canoniſti, li quali trattarono le materie ſcientificamente per quelli termini veri, li quali oggidì ſono banditi appreſſo i moderni, non può darſi in ciò vna regola certa, mentre ciaſcuno ſi figura le coſe à ſuo modo, e non eſſendo materia bene inteſa, ſe non da negozianti più che verſati, e pratici nel negozio, ciaſcuno ſi figura le coſe à ſuo modo, e ſi pigliano degli equiuoci groſſi, confondendo gli vni termini con gli altri; Conforme occorre ancora in alcune queſtioni di ſopra accennate, & in altre da accennarſi ne i capitoli ſeguenti, ſiche pare che ſi debba ſtimare paradoſſo, e coſa marauiglioſa, che ſi ritrouino nel Mondo perſone, le quali diano il loro denaro con queſto contratto in quei paeſi, ne i quali la materia viene regolata con le ſuperſtizioni dè Giuriſti, li quali ſono poco pratici del negozio; Atteſo che à capo di qualche tempo, l'auer dato il ſuo denaro, e l'auere ſouuenuto l'amico nel biſogno, ſerue per trauagliarlo di diſpendioſa, e penoſa lite, e di farlo trouare ſenza il ſuo capitale, così minutamente anno per anno conſumato col

pre-

presupposto che fossero frutti leciti, e che per altro non si sarebbbono spesi, contro ogni verisimilitudine, e per vna certa sottigliezza, la quale pizzica del giudaismo, quando veramente il contratto nella sua sostanza sia lecito e reale, siche nel creditore non vi sia vna positiua malizia, di commettere l'vsura, mà che nasca dalle sottigliezze, e superstizioni dè Giuristi.

Che però non essendo la materia capace d'vna 4 regola certa e generale, e scorgendouisi vna gran varietà d'opinioni, la qual nasce dalla solita cagione della tante volte accennata diuersità dè ceruelli, ne segue, che nō si può far'altro, che solamente discorrere dè proprij sentimenti, per vn certo lume, ouero per vna scorta à non professori della materia, senza fermare cosa alcuna, & in forma di semplice discorso, lasciando la verità al suo luogo, e ciascuno in libertà di seguitare quell'opinione, che gli paia più probabile, conforme tante volte si è protestato.

Col presupposto dunque, che si tratti di cambio reale, e lecito, siche siano douuti quell'interessi, li quali realmente corrono per l'interuento delle lettere, ouero dè spacci, secondo la Bolla Piana; Oueramente che si debbano auere per interuenuti, conforme occorre quando il debitore se ne assume in se il peso, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo terzo, mentre quando (cessando questa circostanza) si tratta di cambio secco, non

entrano queste ispezioni, del più, ò del meno, e se vi sia eccesso, ò nò, atteso che in tal caso, veramente non si dice cambio, mà vn semplice mutuo vsurario da non produrre frutto, nè interesse di sorte alcuna.

In più maniere può seguire questa tassa; Primieramente nell'accennata di sopra, che ordinariamente si vsa in Roma, cioè che s'intenda quando gl' interessi siano maggiori, siche il di più s'intenda rimesso, mà non già quando siano minori, nel qual caso non si può esigere se non quel che veramente sia corso; Secondariamente che si stabilisca generalmente vna tassa certa, come per vna specie di cōcordia, ad vtile, & à danno comune, così nel caso, che gl'interessi fossero maggiori, come nell'altro che fossero minori; E terzo, che facendosi nella prima maniera, si faccia il patto, che quel che in vn'anno si rimette del di più che corressero gl' interessi, vada compensato con quel dimeno, che in vn'altro anno corresse.

Nel primo caso, non cade dubbio alcuno sopra la validità, mentre il patto è vantaggioso al debitore, & è pregiudiziale al creditore; Mà solamente occorre il dubbio, quando non sapendo il creditore quel che realmente corrano i cambij, abbia per qualche tempo continuato ad esigere l'interesse, ouero li frutti secondo la somma limitata, la quale riesca eccessiua, se quel di più vada imputato nel

capi-

capitale, ſiche ſi faccia l'accennata ſcaletta; Oueramente che vada ſolamente ciò reſtituito, quando il debitore ne faccia iſtanza, come per vna repetizione dell'indebito, ò pure che ne anche ſia luogo à queſta reſtituzione.

Et in ciò, diſcorrendo (conforme ſi è detto) ſecondo i proprij ſentimenti, pare che ſi debba caminare con la diſtinzione dè caſi, cioè ſe il peſo, e la cura di cambiare ſia del creditore, ò reſpettiuamẽte del debitore, ſecondo la diſtinzione accennata di ſopra nel capitolo terzo; Atteſo che, quando ſia del creditore, il quale abbia fatto correre i ſpacci, e ſenza i quali non potrebbe pretendere coſa alcuna, in tal caſo, non auendo ſcuſa che non abbia ſaputo il corſo dè cambij, e quel che abbiano importato, pare che vi ſia la chiara mala fede, in auere eſatto quel di più, e per conſeguenza, che ſia luogo all'imputazione con la ſcaletta.

Tuttauia, ciò non oſtante, pare che nè anche debba entrare queſto rigore dell'imputazione con la ſcaletta, mà che ſolamente ſia luogo alla reſtituzione dell'eſatto di più, mentre il rigore dell'imputazione, camina in odio dell'vſure, e quando ſi tratta di materia vſuraria; Mà non già quando, ceſsãdo l'infezzione vſuraria, l'ecceſſo riguarda ſolamente l'ingiuſtizia, oueramẽte l'indebito, mentre in tal caſo ſi deue caminare con li termini della repetizione dell'indebito, e non con quelli dell'imputa-

putazione; E questo è il caso, mentre, conforme si è accennato più volte nell'antecedente titolo dell'vsure, queste non si danno senza il mutuo, vero, 7 ò interpretatiuo, cioè che essendosi dato il denaro sotto nome d'altro contratto lecito, questo sia concepito in tal forma, che si corrompa la sua natura, ouero la sua sostanza, siche si trasformi in vn contratto diuerso di mutuo, (e perciò si dice interpretatiuo); Mà quando il contratto ritenga la sua sostanza, siche sia valido nel suo genere, e che sia abile à produrre li frutti, ò gl'interessi leciti fino ad vn certo segno, in tal caso, il di più importerà lesione, & offesa della giustizia, e per consseguenza vn'indebito, mà nõ l'vsura, mentre questa si dice di natura malignante, la qual corrompe tutto l'atto, e la sua sostanza, facendolo passare, (come si è detto) in vn contratto diuerso di mutuo, per il quale non si può riceuere cosa alcuna per piccola che sia, siche non vi cade la differenza del più, e del meno; Che però si crede che sia improprio il caminare in ciò con li termini dell'vsure, li quali entrano in questa materia di cambij in vno dè due casi; Vno cioè che si tratti di cambij secchi, come sopra; E l'altro che si tratti d'interessi conuenzionali, alterati per la sola ragione della maggior dilazione, siche vi sia il mutuo implicito nella maniera, che si è discorso nel capitolo secondo.

Anzi, che anche in questo caso si può verificare

la

8 la giuſta ſcuſa del creditore, ſiche nè meno ſia luogo alla reſtituzione, ouero alla ripetizione dell'indebito già conſumato con buona fede, in maniera, che non vi ſia la locupletazione preeſiſtente; Cioè che, ſe bene ſi ſia data à lui la facoltà di cambiare, e di traſmettere i ſpacci, nondimeno, ciò ſia seguito per mezzo di qualche mercante, ò ſcritturale, ſiche realmente, e ſecondo la verità naturale, egli ſia ſtato in buona fede, e ſenza ſapere quel che abbia importato il corſo dè cambij, giuſtamente credeſse, che non paſſaſſe la ſomma limitata.

E ſe bene nella materia vſuraria non ſi dà ſcuſa di buona fede, ò d'ignorãza; Nondimeno, ciò camina in quel difetto, il qual naſce dalla diſpoſizione chiara della legge, e dalla ſola natura dell'atto, il quale ſia in ſoſtanza malo, ſiche ſia vn'ignoranza di legge chiara, la quale non ſi ſtima ſcuſabile, mẽtre facilmente ſi può ſapere, anche dagl'idioti conſultandoſene con i ſauij; Non già quando ſia giuſta ignoranza, ò credulità di fatto, conforme ſi è accennato ancora nel titolo precedẽte dell'vſure. C

C
Nel titolo dell'vſure nel diſc. 17. & in altri dell'iſteſſo titolo, e nel diſc. 28. & in altri di queſto titolo, e nel ſupplemẽto.

Mà ſe il peſo foſſe del debitore, il quale volontariamente abbia pagato al creditore la ſomma conuenuta, ſenza auuiſarlo, che il corſo dè cambij ſia ſtato minore, ſiche il creditore abbia giuſtamente creduto, che non vi foſſe eceſſo alcuno, douendo ſupporre, che il debitore abbia adempito il ſuo peſo aſſunto di mandare i ſpacci, e di tenere i con-

i conti, e per conſeguenza, che ne foſſe informato, e che con tal buona fede abbia conſumati i frutti pagati; In tal caſo, non ſi sà vedere qual ragione, nè legale, nè naturale poſſa mai perſuadere à douere imputare, ò reſtituire tal'eceſſo, mentre la buona fede, non naſce dall'ignoranza della legge, nel creder valido quel contratto, che ſia intrinſecamente illecito, & inualido, mà naſce da vna giuſta ignoranza di fatto.

E ciò maggiormente, quando in tempo della taſſa, i cambij correuano à maggior ſomma, ſiche la limitazione ſi foſſe fatta in grazia del debitore, e che il creditore non foſſe negoziante di profeſſione, ò che per altre circoſtanze aueſſe già certa ſcienza di tempo in tempo, quale ſia ſtato il corſo dè cambij; Appunto come, ſe facendoſi vn cenſo ſopra il fondo, che in quel tempo foſſe capace; ouerametē promettendoſi i frutti recompenſatiui à giuſta proporzione di quel che frutta la robba vēduta, in progreſſo di tempo il frutto riceueſſe diminuzione; Mentre in tal caſo, non potrà il creditore eſigere frutto maggiore di quel che porta la capacità di quel fondo, quando il debitore l'opponga, ò che in altra maniera egli n'abbia la certa ſcienza; Mà ſe il debitore, ſenza opporre coſa alcuna, paga il frutto ſolito, & il creditore, continuando nella buona fede, e nella credulità dello ſtato ſolito, lo prende, e lo conſuma; In tal caſo

pare

pare vna coſa troppo repugnante ad ogni ragione, così legale, come naturale, che doppo vn lungo corſo d'anni, in tal modo debba il debitore fare queſta ſcaletta, & addormentando il creditore, farlo ritrouare (non volendo) priuo d'vn capitale, & anche debitore di qualche ſomma con vna fraude, e ſupplantazione manifeſta.

Anzi quando anche non pagaſſe volontariamẽte, mà sforzato per via giudiziaria, pare che ciò maggiormente confermi la buona fede del creditore, eſſendo molto veriſimile, che il debitore, vedendo che il creditore gli perda il riſpetto, e che ſia vſcito dalle regole della conuenienza, e dell'amoreuolezza, gli aurebbe oppoſto ogni eccezzione, non trouandoſi più fini dialettici, ò metafiſici in aguzzare l'ingegno, di quel che facciano i debitori, contro i loro creditori; Siche il dire il contrario, pare che ſia vn chiaro giudaiſmo leguleico, troppo lontano da ogni ragione, e da ogni vmano diſcorſo. D

D
Ne luoghi di ſopra allegati.

Nel terzo caſo di ſopra diſtinto, cioè del patto, che quel di più che in vn'anno ſi rimette al debitore dè cambij correnti, debba ragguagliare quel dimeno, che occorreſſe in vn'altro anno; Pare che nõ cada niuna probabile ragione di dubitarne, mẽtre ſe il creditore potea lecitamente eſigere tutto il cambio corrente, e non donarne coſa alcuna, non vi è ragione, la quale proibiſca di donarlo, ò di rimetterlo ſotto queſta condizione, atteſo che l'i-

9

ſteſſa legge in alcuni caſi ſtima ragioneuole, e giuſta la compenſazione dell'anno fertile con lo ſterile, con caſi ſimili. E

E
Nel diſc. 17. & in altri di queſto titolo.

La difficoltà maggiore cade nel ſecondo caſo; che ſi ſtabiliſſe vna taſſa vniforme ſenz' auere à badare, ſe i cambij corrano più, ò meno, mentre alcuni ſenza diſcorrere d'altro, col ſolito ſtile di caminare cō le ſole tradizioni, ſtimano paradoſſo il volere ſoſtenere tal conuenzione, quaſi che ſia vn dare il lucro certo, il qual'è proibito nel cambio; Tuttauia, quando con quel diſcorſo ragioneuole, il qual diſtingue gli vomini dalle beſtie, ſi rifletterà bene al punto, purche la taſſa ſia oneſta, e veriſimile con quella regola, che ſi è accennata nel titolo antecedente dell' vſure nel capitolo quarto, e quinto, ſopra la taſſa del futuro guadagno in qualche negozio, ouero ſopra la taſſa, ò ſtabilimento del futuro prezzo incerto dè grani, ò di altre merci, cō la veriſimilitudine, e cō la giuſta proporzione del comodo, e dell'incomodo dell'vno, e dell'altro cōtraente, ſi vedrà che nō vi ſia ragione da dubitarne. F

F
Nell'iſteſſo diſcorſo 17. & in altri, & anche nel ſupplemēto.

Che però il tutto conſiſte in queſta veriſimilitudine, e nella buona fede, che da eſſa naſce, ſecondo le circoſtanze del fatto, ſenza badare alle formalità, con le quali (conforme in detta materia dell' vſure ſi è accennato) ſi rende migliore la cōdizione del triſto, che dell'vomo da bene, il quale camina con vna ſemplicità, e con vna buona

fede,

fede, alla quale si deue principalmente badare, anche se si trattasse del caso più forte di sopra accennato, cioè dell'ignoranza della legge, quando questa fosse giusta, e verisimile, secondo l'esempio accennato nel titolo seguente di quei censi, che si fanno nel Regno di Napoli, senza la forma della pecunia numerata ordinata dalla Bolla Piana, con casi simili.

E perche in questi cambij limitati è solito mettersi il patto, che quando il debitore non pagasse il debito nella sorte, ò ne frutti respettiuamente, ne tempi stabiliti, fossero douuti i cambij alla ragione corrente; Quindi suol cadere in pratica il dubbio, se tal patto vaglia; Nascendo la ragione del dubitare, che ciò sia vna specie di pena côuenzionale, la quale oggidì per l'equità canonica non si esige, conforme nell'antecedente titolo dell'vsure si discorre; Oueramente che vi debba entrare l'altra equità canonica accēnata nel titolo dell'enfiteusi, sopra la purgazione della mora; Mà nè l'vno, nè l'altro dubbio hà sossistenza alcuna, mentre questa non è pena, essendo più tosto vna sottrazione di donatiuo, il quale si fà di quel più, che per altro sarebbe douuto sotto l'adempimēto d'vna condizione; Quando l'esorbitanza dè cambij correnti, ouero qualche altra circostanza non dia giusto motiuo al giudice d'interporre il suo officio, ouero il suo arbitrio, per la moderazione di questo rigore, à somiglianza

11

 dell'

G
Nel disc.6.e 16 & in altri di questo titolo.

dell'altra moderazione accennata di ſopra, quando il caſo portaſſe intereſſi troppo eſorbitanti. G

Credono alcuni, che quando per qualche non adempimento, ſi abbia da fare queſta traſmutazione dalli cambij limitati, alli cambij correnti, vi ſia 12 neceſſaria quella denuncia, ouero intimazione, della quale ſi diſcorre nel capitolo ſeguente; Mà parimente ciò non hà fondamento alcuno probabile di ragione, mentre il debito non muta natura, nè ſi fà paſſaggio da vn contratto all'altro diuerſo, eſſendo ſempre da principio l'iſteſſo cambio corrente, col ſudetto donatiuo d'vna parte nel caſo, che s'adempiſca vna certa condizione, ſiche la ragione è totalmente diuerſa, conforme più diſtintamente ſi và diſcorrendo nel Teatro. H

H
Nel detto disc.6. e 16.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Di diuersi altri dubbij, ò questioni, che occorrono in questa materia, e particolarmente, se, e quando sia necessaria l'interpellazione del debitore per metterlo sotto i cambij; Ouero se la facoltà di pigliare à cãbio, si possa esercitare con se stesso; E se li chierici, e le donne, ò li nobili possano fare questo contratto; E se il medesimo si possa fare senza denaro cõtante per il prezzo di mercanzie, ò per altro debito.

SOMMARIO.

1 *QVando per pigliare à cambio vi bisogni l'interpellazione del debitore.*

2 *La facoltà di pigliare à cambio non s'intende da se stesso.*

3 *Se questa facoltà si possa esercitare per via più rigorosa.*

Se

4 *Se il cambio ſi poſſa fare ſenza contante con altro credito.*

5 *Se la facoltà di cambiare ſpiri per la morte.*

6 *Se poſſano far cambio i chierici, e li ſignori, e le donne.*

CAP. VII.

LE ſopradette, & altre ſimili queſtioni, non riguardano l'eſſenza, ouero l'intrinſeca natura del cambio per la forma della ſudetta Bolla Piana, la quale viene ſtimata la regolatrice della materia, mà più toſto naſcono dalli termini generali della ragion comune, per quella volõtà dè contraenti, che da eſſa ſi preſume; Conforme particolarmente occorre nella prima queſtione circa
1 l'intimazione, ò denuncia; Cioè che ſe per eſempio ſia vno debitore certo d'vn'altro per cauſa di qualche affitto, ò per altra cagione, mà ſi faccia il patto, che non ſeguendo il pagamento nè tempi ſtabiliti, ſia lecito al creditore di metterlo ſotto cambij, e ricambij; In tal caſo ſi deſidera l'intimazione, per la ragione, che il debitore così ammonito, e certificato di queſta volontà del creditore, poſſa penſare à caſi ſuoi, e riſoluerſi di pagare il debito, potendo

tendo per altro credere, ò ſperare, che l creditore foſſe per vſargli qualche ageuolezza, e non valerſi di queſto patto rigoroſo, di metterlo ſotto intereſſi.

E molto più ragioneuolmente, ſi ſtima neceſſaria queſta interpellazione, quando il debito non ſia certo; Come per eſempio, ſecondo la maggior frequenza, occorre quando il mercante faccia la cedula bancaria, obligandoſi di pagare per vn'altro, ſecondo la pratica delle compre, che ſi facciano per la Congregazione dè Baroni, con caſi ſimili ne quali per ordinario nell'iſteſſa cedula, ouero in ſcrittura à parte, ſi ſuol mettere il patto, che à quel mercante, in caſo che ſia coſtretto à pagare, ſia lecito di pigliare il denaro à cambij, e ricambij, ſtimandoſi douere, quando ſegue il caſo del pagamento, che il debitore ne ſia auuiſato, potendo credere, che il caſo non foſſe ſeguito, e che ſapendolo, aurebbe ſodisfatto prontamente, ſenza ſoggettarſi à gl'intereſſi dè cambij, conforme più diſtintamente ſi và diſcorrendo nel Teatro. A

A *Di queſti, & altri caſi ſimili ſi tratta nelli diſcorſi 2. e 14. & in altri.*

Tutto ciò però reſta oggidì ideale, per il patto, il quale ordinariamente ſi ſuole mettere, di rimettere la neceſſità di queſta denuncia, non dubitandoſi della validità di queſto patto; E da ciò naſce, che tal neceſſità non riguarda la forma, ò la natura del cambio, mentre in tal caſo la conuenzione delle Parti non ſarebbe operatiua.

Pari-

Parimente stà riceuuto, almeno per la pratica
2 della Curia Romana, che la facoltà semplicemente data al creditore di pigliare à cambio, s'intenda da altri, e non da se stesso, ogni volta che non si dica espressamente, richiedendosi la special menzione; B Mà resta similmente oggidì cosa ideale per esser solito secondo l'ordinario formolario dè Notari, ò dè Negozianti di esprimere questa facoltà di prendere anche da se stesso.

B
Nel disc. 2. e 11. & in altri.

Cade bene il dubbio, in questo caso, se il creditore debba eleggere la strada più dolce, e di meno
3 interesse, oueramente possa à suo arbitrio eleggere quella ch'egli stimi di maggior suo vtile; E pare, che la decisione dipenda dalle circostanze del fatto di ciascun caso, siche non sia materia capace d'vna regola certa, e generale, conforme in occasione di caso seguito si và discorrendo nel Teatro. C

C
Nel detto disc. 2

Oltre che, la sudetta proposizione, che la facoltà di pigliare à cambio, non s'intenda da se stesso, quando espressamente non si dica; Pare che oggidì contenga vna delle solite formalità, senza alcuna ragione probabile, stante l'introduzione di sopra accennata della tassa generale, & vniforme del prezzo dell'oro, ouero dell'aggio, siche gl'interessi dè cambij sono vniformi tra tutti; Atteso che tal proposizione viene appoggiata á quella ragione, che il creditore, quando non abbia da fare il cambio con se stesso, mà con vn terzo, cercarebbe

be

be vantaggiare la condizione del debitore, e di pigliare i cambij à minor intereſſe, di quel che farebbe per ſe ſteſſo; Atteſo che queſta ragione caminaua anticamente, quando l'intereſſe maggiore, ò minore, dipendea dalla conuenzione delle Parti, mà non camina oggidì, che il prezzo è vniforme per tutti, ſiche importa poco ſe il cambio ſi faccia più con vno, che con vn'altro, eccetto nel caſo ſudetto, d'eleggere vna ſtrada più rigoroſa dell'altra, come per eſempio quella di piazza, e non quella di fiera.

Circa l'altro dubbio, ſe il cambio ſi poſſa fare ſenza denaro contante per prezzo di mercanzie, ò 4 per altro debito, anche d'intereſſi decorſi d'vn'altro cambio; Pare che non vi ſia probabil ragione da dubitarne, per non eſſerui legge, che lo proibiſca D; Et ancora per la ragione accennata di ſopra in occaſione di diſcorrere del recambio.

D *Nelli diſc. 3. e 19. & in altri di queſto titolo.*

E' ſtato ne tempi paſſati, anche della noſtra età dubitato, ſe la facoltà, la quale ſi dia al creditore di 5 pigliare à cambio, ſpiri per la morte naturale, ò ciuile del mandante, ò del mandatario, ſecondo la regolar natura del mandato; Mà oggi è riceuuta in pratica l'opinione negatiua, come più probabile per la ragione che ſi tratta di mãdato neceſſario, il quale, ſe non ſi può riuocare eſpreſſamẽte, molto meno deue ammettere quella riuocazione tacita, ò preſũta, la quale naſce dalla morte naturale, ò ciuile;

Tuttauia per togliere ogni occasione di lite, nelli formularij moderni ciò è solito esprimersi per patto, che tal facoltà non spiri per morte, nè dell'vno, nè dell'altro, mà che passi à gli eredi. E

E *Nel disc. 2. e 4. di questo libro.*

Parimente nella nostra età, è stato dubitato, se questo contratto, così attiuo, come passiuo si possa fare per le donne, ouero per signori, e caualieri, ò per chierici, ò pure che si debba dire contratto, ò negoziazione illecita, mà tutti questi sono dubbij senza probabile fondamento, siche basta che il contratto abbia li suoi requisiti secondo la forma della Bolla Piana, importando poco la qualità del creditore, ò del debitore, mentre si può adempire per sostituto; Eccetto il caso che la qualità della persona cagionasse l'accennata certezza totale, che il cambio nõ si possa adempire, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

F *Nelli disc. 6. e 7. 18. & in altri, & anche nel supplemento.*

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Delli cambij di Spagna sopra le spedizioni di Dataria.

SOMMARIO.

1 *DElla causa delli cambij di Spagna.*
2 *Della forma di detto cambio.*
3 *Della loro canonizazione, & osseruanza.*
4 *In che cada in essi il dubbio sopra le diligenze.*

CAP. VIII.

1 ESsendo la Spagna, particolarmẽte per l'vso delle decime più generale di quel che sia in Italia, molto copiosa di beneficij ecclesiastici, in numero, & in qualità, & osseruandouisi per la pietà cattolica, così di quel Rè, come dè popoli le riserue, e le affezioni Apostoliche; Quindi nasce, che molta quantità di quei nobili, e di altri virtuosi vengono alla Corte di Roma per acquistar merito,

e per eſſer prouiſti di quei beneficij, e particolarmente di quelle inſigni dignità, e canonicati di metropolitane, e di catedrali; Mà perche per il loro valore ſuol correre qualche ſpeſa notabile per le ſpedizioni di dataria, e di cancellaria per il pagamento dell'annate, nè quelli, li quali ſono preſenti, ouero li correſponſali degli aſſenti, per lo più ſi ritrouano auere pronto quel denaro, che per ciò ſia neceſſario, maggiormente per la difficoltà del cambio, che vi corre, così per la diſtanza del paeſe, come anche per la qualità della moneta di viglione; Quindi da tempo antico ſi è introdotta vna ſpecie di cambio particolare trà li mercanti, e gli altri negozianti della Corte, li quali abbiano corriſpondenza in Spagna, cioè di dare il denaro à cambio alli ſpedizionieri, ò ad altri, li quali attendono à queſti negozij, con vna particolar natura, non vſata in Italia, nè in altre parti.

Cioè, che ſi dà il denaro per la ſpedizione, con 2 l'obligo di chi lo riceue, ouero del ſuo procuratore di farne pagare l'equiualente trà due meſi nel luogo conuenuto, e con vn altro meſe di termine à moſtrare in Roma, che il pagamento ſia ſeguito in mano del corriſponſale, e che altrimenti corrano i frutti del cambio per il primo anno, à ragione del tredeci per cento, e nelli ſeguenti à ragione di ſette, ſenza che il creditore, ouero il ſuo corriſponſale, il quale riceue le lettere di cambio per il

paga-

pagamento, & anche (secondo l'vso più comune corrente) riceue il piego delle spedizioni per consegnarsi à chi farà il pagamento, sia tenuto di fare iui proteste, ò diligēze alcune, bastando al creditore, per esercitare la sua azione contro quello, il quale abbia riceuuto il denaro, che non ne mostri il pagamento dentro il sudetto termine.

Di questa forma di cambio fù dubitato sotto il pontificato di Clemente Ottauo per causa della sudetta tassa certa del tredici per cēto nel primo anno, e de sette per gli altri, con vna continuazione senza quei requisiti, li quali sono indotti dalla Bolla del B. Pio Quinto, e che però quella douesse ostare; Mà essēdosene dal Papa chiesto il voto della Ruota, fù risoluto, che questo contratto auesse vna natura, ouero vna ragione speciale, e che per conseguenza non cadesse sotto la sudetta Bolla, mà douesse sostenere, e questo voto fù approuato dal Papa, che però se n'è continuata, e se ne continua la pratica, senz'altra difficoltà.

3

Tuttauia ciò nō ostante, per quella varietà dè ceruelli, che alla giornata si sperimenta, e per la quale (conforme si è accennato nel proemio) si rende impossibile, che le leggi possano rimediare à tutti i casi, e togliere le liti, si vanno alle volte risuegliando delle difficoltà sopra il punto delle diligenze da farsi in Spagna, per poter' auere il regresso contro di quello, il quale riceue il denaro in Roma, maggior-

4

giormente quando ſe gli foſſe conſegnato il piego, nel quale ſi aſſeriſca, che vi ſiano le ſpedizioni.

Però la più vera, e la più ragioneuole opinione, pare, che aſſiſta al creditore, non ſolamente per l'vſo inueterato, mà ancora per l'impraticabilità; Atteſo che il negoziante di Roma, il quale dia il denaro, aurà il ſuo corriſpondente nella Corte di Madrid, ouero in Siuiglia, ò in altra Città mercantile; Et il prouiſto del beneficio, oueramẽte quello, il quale aurà auuto la ſpedizione (come particolarmente occorre nelle diſpenſe matrimoniali) ſtarà in paeſe lontaniſſimo dal luogo, nel quale ſia tal corriſpondente, ſenza che vi ſia trafico continuo, in quel modo, che ſuol'eſſere trà le Città, ò piazze mercantili; E per conſeguenza ſarebbe mettere vn peſo impraticabile, con pregiudizio grãdiſſimo dè medeſimi Spagnuoli, à quali biſognano le ſpedizioni, mentre in tal modo non trouarebbono più chi deſſe loro il denaro in Roma per pagarne l'equiualente in Spagna, ridondando ciò in gran loro comodità, conforme più diſtintamente ſe ne diſcorre nel Teatro.

A

A
Di queſto cambio di Spagna ſi tratta particolarmente in queſto titolo nel diſc. 21.

CA-

CAPITOLO NONO.

Delle lettere, ouero delle polize di cambio.

SOMMARIO.

1 *DElla materia delle lettere di cambio.*
2 *Che abbiano la via eſecutiua.*
3 *A danno di chi vada il fallimento di quello, che hà fatto la tratta.*
4 *Della pena della decozione.*
5 *Della fraude, che ſi fà in queſti caſi.*
6 *Come ſi debbano decidere queſte materie.*
7 *A danno di chi vada la decozione del mandatario à chi ſono indirizzate le lettere di cambio.*
8 *Se l'adietto, al quale ſi deue pagare la lettera di cãbio abbia azione contro quello à cui ſia diretta.*
9 *Quando lo ſcribente non ſia tenuto, mà quello che paga la tratta ſe ne debba rimborſare da vn' altro.*
10 *Trà negozianti non ſi dà l'eccezzione di non numerata pecunia, e quando l'adietto ſia in coſa propria.*
11 *Delle lettere di cambio a ſe medeſimo, & à che fine; E di altro in queſta materia.*

CAP.

CAP. IX.

LA materia del presente capitolo, veramente non cade sotto questo titolo dè cambij, atteso che non riguarda la forma, ouero la natura del contratto per la sua validità, e per escludere l'vsura, mà più tosto riguarda la materia del dare, e dell'auere, e particolarmente circa il punto, il quale principalmente cade nelle dispute, sopra il fallimento dello scribente, ouero dell'accettante, se, & à dãno di chi debba andare; Come ancora riguarda la materia de giudizij, sopra l'ordine del processo sommario, & esecutiuo, il quale per vna certa consuetudine vniuersale, da per tutto introdotta ragioneuolmente per la facilità, e libertà del commercio, si dà alle lettere, ouero alle polize di cambio, così contro lo scribente, quando quello, al quale vanno dirette non le paghi, come ancora contro l'accettante, non potendosi sopra questo particolare della forma de giudizij dare vna certa regola generale applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo per la gran diuersità delle leggi, e de stili particolari in ciascun principato, oueramẽte in ciascuna Città, che

che però ſopra ciò biſognerà deferire agli ſtili, & alle leggi del paeſe, nel quale ſia la queſtione.

Due ſono le più frequenti, e le più importanti queſtioni, le quali cadano ſopra queſta materia; Vna cioè, quando ſegua il caſo del fallimento di quello, il quale faccia la tratta, che ſi dice il ſcribente, ouero il mandante, ſe ne abbia notizia prima che ſegua il pagamento colui, al quale và drizzata la tratta, che già l'abbia accettata; Cioè ſe queſto pericolo del fallimento vada à danno di quello, il quale abbia accettata la lettera di cambio per douerla pagare à ſuo tempo, ſecondo l'vſo, ò pure à danno di quello al quale ſi deue fare il pagamento; E l'altra, ſe ſeguendo il fallimento di quello, il quale abbia accettato la lettera di cambio, ò pure, ſenza che tale accettazione ſia ſeguita, ſe tal fallimento debba andare à danno del ſcribēte, ouero di quello, à fauore del quale ſia ſtata accettata la tratta, ò ſcritta la lettera.

Per quel che ſpetta alla prima queſtione; In alcune Città, e piazze mercantili d'Italia, nelle quali, per conſeruare maggiormente la negoziazione, e la libertà del commercio, forſe più ragioneuolmēte queſte materie nō ſi giudicano da Giuriſti con le ſottigliezze legali, mà da mercanti, ouero da giudici pettorali li quali ſiano ben pratici del negozio, cō le opinioni, e con i ſtili de negozianti; Si camina con

3

molto rigore contro quello,il quale accetta la tratta, essendo solito dirsi che si lamenti di se medesimo, se abbia tenuto corrispondenza con persone di poca fede, ò di poca idoneità, e che sia stato facile ad accettar la tratta senza essere bene informato del stato del suo corresponsale; Che però subbito, che sia seguita l'accettazione, ouero la promessa; diuenta perfetto,& irretrattabile debitore di quello, à cui quella si sia fatta, senza badare al caso, che sia seguito nel scribente, quando però non vi concorra la fraude, ò la collusione, della quale di sotto si parla.

Nella Curia però, e ne i Tribunali di Roma, & anche in quelli del Regno di Napoli, tali questioni si decidono da Giuristi con le regole legali, sopra le quali si scorge nõ poca varietà d'opinioni, in maniera che la materia si puol dire molto intricata, conforme insegnano più decisioni della Ruota,e de sudetti Tribunali, e per cõseguenza (conforme per il più ogni dì occorre quasi in tutte le materie legali) non vi si puole stabilire vna regola totalmente certa, e ferma da per tutto, mà solamente si dice quel che paia più probabile, e più comunemente riceuuto.

Si camina dunque con la distinzione di più casi; Il primo dè quali è,quando il fallimento sia seguito, non solamente doppo l'accettazione della lette-

ra di cambio, mà ancora doppo ſcorſo il termine dell'vſo, in maniera che il non eſſer ſeguito il pagamento, ſia cagionato da vn' amoreuole dilazione, ò conniuenza, la quale ſi ſia vſata da quello, à chi ſi douea fare il pagamento promeſſo, mentre in tal caſo ſi crede indubitato, che l'accettante non poſſa auere ſcuſa alcuna, per riſpetto che ſcorſo il termine dell'vſo, potea eſſere aſtretto, ne auea che replicare, conforme più volte ſi è praticato.

L'altro caſo è, quando all'incontro nel tempo dell'accettazione, già foſſe ſeguita la decozione, in maniera però che veriſimilmente non foſſe poſſuto venire à notizia dell'accettante; Et in tal caſo, con le regole dè Giuriſti, ſtà più comunemente riceuuto, che ſia ſcuſato, e che nõ gli pregiudica l'accettazione come fatta col preſuppoſto, che il ſcribente continuaſſe nel ſuo ſolito ſtato, e credito.

Il terzo caſo è, quando la decozione ſia ſopragiũga durante il termine dell'vſo, cioè trà l'accettazione, & il pagamento, in maniera che l'accettazione ſia ſeguita in tempo abile; Et in tal caſo ſi ſcorge qualche maggior difficoltà, e diuerſità d'opinioni; Tuttauia, la più probabile, e la più comunemente riceuuta, pare che ſia quella, che queſto caſo vada à danno dell'accettante, che però le maggiori difficoltà ſogliono eſſere più ſopra il pũto del fatto, che ſopra quello della legge, cioè quando quella deco-

4

zione, la quale si scuopre publica in questo mezzo tempo, possa dirsi, che vi fosse ancora in tẽpo dell' accettazione; Et in ciò pare impossibile il poterui dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze particolari del fatto, da considerarsi col prudente arbitrio del giudice, più che dalle proposizioni legali in astratto.

E sopra tutto, per ben regolare tal'arbitrio, si deue auere il riguardo à quella circostanza se colui, à
5 beneficio del quale si sia fatta la tratta, abbia veramente all'ora, e non prima, dato il denaro effettiuo al mandante, il quale giustamente, e con buona fede fosse in quel tempo stimato idoneo, & accreditato; O pure all'incõtro, che fosse fatto per il rimborso di qualche debito contratto per prima, siche dopoi si fosse finto, che il denaro contante si sia dato all'ora, anche con quelle partite di banco publico, le quali senza che corra il denaro effettiuo, si dicono *passatore*.

Insegnando la pratica, che si sogliono commettere queste fraudi, con mettere in mezzo il terzo; Cioè che quello il quale sia creditore per altre cause d'vn negoziante, sapendo che il suo debitore comincia à fallire, per suo rimborso cerca di farsi fare qualche tratta ad vn' idoneo suo corrispondale, il quale stia in buona fede; Con altre circostanze

simi-

simili, le quali si deuono considerare per la libertà 6 del commercio, mentre conforme di sopra si è accennato, non si deue caminare con i rigori, e con le sottigliezze dè leggisti, mà alla piana, col giudizio, e con l'vso comune de negozianti, in quelle cose, le quali riguardano la libertà, e la facilità del commercio.

Quanto poi all'altro caso, che il fallimento occorra nel mandatario, cioè à quello, al quale si sia 7 scritta la lettera di cambio, ò fatta la tratta; In tal caso, secondo l'opinione più comunemente riceuuta trà Giuristi, dourà ciò andare à danno del scribente, ò del mandante più tosto, che di quello à fauore del quale si sia dato il mandato, ò fatta la tratta, ogni volta che non vi concorra la formal delegazione, ò pure che quella tratta si sia presa in soluto, & à risico di colui che la riceue per tale qual sia; Oueramẽte che vi concorra vna gran negligenza, per la quale le regole legali, ouero vna certa equità, ò la ragione naturale persuadano il contrario, conforme si discorre nella materia del credito; Bensì che in ciò non si può dare vna regola certa, e generale, stante che in molte parti vi sono le leggi, e le consuetudini particolari, le quali obligano quello, à beneficio di chi si sia fatta la tratta, ad esigerla, ouero, almeno à fare le proteste, e le diligenze tra vn certo termine, confor-

me ſi tratta in queſto medeſimo titolo nel Teatro, & ancora nella ſudetta materia del credito, e del debito.

Suole ancora in pratica occorrere il dubbio, ſe 8 quello, à fauore di chi ſi ſia fatta la tratta, & il quale da Giuriſti ſi chiama adietto, abbia azione alcuna à drittura contro quello, al quale la tratta ſia drizzata, ouero che ſia ſcritta la lettera; Et in ciò, quando non ſia ſeguita l'accettazione, la regola generalmente ſi crede negatiua, da limitarſi quando l'adietto foſſe procuratore del ſcribente, il quale per altro foſſe creditore di quello à chi ſi ſia fatta la tratta, mà ciò non naſce dalla lettera di cambio, mentre naſce dà altra cagione.

Mà ſe foſſe ſeguita l'accettazione, dopo la quale naſceſſe qualche giuſto motiuo nell'accettante di non pagare la tratta, perche foſſe diuenuto creditore del ſcribente per altra cauſa, ò pure perche foſſe mancato quel preſuppoſto, col quale aueſſe fatta l'accettazione, che poi gli mancaſſe; Come per eſempio, ſe auendo egli fatta qualche tratta allo ſcribente, col preſuppoſto che foſſe per empirla, egli ne aueſſe accettato vna del ſudetto corriſponſale, mà dopoi foſſe auuiſato del contrario, con caſi ſimili.

Et in ciò, ſi camina con la diſtinzione, che ſe quello, à fauore del quale ſia ſtata accettata la tratta,

abbia

abbia veramēte dato la valuta allo ſcribente, ſi che tratti di ricuperare il ſuo, e per conſeguenza che ſi dica adietto alla coſa propria; Et in tal caſo abbia l'azione, importandogli poco quel che paſſi tra il ſcribente, e l'accettante; Mà non già quando queſta circoſtanza mancaſſe, poiche in tal caſo, l'adietto ſarà come vn procuratore del ſcribente, e per conſeguenza non potrà auere maggiore azione di quel che abbia il principale, ſiche gli oſteranno tutte quelle eccezioni, che oſtano al mandante.

Et ancorche, quando il mandatario empie la tratta, abbia per il ſuo rimborſo, ſenza dubbio, il regreſſo contro il mandante, anche con il proceſſo eſecutiuo; Nōdimeno alle volte ſi dà il caſo, che ciò non camini, perche il ſcribente faccia la tratta per conto di vn altro dal quale dourà riualerſene quello che l'accetta, e che l'adempiſce.

9

Per verificare la ſudetta circoſtanza, ſe quello, á fauore del quale ſi faccia la tratta, ſia adietto in cauſa propria, ò nò, ſi deue attendere il tenore delle lettere; Atteſo che ſe diceſſe *valuta auuta cōtanti*, oueramēte che dicendo ſemplicemente *valuta auuta*, ſi prouaſſe il pagamento vero, e non colluſiuo, mentre trá negozianti, e particolarmente in queſta materia di lettere de cambij, non ſi ammette quell' eccezione della non numerata pecunia, che la legge concede trá i priuati, & in tal caſo ſi dice in cauſa

10

caufa propria; Ma non giá quando diceffe, *valuta* femplicemente, ouero *cambiati*, ò altra parola fimile, equiuoca, e riferibile al rimborfo per altra ftrada fe non fi proua altronde; Tuttauia in ciò fi deue deferir molto agli vfi, & agli ftili de negozianti, i quali fogliono effere diuerfi, fecondo la diuerfità dè paefi.

Si danno ancora le accettazioni delle lettere di cambio per onore di lettere, ouero fotto protefto, ò con termini fimili, li quali riguardano più tofto la materia del corfo de i cambij, della quale di fopra fi è difcorfo; Et al qual' effetto fi fogliono fare le lettere di cambio à fe medefimi; E ciò, ancora in alcune parti, anche fuora del negozio de cambij, ouero fuori dell'occafione di tratte, fi vfa tra priuati, all'effetto di ottenere il proceffo efecutiuo contro il fcribente, col folo protefto, conforme particolarmente fi vfa nel Regno di Napoli, nel quale, & anche nell'altro di Sicilia, fono in vfo le polize di banco, ancorche così quello che le fà, come quello che le riceue, fappiano bene, che nel banco non vi fia denaro pagabile, mentre ciò fi vfa per il folo effetto fudetto di ottenere il proceffo efecutiuo, e priuilegiato.

11

Nel rimanente, hà quafi dell'impoffibile il difcorrere di tutte le minuzie di quefta materia, nella quale nafcono alla giornata delle queftioni nuoue,

ue, per il diuerſo ſtile de negozianti, e de paeſi; Che però nell'occorrenze biſognerà caminare con la direzione de profeſſori di quel luogo, doue ſia la queſtione, & anche col parere dè negozianti dell' iſteſſo paeſe, potendo baſtare queſto tocco, per vna tale quale notizia della materia, mentre veramente per la ſudetta diuerſità delle leggi, e dè ſtili nõ vi ſi può dare vna regola ferma, e generale adattabile à tutti i caſi, & à tutti i paeſi. A

✠

A *Di queſta materia delle lettere di cambio, e delle coſe tutte accẽnate ſi tratta in queſto titolo nel diſc. 21. con molti ſeguẽti, e nel lib. 8. del credito, e del debito nelli diſc. 65.*

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO QVINTO.

PARTE TERZA

DELLI CENSI CONSIGNATIVI.

INDICE
DELLI CAPITOLI
DI QVESTA TERZA PARTE.
DE' CENSI.

CAPITOLO PRIMO.

C A P. II.

CAP. III.

Delli luoghi, ne quali non ſia in vſo la Bolla Piana, mà ſi camina con altra forma.

CAP. IV.

Della ſanazione, la quale ſi ſuole concedere quando il contratto ſia mal fatto; E quando ſi conceda, ò ſi neghi, e delli ſuoi effetti; E ſe eſſendo il contratto inualido, produca, ó nò i frutti, & in che modo.

CAP. V.

Della giuſtizia, ò ingiuſtizia del contratto, e del ſuo prezzo; E particolarmente ſopra la taſſa de frutti: E quando nelli cenſi già conſtituiti debba eſſer luogo alla moderazione, ouero allo sbaſſamento de frutti, come eceſſiui.

CAP. VI.

Delle ragioni, che ſi acquiſtano al creditore del cenſo ſopra il fondo cenſito; E delli

CAP. VII.

CAP. VIII.

DEL

CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerſe ſpecie, ò ſorti de cenſi, e di quale ſpecie quiui ſi tratti, e della loro origine, & introduzione.

SOMMARIO.

1 *DElla parola* Cenſo, *e delle diuerſe ſue ſignificationi.*

2 *Legalmente che coſa ſignifichi, e di qual cenſo ſi tratti in queſto titolo.*

3 *Dell'origine, e dell'introduzione de' Cenſi conſignatiui.*

4 *Come s'introduſsero in Spagna.*

5 *E come in Italia.*

6 *Delli dubbij ſopra la validità di queſto contratto, e come li toglieſse il B. Pio V.*

CAP.

CAP. I.

A parola Censo, è antichiſſima, così appreſſo i Giuriſconſulti, nelle leggi ciuili de' Romani, come anche appreſſo i profeſſori della lingua latina; E nelle lettere così ſacre, come profane, in ſua vera, e propria ſignificazione, denota quel tributo, ò altra contribuzione, ò colletta, che à proporzione della quantità delle robbe; ò vero dell'età, ò della qualità delle perſone ſi pagaua alla Republica, overo al Principe. 1

Bensì, che da i profeſſori della lingua latina, è ſtata ſolita applicarſi ad ogni annua ò temporale riſpoſta, ò pagamento, anzi anche à quello, che ſi faccia per vna volta; O pure ſignificando quel che ſi poſſegga, ò che s'impieghi in qualche coſa; Come anche nella noſtra lingua Italiana, ſe gli danno diuerſe ſignificazioni, ſecondo le diuerſe vſanze de' paeſi; Atteſoche quel ſeruizio feudale, il quale ſia ſtato commutato in denaro, ouero in altre coſe, in alcune parti ſi ſuole chiamar cenſo, conforme particolarmente inſegna la pratica della

Camer

Camera Apoſtolica, ſecondo la quale, ſi dice cenſo, quella pigione, ò altra riſpoſta, che ſi paga per le Teſorerie, ò per altri appalti camerali.

Siaſi però quel che ſi voglia, per importar poco alla pratica del foro, lo ſtare ſopra la rigoroſa ſignificazione delle parole, mentre ciò ſuol' eſſer trattenimento degli ſcolaſtici, ò vero degli academici, cadendo ſotto la materia de Regali quel cenſo, il quale ſignifica, li tributi, e le contribuzioni?

Per quel che ſi appartiene à Giuriſti per il foro; Queſta parola CENSO, ſignifica vn'annua riſpoſta, la quale ſi paghi da vn priuato all'altro, e queſta è di due ſorti, ò ſpecie; Vna cioè laqual ſi dice di cenſo reſeruatiuo, che vuol dir l'iſteſſo, che il canone, ouero il liuello, ò altra riſpoſta, che ſi paga al Padrone diretto per recognizione del dominio, nella maniera, che ſi paga per l'enfiteuſi, ouero per la locazione perpetua; E l'altra è quella, che ſi dice di cenſo conſignatiuo, cioè, che s'impone da vno ſopra la ſua robba á fauore di vn'altro, mediante il ſuo prezzo in denaro, ouero in altro equiualente, come per vna ſpecie di ſeruitù, ò di penſione.

2

Di queſta ſeconda ſorte di cenſo propriamente ſi tratta in queſto titolo come anche

dell'isteſſo comunemente trattano li Giuriſti, & li Morali, per eſſer contratto, nel quale puol cadere qualche ſoſpetto dell'vſura, eſſendoſi dell'altra ſpecie toccato qualche coſa nel libro quarto nel titolo dell'enfiteuſi, per eſſer quaſi promiſcui, e ſoliti alle volte confonderſi queſti contratti di enfiteuſi, di liuello, di locazione perpetua, e di cenſo, il quale per lo piú ſi ſuole ſpiegare col termine di cenſuazione per contradiſtinguerlo da queſto cenſo conſignatiuo, il quale per più comun' vſo di parlare viene ſotto queſto nome, ò termine di cenſo.

Per quel che dunque ſi appartiene à queſta ſpecie di cenſo conſignatiuo; Certa coſa è, che quello non è ſtato conoſciuto dalle antiche leggi ciuili de' Romani, nemeno dalle più moderne de' Longobardi, le quali per gran tempo in Italia fecero figura di ragion comune; Anzi nemeno dalla legge canonica compilata nelli ſei libri delli decretali; Poſciache dell'vſo di queſto contratto cominciato ad introdurſi in Germania, & in altre parti, fù principiato à dubitare, ſe fuſſe lecito, ò vero vſurario, nel tempo dello ſciſma così grande, che regnò nella Chieſa, per anni quaranta, e più, e fù ſopito nel Concilio di Coſtanza, mentre nell'isteſſo Concilio, non già in forma publica, e con-

e conciliare, mà più tosto per dispute, e discorsi priuati, ne fù trattato, e per la maggior parte fù concluso, che fusse valido.

Mà perche, ciò non ostante li seguaci dell' altra opinione sopra l'inualiditá, non si quietauano; Quindi dopò alcuni anni, l'istesso Pontefice Martino quinto eletto nel sudetto concilio, con vna sua costituzione dichiarò valido questo contratto, ogni volta però che fusse fatto con giusto prezzo, cioè che il frutto non passasse il diece per cento l'anno.

Et essendosi in Spagna, cioè nelli Regni spettanti alla corona d'Aragona, la quale in quei tempi era distinta da quella di Castiglia, che sono li Regni d'Aragona, di Valenza, e di 4 Maiorica, il Principato di Catalogna, & il Contado di Rossiglione, per antica consuetudine introdotto quest' istesso contratto; Quindi seguì, che il Rè Alfonso primo d'Aragona, il quale oltre li detti Regni e Principati, possedea in Italia per successione de maggiori l'Isola di Sicilia, la quale sotto il Rè Carlo primo d'Angiò, nel famoso vespero siciliano si diede al Rè Pietro d'Aragona, & anche il Regno di Napoli, da lui conquistato col titolo dell'adozione fatta nella sua persona dalla Re- 5 gina Gioanna seconda; Volendo introdurre anche in questi Regni l'vso del medesimo con-

tratto, ne ottenne la canonizatione da Nicolò V., mediato successore del sudetto Martino V.; E successiuamente anche per la Germania, continuando tuttauia l'istessa questione, e dubbij, fù dichiarato valido da Calisto terzo immediato successore di Nicolò.

Continuauano tuttauia, ciò non ostante, i dubbij de' Teologi, e particolarmente in Germania, nè mancauano di quelli, che ne dubitassero anche in Italia; Nascendo la ragione del dubitare, che non essendoui la necessità d'imporre il censo sopra vn fondo certo, fruttifero, e capace, con lo stare soggetto al pericolo della perenzione del medesimo fondo; Come anche non essendo proibito il repetere la sorte principale ad arbitrio del creditore, si stimaua, che in fatti, ouero in sostanza, questo contratto fusse più tosto vn mutuo vsurario così palliato da questo nome, ò contratto di censo.

6

Per toglier dunque li sudetti dubbij, e per conciliare l'opinioni contrarie, che in questa maniera si scorgeano, ad effetto di assicurar la coscienza de' contraenti; Il B. Pio V. fece vna bolla, con la quale prescrisse la forma di questo contratto; Cioè, che non si possa fare senza il denaro contante, in quell'atto, e debba farsi sopra beni stabili fruttiferi, e capaci

per

per giuſto prezzo, con la totale proibizione di ripetere la ſorte principale, e col pericolo di ſtar ſoggetto alla perenzione, ò diminuzione del fondo cenſito, e con la libertà totale del debitore di poter redimere il cenſo, preſcriuendo vna certa forma per tal redenzione; E con queſta bolla oggidì ſi camina, eccetto in alcuni luoghi, nelli quali, ò in tutto, ò in alcune parti, quella non ſia ſtata riceuuta, ne ſia in vſo, conforme ſi diſcorre nel capitolo proſſimo, e negli altri ſuſſeguenti. A

* * *

A *Di tutto ciò ſi tratta in queſto titolo nel ſupplemento in quella cauſa Romana, nella quale ſi diſcorre ſe ſi doueſſe fare vna generale riduzione de frutti à minore ragione.*

Delli

CAPITOLO SECONDO.

Delli requiſiti neceſsarii per la validità del cenſo; e particolarmente ſopra quelli della Bolla del B. Pio quinto, Et in quei luoghi ne' quali non ſia in vſo, quali ſiano i requiſiti neceſsarii: E ſe mettendouiſi patti proibiti, queſti annullino il contratto, overamente reſtino eſsi annullati, in maniera che il contrato reſti valido.

SOMMARIO.

1 *Della forma introdotta dal B. Pio V. della pecunia numerata.*
2 *In quali caſi non ſia neceſſaria.*
3 *Se l'ordine al banco baſti quanto la cedola.*
4 *E quando l'ordine debba baſtare.*
5 *Quando ſi dice interuenir il denaro contante per detta forma.*
6 *Se baſti la moſtra del denaro, che poi ſi reſtituiſca per altro debito al creditore.*

Se

7 *Se la forma ſi oſſerui in parte non baſta, & il contratto ſi annulla in tutto, e queſta forma non è neceſſaria quando ſia per dote.*

8 *Si deue il cenſo imporre ſopra vna robba ſtabile fruttifera certa.*

9 *Quali ſiano gli ſtabili, e ſe ſiano tali li cenſi, & i luoghi di monti.*

10 *Della certezza del fondo con la deſcrizione de' confini.*

11 *Se ſi ammetta l'obligo generale de beni.*

12 *Se ſi poſſa imporre ſopra il fondo d'altri.*

13 *La ſorte non ſi può ripetere, e quando ſi dia la repitizione.*

14 *Il debitore può redimere il cenſo ſempre che vuole.*

25 *Il creditore è ſogetto al pericolo della perenzione del fondo.*

16 *Se li patti proibiti annullino il contratto, ouero reſtino annulati.*

17 *A che coſa poßa eßer forzato il debitore, quando non adempie.*

18 *Se ſia neceſsario far' il cenſo per iſtromento publico.*

CAP-

CAP. II.

Aminando con la bolla del B. Pio V., in quei luoghi, ne quali ſia in vſo, oueramente, che ſi debba oſſeruare; Li requiſiti neceſſarij del cenſo ſono. Primieramente,

1 che ſi faccia col denaro contante, il quale ſia attualmente in quell' atto numerato auanti il Notaro, e li teſtimonij, e non poſſa valere altrimente, in maniera che non ſi poſſa fare per credito antecedente, ò per robbe vendute, ò per confeſſione che il prezzo ſi ſia, già riceuuto.

Queſta forma fù introdotta per togliere le fraudi, che ſi poſſono commettere nel fare i cenſi per cauſe illecite, e debiti di giuoco, ouero per ſtocchi, ò per ciuanze, ò per vſure, che però dall'iſteſſo Pontefice fù dichiarato, che queſta forma non ſia neceſſaria in

2 due caſi; Vno cioè quando ſia per cauſa di dote; E l'altro quando in cambio del denaro contante, ſi conſegnaſſe vna cedola bancaria, la quale in altri luoghi ſi dice fede di credito, atteſo che queſta importa l' iſteſſo, che il denaro contante.

Quindi è nato il dubbio, ſe gli ordini diretti

retti à i banchi publici, pagabili al debitore, per la medeſima ſiano ſufficienti, e facciano l' iſteſſo effetto, che fanno le cedule;
3 Et in ciò, quando il creditore nel tempo che fà l'ordine, non vi haueſſe il denaro, in maniera, che gli ordini non foſſero prontamente pagabili, ò che hauendolo, ſe ne foſſe ſeruito in altri vſi, per lo che quell' ordine identifico non abbia auuto il ſuo pieno; In tal caſo ſi concorda, che l' atto ſia inualido, e che non ſi poſſa dire che ſi ſia oſſeruata la forma della Bolla; Mà quando il denaro vi fuſſe, di libero, e pronto pagamento, il quale de fatto ſia dopoi ſinceramente ſeguito, ſi che ceſſi ogni ſoſpetto di fraude; In tal caſo; Ancorche vn' opinione, la quale camina più col rigore delle parole, che con la ragione della legge, tenga che non ſi ſia oſſeruata la forma della Bolla per la poſſibiltà, che il creditore, in queſto mentre poteſſe con altr' ordine ripigliarſi il denaro prima che lo pigliaſſe il debitore; Tuttauia pare, che ſia più probabile l' altra opinione; Atteſo che, quando vi concorra la buona fede, e la realtà dell' atto, ſi può dire adempita la mente del legislatore, & il fine ouero l' effetto conſiderato dalla medeſima legge, mentre quando ſi voglia caminare

con la possibilità, anche quando si sia consegnata vna cedola bancaria, potrá tuttauia il creditore, col pretesto d' auerla perduta, è con vna sicurtà ripigliarsi il denaro, & esporre il debitore ad vna lite col banco; Che però si deue principalmente badare al fine, ouero all' effetto considerato dalla legge, nè si deue rigorosamente all' vso de gramatici, ouero, come si suol dire, alla giudaica, stare nella sola formalità delle parole.

Tuttauia quando anche volesse ritenersi questa seconda opinione più rigorosa. Pare che si possa probabilmente dire, che non camina quando il denaro, il quale si ritroua nel banco, sia vincolato, all' effetto d' inuestirlo, si che non sia in libertà del creditore il ripigliarselo, mentre in tal caso cessa la ragione, nella quale questa seconda opinione si fonda. A

4

A
Nelli disc. 4. & 5. di questo libro.

Sopra l' osseruanza di questo requisito del denaro contante, sogliono frequentemente occorrere delle questioni, quando veramente si possa dire, che vi sia interuenuto il denaro contante, ouero che il Notaro ne parli per confessione delle Parti; Mà ciò consiste più in fatto, che in legge, dipendendo dalla forma delle parole, e dall' altre circostanze del fatto, senza che vi si possa dare vna certa re-

5

ta re-

ta regola generale; Bensì che se il Notaro dica di esfersi dato il denaro in presenza sua, è de' testimonij, non è necessario che si faccia la formale numerazione; E ciò perche così hà riceuuto la pratica. B

B
Nel detto disc. 4.

Come ancora, nell' istesso proposito di questa forma, si suol disputare, se quella 6 s'intenda osseruata, quando si faccia la mostra del denaro, mà dopoi il debitore, al quale si sia fatta la consegna del sudetto denaro, lo restituisca al medesimo creditore per sodisfazione d' vn altro debito antecedente, mentre in sostanza si viene à creare vn censo per vn debito; Et ancorche sopra ciò li Giuristi moderni caminino con alcune distinzioni, cioè se vi sia patto antecedente, in maniera, che il debitore, anche volendo non possa valersi del denaro in altr' vso; O vero, che all' incontro ciò dipenda dalla sua libertà; O che in altro modo quell' atto istantaneo gli sia di qualche giouamento, conforme si discorre nel Teatro. C

C
Nelli detti dis. 4 & 5.

Tuttauia queste paiono nude formalità di parole, che però più probabilmente pare, che si debba attendere la sostanza della verità, cioè se le circostanze del fatto portino la buona, ò respettiuamente la mala fede, auendo il riguardo principale al fine, ouero all' effetto, consi-

derato della legge ; Stimandosi sciochezza il caminare con le solite formalità , ouero con le regole, e con le proposizioni generali , per la gran diuersitá, la quale può essere, tra vn caso , e l'altro , si che in vno vi sia la buona , e nell'altro la mala fede .

Se poi la detta formalità seguisse in parte, cioè che per esempio si facesse vn censo di mille scudi
7 in sorte, de quali se ne dessero cinquecento di contante, e gli altri fussero per altro debito , ò per prezzo di tante robbe , in tal caso entra il dubbio , se l' atto sia nullo in tutto , o vero si sostenga per la rata , nella quale sia osseruata la forma , e pare , che sia più riceuuta la prima parte. D

D *Nelli detti disc. 4. & 5.*

Non è necessaria però questa forma quando il censo s'imponga per causa di dote mentre l' istesso B. Pio V. così espressamente lo dichiaró. E

8 L'altro requisito è , che il censo debba esser imposto sopra certe robbe stabili fruttifere , e capaci , Le quali siano proprie, e libere , in maniera che si vi sia possuto imporre questo peso,del quale le robbe siano capaci,senza che siano assorbite da altri censi, ò vero da ipoteche , ò altri pesi anteriori.

E *Nel disc. 161. del libro 6. della dote.*

Sopra questo requisito , parimente sogliono cadere diuerse questioni , e particolarmente,

mente, quali ſiano quelle robbe ſtabili, e frutti-
fere, che ſiano capaci di tal impoſizione; ſti-
mando alcuni che ciò ſia riſtretto ſolamente,
alli ſtabili veri, i quali ſi dicono di fondo,
oueramente di ſuolo, come ſono terreni, vi-
gne, caſe, & altri poderi; Però la più ri-
ceuuta opinione è in contrario, cioè che ba-
ſtino anco quei ſtabili finti, li quali realmen-
te coſtituiſcono vna terza ſpecie, mà legal-
mente à molti effetti ſono ſtimati per ſtabili,
come ſono altri cenſi, ouero ſono li luoghi
de monti, e ragioni ſimili, poiche anche ſo-
pra queſti ſi puol'imporre vn altro cenſo, e
ſi hanno per ſtabili fruttiferi. F

F
Di queſti requiſiti ſi parla nel diſc. 6. e ſeguenti, e 31. di queſto titolo.

L'altra queſtione riguarda la certeza del
10 fondo, il quale à tal effetto dourà eſſer deſcrit-
to con li ſuoi confini certi; Mà perche ciò
viene deſiderato per vn certo fine, cioè che in
queſto modo ſi ſcorga, ſe quello ſia fruttifero,
e capace, ò nò; Et anche, acciò il creditore
ſoggiaccia al pericolo della perenzione, in
tutto, ò in parte, quando il caſo la portaſſe, che
però è proibito il cenſo, il quale s'imponga
ſopra tutti li beni; Quindi naſce che quando
queſto fine, ò effetto s'ottenga, cioè che il
podere ſia tale, che con la ſola denominazio-
ne reſti bene ſpecificato, perche abbia li ſuoi
confini certi, e notorij; In tal caſo il traſcu-
rarſi

rarſi tal' eſprêſſione di confini, non pregiudica alla validità del contratto, ouero che per altri argomenti ne reſultaſſe il medeſimo effetto. G

G
Nel d. diſc. 6.

Bensì che non è proibito, l' obligo gene-
11 rale di tutti i beni del debitore per lo pagamento de' frutti, e generalmente per l'oſſeruanza del contratto, purche vi ſia il fondo certo, il quale ſi dica il ſoggetto del cenſo, per gli effetti ſuddetti.

E l'altra queſtione, la qual cade in propoſito dell'iſteſſo requiſito, è che il fondo cenſito ſia proprio dell'impoſitore, ò pure, che eſſendo d'vn' altro, il padrone ſe ne contenti; Non eſſendo proibito, che vno imponga il cenſo
12 ſopra vn fondo di vn altro, che ce lo preſti, e che ſe ne contenti, ancorche il conſenſo ſia tale, che il fondo non reſti obligato al creditore per li frutti, e per l'oſſeruanza del contratto, baſtando che il cenſo habbia il ſuo ſubietto, nel quale ſi poſſano verificare i ſudetti effetti. E che coſa ne ſegua quando il fondo, ſopra, il quale e impoſto il cenſo non ſia proprio, ò non ſia capace, ſe ne diſcore di ſotto al capitolo ſettimo.

Il terzo requiſito ordinato dalla detta Bolla, è quello della perpetua irrepetibilità,
13 per parte del creditore, à riſpetto del quale la ſorte principale deu'eſſere totalmente morta,

ſiche

ſiche non ſi poſſa ripetere , riprouandoſi dalla Bolla tutti li patti reſciſſorij , ò altri , mediante i quali poſſa il debitore eſſere forzato à tal reſtituzione ; Come ancora ſono riprouati tutti gli altri patti generali, che obligano il debitore agl' intereſſi, ouero alli cambij, ò ad altro peſo, fuorche à quello, il qual naſca dalla natura del contratto.

Si dà bensí il caſo, nel quale poſſa il debitore eſſere forzato à cacciar fuori la ſorte principale, per vn modo indiretto, cioè che ſe gli fà promettere di dare qualche, ſegurtà ò cedola bancaria , ouero di far conſentire alcuno, il quale abbia intereſſe ſopra il fondo, ſiche non ſeguendo l'adempimento, ſi può sforzare à depoſitare la ſorte principale, ad effetto d'inueſtirla , & in queſto modo aſſicurare l'adempimento , mà queſto non è reſtituire , in maniera , che non può dirſi, che il creditore ne abbia la libera repetizione ò diſpoſizione. H

H *Nel diſc.10. e ſeguenti di queſto titolo.*

Il quarto requiſito, è all'incontro la piena libertà del debitore di eſtinguere il cenſo quan-14do gli piace, mediante la reſtituzione del capitale, conforme ſi diſcorre di ſotto nel capitolo ſettimo, nel quale ſi tratta dell'eſtinzione, e della forma, con la quale ſi deue fare.

Il quinto requiſito é , che il creditore ſtia ſog-

15 ſoggetto al pericolo della perenzione, ò della diminuzione del fondo; Bensì che queſto realmente non è requiſito neceſſario per la validità, mà è più toſto effetto, il quale ne riſulta; Si ſuol conſiderare però come requiſito per il caſo del patto contrario, cioè che il creditore non voleſſe ſtar ſoggetto à queſto pericolo, obligando il debitore in tal caſo à ſorrogare vn'altro fondo.

Quando poi li ſudetti requiſiti puntualmenmente non ſi oſſeruaſſero, oueramente che ſi fa-
16 ceſsero patti in contrario; In tal' caſo, entra la queſtione, ſe il contratto reſti annullato, ouero che ſi anullino i patti proibiti, & il contratto reſti fermo; Et in ciò, ancorche vi ſia qualche varietà d'opinioni; Tutta via pare, che la verità ſtia nella diſtinzione, che ſe il defetto ſia nelle parti ſoſtanziali, che ſono di forma preciſa, in tal caſo il contratto reſti nullo; Come per eſempio ſarebbe il non oſſeruare la forma della bolla, che ſi dice della pecunia numerata, ouero di fare il cenſo ſenza fondo, in maniera, che ſi poſſa dire vn' cenſo perſonale, oueramente facendo vn patto libero, & aſſoluto di ripetere la ſorte à ſuo arbitrio; Mà non già quando ſi trattaſſe di vn patto reſciſſorio per mancamento nel pagare i frutti, ò in altro adempimento; Che però, la deciſione dipende dal punto

ſe

ſe vi ſia, ò nò la mala volontà del creditore di voler' fare vn mutuo repetibile à ſuo arbitrio, palliato con queſto manto del cenſo; Siche quando i patti ſiano contro li requiſiti accidentali introdotti dalla ſudetta bolla, onde per altro, in termine di ragion commune ſarebbono validi, e leciti; Come ſono, il patto reſciſſorio in caſo che non ſi paghino i frutti; Ouero che il fondo non ſi troui libero, e capace; O pure il proibire affatto, ò reſtringere la libertà di redimere, ò altro patto penale; In tal caſo, queſte, e ſimili conuenzioni non annullano il contratto, mà reſtano eſſi patti annullati, come ſe non ſi fuſſero appoſti; Ilche con minor difficoltà camina, quando nel contratto vi ſi metta la ſolita cautela, che quello s'intenda fatto ſecondo la Bolla Piana, e non altrimente, mentre tal proteſta ſalua il tutto. I

I *Nel diſc. 1. & nelli diſc. 10. e ſeguenti di queſto titolo.*

Et ancorche di ſopra ſi ſia detto, che quando il debitore non adempiſſe quel che abbia pro-
17 meſſo, ouero che il fondo non ſi trouaſſe libero, e capace, conforme egli l'hà aſſerito, poſſa eſſer forzato almeno à dar fuori la ſorte principale per depoſitarla, & inueſtirla; Tuttauia, quando il debitore offeriſſe l'adempimento equiualente, cioè vn'altro fondo egualmente idoneo, e capace, ouero vn'altra ſicur-

tú ſimile alla promeſſa, in maniera, che in ſoſtanza sì adempiſca il fine, per il quale la promeſſa ſi ſia fatta, ciò deue baſtare, nè il debitore potrà eſſer forzato ad altro.

Aggiungono alcuni per vno de' requiſiti deſiderati dalla medeſima Bolla Piana, che il cenſo ſi debba coſtituire per iſtrumento publico, fondando queſta opinione col' motiuo, 18 che la medeſima Bolla preſcriuendo la forma del denaro contante, dice che ſi debba fare la numerazione auanti il Notaro, e teſtimonij; Nondimeno queſta opinione non è riceuuta, & è più probabile l'altra, che ſi poſſa fare anche per ſcrittura priuata, & in ogni altro modo, parlando la Bolla con queſto preſuppoſto, per riſpetto dell'vſo più frequente, mà non già che ciò ſia ordinato per forma preciſa.

Delli

CAPITOLO TERZO.

Delli luoghi, ne' quali non ſia in vſo la Bolla Piana, mà ſi camina con diuerſa forma.

SOMMARIO.

1 *L'Iſola di Malta, viue con le leggi del Regno di Sicilia, e come ſia poſseduta dalla Religione di Malta.*

2 *In detto Regno di Sicilia, & in Malta, non è in vſo la Bolla Piana.*

3 *Se camini l'iſteſso in alcune parti di Spagna, e nel Regno di Napoli.*

4 *Degli inconuenienti per queſte varietà d'opinioni.*

5 *Come ſi debba caminar' in queſta materia del non vſo di detta Bolla Piana.*

6 *In quali parti camini il detto non vſo.*

7 *Quali patti ſiano illeciti, anche ſenza la Bolla Piana.*

8 *Come ſi pratichino li patti reſciſsorij nel Regno di Napoli.*

CAP. III.

1 IL Regno di Sicilia oltre il faro, abbraccia, non ſolamente tutta l'Iſola, che ſi dice di Sicilia con alcune Iſolette adiacenti, mà ancora quella di Malta, come ſuo membro; Atteſoche ſe bene dal Rè Cattolico ne fù infeudato il Gran maeſtro della Religione Geroſolimitana, la quale perciò volgarmente ſi dice di Malta; A Tuttauia continua à viuere con gli ſtili, e con le leggi di quel Regno particolarmente in queſta materia di cenſi.

A *Se ne parla nel lib. 3. della giuriſdizione nel diſ.*

Eſſendoſi dunque publicata la Bolla Piana, e ſperimentandoſi, che in quelle parti del Regno ſudetto, e ſuoi anneſſi cagionaua incomodo il mutar forma di queſto contratto, ſiche fuſſe eſpediente di continuare con la bolla di Nicolò V. di ſopra accennata; Quindi Gregorio XIII. immediato ſucceſſore, ad inſtanza del Rè Cattolico, diſpensò nel ſudetto Regno l'oſſeruanza di queſta Bolla Piana, concedendoſegli, che ſi poteſſe continuare nella forma preſcritta dalla ſudetta Bolla di Nicolò; Aggiungendoui però, che ſi debba onninamente il

2

cenſo

censo constituire sopra vno, ò più beni certi, come subietto del censo, col' permettersi l'obligo degli altri beni per l'osseruanza, conforme si permette anche in quei luoghi, ne' quali si osserua la Bolla Piana.

L'istesso si pretende che si debba dire nel Régno di Napoli, e nel principato di Catalogna, e

3 forse in tutti gli altri regni, e principati, li quali vanno sotto la corona di Aragona, enunciati nella suddetta bolla di Nicolò, cioè che in essi, questa Bolla Piana non sia stata riceuuta, e particolarmente circa la forma della pecunia numerata, & anco circa i patti rescissorij, mà che si debba continuare à viuere con la Bolla di Nicolò, e sopra questo non vso, si scorge gran contrasto trà gli scrittori, così Giuristi, come Morali; Attesoche vna opinione stima, che nelle leggi papali non si debba, ne si possa ammettere il non vso de popoli, per la ragione della differenza accennata nel proemio, & altroue, trà le leggi pontificie, e quelle degli altri Principi, cioè, che questi tirano la lor podestà dalli popoli, e per conseguenza trà li requisiti delle loro leggi, sia l'accettazione, e l'vso de popoli; Mà che il Papa tira la sua podestà direttamente, & immediatamente da Dio, e per conseguenza non auendo dipendenza alcuna dalli popoli, non

possa,

possa ne debba essere in loro podestà, il non accettare le sue leggi.

L'altra opinione, non negando questa teorica, nega però l'applicazione, caminando con la distinzione trà quelle parti della Bolla Piana, le quali siano dichiaratiue di quel che riguarda la sostanza, ouero la natura del contratto, per togliere il sospetto dell'vsura, determinando quando sia valido, e quando nò; E l'altre parti accidentali, nelle quali si prescriua vna certa forma, senza la quale, di sua natura il contratto puol'esser valido, & alieno dal sospetto dell'vsura; Mentre quando tal forma, ò proibizione riguardasse la sostanza, e che per altro il contratto fusse vsurario in tal caso non aurebbe possuto Gregorio XIII. dispensarne dall'osseruanza il sudetto regno di Sicilia; E per conseguenza, che in questa parte contengha più tosto vna legge fatta come Principe temporale nel suo Stato, e non come Pontefice, e Principe ecclesiastico, sopra la materia vsuraria. Come anche non si potrebbono dare le sanazioni, dellequali si discorre abbasso nel capitolo quinto.

E quindi nasce l'istesso inconueniente accennato nell'altro titolo dell'vsure, cioè, che il medesimo contratto, trà l'istesse persone, 4 in vn Tribunale, ò luogo venga stimato lecito,

to, e nell'altro illecito; Mentre la Corte Romana, e gli altri Tribunali, li quali ſono da lei dipendenti, ſeguitano la prima opinione, che non ſi poſſa dare del non vſo della bolla; Et i Tribunali laicali ſeguitano l'altra, con la ſudetta diſtinzione, la quale non è lontana dal probabile, per l'accennata ragione, che altrimente il contratto non ſi potrebbe ſanare, ne ſi ſarebbe potuto dare la ſudetta diſpenſa al Regno di Sicilia.

Io non intendo di fare il giudice, ouero il deciſore di queſta lite, mà laſciando il ſuo luogo alla verità, credo bene, che ſia vn'indiſcreto rigore, quando caminando con la prima opinione, e con l'oſſeruanza della Bolla, 5 ſia negata la ſanatoria nelli cenſi fatti in queſti luoghi, col caminare con quelle regole, ò ſtili, che ſi tengono in quei luoghi, nelli quali la Bolla ſia ſenza dubbio in vſo, non parendo douere di vſare l'iſteſſe regole, e gli ſteſſi rigori per la chiara diuerſità della ragione, cioè che quelli in vn luogo ſono in buona fede, e nell'altro in mala. B

B *Di ciò ſi parla nel diſc. 1. di queſto titolo.*

Più indiſcreto rigore però viene ſtimato l'altro di dare l'imputazione de i frutti volontariamente pagati, nella ſorte principale, per la buona fede, nella quale pare che il ſudett' vſo comune coſtituiſca il creditore; Che però

rò ſi verifica quel che più volte ſi è accennato in occaſione di diuerſe altre queſtioni, nelle quali ſi ſcorge vna ſimile varietà d'opinioni; cioè che il vizio ſtà negli eſtremi.

Gli effetti dunque, li quali reſultano dalla ſeconda opinione, che quando queſta nuoua forma non ſia in vſo, non ſia neceſſario di oſſeruarla, non feriſcono quel che riguarda li requiſiti ſoſtanziali del contratto; Come particolarmente ſi ſtima la proibita libertà di ripetere à ſuo arbitrio la ſorte principale; Et anche (ſecondo vna opinione più probabile) che viſia il fondo fruttifero, e capace, per eſcludere quel cenſo perſonale, ſopra il quale furono le accennate controuerſie, ſiche in queſta parte la Bolla Piana deue dirſi, più toſto dichiaratiua del dubbio, che indottiua di nuoua ſolennità, ò forma; E ciò chiaramente lo comproua la ſudetta Bolla di Gregorio XIII. per il Regno di Sicilia, mà feriſcono bene l'altre coſe che ſono piú toſto accidentali, come ſono; La forma della pecunia numerata; Che li frutti decorſi non ſi poſſano conuertire in capitale; Il togliere, ò reſtringer la facoltà di redimere; E ſopra tutto, ſono li patti reſciſſorij in caſo di non adempimento, e quali patti più frequentemente, danno occaſione di diſpute; nelli cenſi, che ſi fanno nel Regno di Napoli,

6

li, poiche circa quelli patti, che siano sopra il puro, e libero arbitrio del creditore, di ripeter la sorte quando gli piace, anche secondo li termini della Bolla di Nicolò sono illeciti, anzi viziano il contratto, se qualche circostanza particolare di fatto non li scusasse, in manierache debbano restar viziati conforme anche si accenna nel capitolo antecedente; Mà quando siano sotto qualche condizione, l'adempimento della quale dipenda dalla volontà, ouero dal fatto del debitore, come per esempio non pagando li frutti per due ò tré termini, ouero non dando la promessa securtà, ò cedola, ò pure scoprendosi il fondo non libero, e non capace; In tal caso la repetizione non nasce dalla volontà, e dall'arbitrio del creditore, má più tosto da volontà del debitore, il quale non adempiendo quel, che hà promesso, volontariamente si sottopone all'obligo di restituire il capitale, e di patire la rescissone. C

C *Nel disc. 1. e nel disc. 10. e seguenti di questo titolo.*

Come anche sì può considerare, che tal patto contenga vna dichiarazione d'animo del creditore di non fare il contratto, se non con questa legge della puntuale osseruanza di quel che se gli promette; Maggiormente quando le circostanze del fatto non persuadano, che tali patti ò condizioni si mettano con ma-

la fede, e con malizia per fraudare l'vſure, mà che la qualità del creditore, ouero l'vſo comune di quel paeſe di mettere queſti patti, anche in contratti, li quali ſi facciano con Chieſe, e con luoghi pij, ouero con perſone incapaci di queſto mal'animo, eſcluda tal ſoſpetto.

Tuttauia, ancorche nel ſudetto Regno di Napoli particolarmente queſti patti reſciſ-8 ſorij ſiano in vſo, e ſiano ſtimati validi; Nondimeno in quei Tribunali maggiori, li quali ſono li regolatori degli altri inferiori, vi ſi camina con molta circoſpezione, atteſoche quando anche ſi ſia verificato il caſo del patto, non perciò camina ſubito alla reſciſſione, mà ſi fanno alcune monizioni al debitore, che paghi i frutti, ouero che adempiſca quel tanto, che deue adempire, e quando non l'adempiſca, ſi procede alla reſciſſione, ma ſe gli preſige vn'altro termine à purgar la mora, & ad adempire quel che deue, ammettendo con molta equità anco l'adempimento equiualente; Come per eſempio la ſurrogazione d'vn'altro fondo, ò di vn'altra ſicurtá; In maniera, che quando anche paſſato queſto termine non ſegua l'adempimento ſi può dire che più toſto ciò ſia vn degno caſtigo della mora del debitore, che vna fraude del creditore, oueramente vn'effetto del patto. D

D *Ne luoghi ſudetti*,

Delle

CAPITOLO QVARTO.

Della ſanazione, la quale ſi ſuol concedere quando il contratto ſia mal fatto, e quando ſi conceda, ò ſi neghi, e delli ſuoi effetti. E ſe eſſendo il contratto inualido, produca, ò nò i frutti, & in che modo.

SOMMARIO.

1 *Della ſanazione del cenſo malamente fatto.*
2 *Del modo di reſcriuere ſopra detta ſanazione.*
3 *Da che tempo quella operi.*
4 *Se ſi debba ſanar' vn cenſo coſtituito di frutti decorſi.*
5 *Quando la ſanazione ſi debba negare.*
6 *Se anche per il cenſo nullo ſi debbano li danni, & intereſsi.*
7 *Della diſtinzione, ſe il creditore ſappia da principio il difetto.*
8 *Se non lo ſappia da principio, quando pregiudichi il ſaperlo dopoi.*

9 Che cosa operi l' espressa conuenzione de' danni, & interessi.

CAP. IV.

QVando porti il caso che nel contratto del censo non si sia bene osseruata la forma della Bolla Piana, e che il defetto non sia nelle parti sostanziali, le quali portano la nullità, anche per disposizione della ragion comune, ouero delle Constituzioni più antiche di Martino, di Nicolò, e di Calisto, mà che sia per la nuoua forma della pecunia numerata, introdotta dalla sudetta Costituzione Piana; In tal caso si suole ricorrere al Papa per la sanazione di questo difetto; Et essendosi legitimamente citato, & anche inteso il debitore, ò altro interessato, il quale abbia opposto della nullità, per ordinario è solito ciò trattarsi in piena Segnatura di Grazia trà le cause contenziose, esaminandosi le ragioni, le quali si adducano, per l'vna, e l'altra parte, per vedere se la sanazione si debba concedere, ò negare; E quando le circostanze del fatto siano tali, che chiaramente persuadano, che

che vi debba entrare l'equità per la ſanazio-
ne, queſta ſi concede puramente nella forma,
che di ſotto sì dirà; Et all'incontro, quando
le circoſtanze del fatto perſuadano il contra-
rio ſi nega ſemplicemente, non reſcriuendo
coſa alcuna; E quando vi ſia qualche pro-
babile dubbiezza, e che ſi tratti di ſomma
conſiderabile, in tal caſo è ſolito concederſi
la ſanazione con la clauſula ARBITRIO, per lo
più dirizzata alla Ruota, che vuol dire, che
il Giudice, al quale ſi reſcriue, più maturamen-
te eſamini, ſe la grazia ſi debba concedere,
ò reſpettiuamente negare; Che però dipende
la reſoluzione da quel che determinerà quel
giudice, al quale tal reſcritto ſia indrizzato.

Quando poi la grazia della ſanazione ſem-
plicemente ſi conceda, la ſua forma è, che ſi
2 reſcriue al giudice, auanti il quale fuſſe in-
trodotta la cauſa ſopra la nullitá, ò non eſſen-
do introdotta, ſi reſcriue all'Ordinario del luo-
go, oueramente nella Corte all'Auditore della
Camera, ò ad altro giudice ordinario, che co-
ſtando del credito vero proceda alla ſana-
zione; Et in queſto caſo ſi mette la qualitá
del vero credito, per eſcludere il credito, che
appariſſe ſimulato, e fraudolento, oueramente
per cauſa illecita, come per eſſempio per gioco,
per ſtocchi, per vſure, e coſe ſimili, mà non
per-

perciò vi farà la neceſſità di fare vna proua della vera, & effettiua numerazione del denaro, baſtando, che per iſtrumento, ò per altra ſcrittura, ò proua antecedente appariſca che quello, il quale impoſe il cenſo, foſſe veramente debitore, in maniera, che quando non ſi fuſſe fatto il contratto del cenſo, in vigore dell'obligo, il debitore aurebbe potuto eſſere sforzato al pagamento; Ouero (e farà meglio) conſiderando ſe quando non fuſſe in eſſere la Bolla Piana, il contratto ſarebbe valido, ó nò, atteſoche ſe fuſſe valido, ciò dourá baſtare, non facendoſi altro in ſoſtanza con queſta ſanazione, che togliere queſt'oſtacolo.

Si ſuole dubitare, ſe tal ſanazione operi per l'auuenire ſolamente, e non per lo paſſato, in manierache non ſcuſi dalla reſtituzione, ouero dall'imputazione de' frutti eſatti per il tempo, che il contratto fuſſe in ſtato di nullità; Mà non è dubbio, ilquale abbia ſoſſiſtenza probabile, eſſendo più comunemente riceuuto, che la grazia operi come da principio, e per conſeguenza, che ſani anche il pagamento de' frutti, ouero il debito di quei che ſiano decorſi, e non pagati, mentre in tal modo ſi toglie l'oſtacolo della detta Bolla come ſe non vi fuſſe. A

A
Di queſta materia di ſanazione ſi parla nelli diſ. 2. e 3. di queſto titolo.

La

La maggior difficoltà, che in ciò si scorga, 4 pare che sia, quando si tratta di censo costituito da frutti d'vn'altro censo, se meriti la sanazione, ò nò; Nascendo la ragione del dubitare dalla proibizione della superfetazione, ouero dell'anatocismo, di conuertire i frutti in sorte principale, e per conseguenza, che sia nullità, la quale non risulti dal defetto della forma della pecunia numerata, introdotta dalla Bolla Piana, mà prouenga dalla disposizione legale, perloche alle volte questa sanazione si è negata; Tuttauia è più probabile, e più riceuuta la contraria opinione, che ciò non sia proibito, per quella ragione, che li frutti del censo hanno la natura di debito in sorte principale, siche non gli conuiene il nome, ò il termine di vsure, nelle quali è proibito quest'anatocismo, attesoche essendo la sorte principale morta, & irrepetibile, ne segue, che i frutti vengono considerati, come debito principale, & independente; E da ciò nasce, che in quelle parti, nelle quali non si pratichi la sudetta bolla del B. Pio sopra la forma della pecunia numerata, si fà ordinariamente questa conuersione di frutti in sorte, che però nascendo solamente il defetto dalla sudetta forma, se gli concede la sanatoria; E particolarmente nel detto Regno di Napoli per la ragione accennata, che iui almeno de

fatto

B *Ne' luoghi ſudetti.*

fatto ſi viue con queſta buona fede, e con queſta oſſeruanza. B

Si ſuole ancora dubitare, ſe la ſanazione ſi debba dare, quando ſi ſia oppoſto della nullità in giudizio; Et in ciò per ordinario ſi camina con la diſtinzione, ſe vi ſia nata ſentenza, ò nò, cioè che eſſendoui nata, ſi debba negare, quaſi che in queſto modo ſi ſia acquiſtata qualche ragione al debitore; Tuttauia queſta diſtinzione non è ferma, & alle volte là Segnatura hà praticato il contrario, dando la ſanatoria, non oſtante la ſentenza; E ciò con molta ragione, particolarmente, quand la ſentenza non ſia paſſata in giudicato, ſicho reſti ſoſpeſa per l'appellazione; Così per la ragione che l'appellazione impediſce ogni ſuo effetto; Come ancora perche ciò per lo più ſuol naſcere dalla negligenza de' procuratori, e de' cauſidici, li quali non auuertono à queſto remedio così facile dal principio dell'oppoſizione, che però ſi crede vn rigore irragioneuole, che vn creditore idiota per la traſcuraggine, oueramente per la malizia d'vn ſuo procuratore, abbia da ſentire queſto danno, che naſce da vna ſola formalità ò ſottigliezza legale; Ilche deue caminare molto più facilmente, quando ſi tratta de contratti fatti in quei paeſi, ne i quali comune mente ſi viua di fatto con queſta opinione,

che

che la ſudetta Bolla non ſia in vſo, e che però non ſia biſogno di oſſeruare la ſua forma, ſiche comunemente il contratto ſi faccia senza oſſeruarla; Douendoſi queſt'vſo, ancorche per ſe ſteſſo non fuſſe ſtimato ſufficiente à ſoſtenere il contratto, auerſi in conſiderazione almeno per queſt'effetto di giuſta ſcuſa di non negare la ſanatoria. C

C
Ne' medeſimi luoghi.

Per il tempo che il cenſo in rigore di legge, ſia ſtato in ſtato d'inualidità; Cade la queſtione, ſe ciò non oſtante, ſi debbano al creditore i frutti, almeno come danni, & intereſſi; 6 Et in ciò entra la diſtizione, che ſe il defetto ſia nella forma, perloche la nullità ſia chiara, e ſia patente dal medeſimo contratto, ſiche non abbia ſcuſa, ſe non quella dell'ignoranza della legge; Et in tal caſo, quella non gioui, nè ſi debbano i danni, & intereſſi, ancorche ſi fuſſero eſpreſſamente promeſſi, non ſolamente, all'effetto che il creditore non li poſſa eſigere, mà eziandio per la reſtituzione, oueramente per l'imputazione dell'eſatto nel capitale; Purche queſta ignoranza di legge non ſi poſſa dir giuſta, e degna di ſcuſa, ſiche fuſſe raſſomigliata all'ignoranza di fatto; Come particolarmente occorre in detti luoghi, ne quali l'vſo comune ſia in contrario, ſiche ciò non poſſa giouare per la conſecuzione de'

frutti inesatti, mà bensì per la scusa dell'imputazione, ò restituzione degli esatti, attesoche sarebbe vn rigore indiscreto, & irragioneuole.

Quando poi la nullità del censo nasca da vn'altra causa accidentale, la quale non riguardi la forma, ouero la sostanza del contratto, come per esempio per l'inabilità della persona del principal debitore, per il che si molestino le sicurtà, ò li correi; Oueramente che ciò nasca dalla incapacità del fondo, ò dal non esser libero, ò dal non spettare all'impositore; Et in tal caso saranno douuti gl'interessi alla medesima ragione, che si siano tra le Parti tassati i frutti del censo, attesoche questa tassa fatta trà le Parti, si deue attendere à questo effetto. D

D *Nel disc.17. nel titolo dell'vsure, & in questo titolo nel disc.31.& in altri.*

Camina però tuttociò, quando la nullità resulta da circostanza tale, la qual riguarda la sostanza, ouero la natura del contratto, e che non 7 sia già nota al creditore da principio; Come per esempio quella del fondo non proprio, ouero non libero, ò non capace, mentre quando il creditore non lo sappia, siche in buona fede abbia creduto all'impositore, ilquale l'abbia asserito proprio, libero, e capace, in tal caso non è di douere, chè quello ilquale abbia detto la buggia, debba fare questo guadagno in

pre-

pregiudizio del creditore innocente, il quale con buona fede hà creduto alla ſua aſſerzione, eſſendo coſa che eſpreſſamente ripugna, non ſolamente alla legge ſcritta, mà anche à quella di natura; Mà ſe lo ſapeſſe da principio, in tal caſo non è degno di ſcuſa, ne tali intereſſi ſe gli deuono, atteſoche ſapendo, ò douendo ſapere, che ſenza fondo proprio libero, e capace, non puol farſi il cenſo valido, in tal modo ſi preſume più toſto in mala fede, e che abbia volſuto fare vn mutuo vſurario palliato; Quando però la qualità della perſona, ouero le altre circoſtanze non tolgano queſta mala preſunzione, e che prouino vna buona fede, ò vna giuſta ſcuſa, che però sì ſtima errore caminare indifferentemente in tutti i caſi con le ſole generalità.

Se poi tal ſcienza ſoprauenga, credono alcuni, che anche debba ceſſare il corſo de frutti; Però queſta non è buona opinione, eſſendo più probabile la contraria, cioè che baſta che il contratto ſia fatto in ſtato di buona fede. E

8

B
Nel detto diſ. 31. di queſto titolo.

Et ancorche alcuni credano, che quando vi ſia l'eſpreſſa conuenzione de' danni, & intereſſi, anche in caſo della nullità, queſti ſiano douuti; Tuttauia ciò s'intende quando per altro quelli danni, & intereſſi ſiano giuſtificati,

9

e legitimi, in maniera che la conuenzione serua solamente per vna tassa, & anche per per produrne l'azione più proficua, mà non già che la sola conuenzione delle Parti possa in ciò bastare, quando per altro non siano douuti, mentre in questa materia d'vsure, la sola conuenzione delle Parti non opera cosa alcuna.
F

F *Nel sudetto disc.31.di questo titolo, e nel detto disc. 17. dell'Vsure, & in altri in tutto quel titolo dell'Vsure.*

Della

CAPITOLO QVINTO.

Della giuſtizia ò ingiuſtizia del contratto, e del ſuo prezzo; E particolarmente ſopra la taſsa de' frutti; E quando nelli cenſi gia coſtituiti, debba eſser luogo alla moderazione, ouero allo sbaſſamento de' frutti come eccesſiui.

SOMMARIO.

1 *DElla taßa de' frutti fatta dalle Bolle Apoſtoliche.*
2 *L'eccesſo de' frutti non cagiona vſura, ma ſi riducono.*
3 *Che coſa venga ſotto nome di frutti, e che venga-no anche le franchizie.*
4 *Se vn cenſo già impoſto ſi poſſa vendere più ò meno del primo prezzo intrinſeco.*
5 *Quando ſi venda per meno, non entra l'vſura, ò la nullità, mà l'ingiuſtizia.*
6 *Quando ſia luogo alla reduzione.*
7 *Di quella, che ſi ſuol fare per le comunità.*
8 *Della particolare con le perſone priuate.*

Se

CAP. V.

NOn hauendo ſopra di ciò diſpoſto coſa alcuna la più volte accennata Bolla Piana, la quale ſolamente ordina, che il cenſo ſi debba imporre col giuſto prezzo ſenza eſplicar altro; Quindi naſce, che ſia comunemente riceuuto, che in ciò ſi debba deferire alla taſſa contenuta nell' altre Apoſtoliche Coſtituzioni di Martino, di Nicolò, e di Caliſto, e parimente accennate di ſopra, cioè che non ſi poſſa paſſare la ſomma del dieci per cento à capo d'anno; Atteſo che ſe bene alcuni credono, che queſta taſſa ſia locale, cioè quella di Martino, e di Caliſto per la Germania, e quella di Nicolò per li Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il Faro, cioè quello dell' oltre che vol dire l'Iſola di Sicilia con quella di Malta dipendente; E citra, quello del Regno di Napoli; Tuttauia

non

non trouandosi altra legge in contrario, nè concorrendoui ragione particolare, per la quale questa tassa sia precisamente locale, mà 1 che in occasione di questi luoghi li Pontefici l'abbiano dichiarata giusta, si deue à quella deferire. A

E quando vi fosse eccesso, questo non cagionerá vsura, ancorche per vn cert'vso di parlare si soglia adoprare questo termine, che il di più sia vsurario; Atteso che l'vsura 2 propriamente riguarda la sostanza dell'atto, si che non consiste, nel più ò nel meno, mà tal'eccesso riguarda più tosto la giustizia, e per conseguenza non vizia il contratto, ma resta viziato quel di più. B

Sotto nome di prezzo, ò vero di frutti non vengono solamente quell'annue, ò mestrue prestazioni, che siano conuenute, ma ancora tutti quei vantaggi, & vtili, che per patto si acquistino dal creditore; E particolarmente 3 l'esenzione da quelle collette, ò altri pesi, alli quali, ò per dispositione di ragione, ò per vso del paese, sarebbe tenuto il creditore, e se le assuma il debitore. C

Camina bene tutto ciò nella prima imposizione del censo, cioè che per ogni cento non 4 si possa stabilir' il frutto, se non sotto il diece per cento all'anno; Però suol cadere la disputa,

A
In questo titolo nel supplemento.

B
Di ciò si parla ancora oltre il luogo accennato nel titolo dell'vsure in proposito de' frutti recompensatiui. e nel titolo de' cābij.

G
Nel titolo de Regàli nel disc. 92.

puta quando non ſi tratti della prima impoſizione, mà che il cenſo già coſtituito ſi vendeſſe, ò ſi cedeſſe da vno all'altro, ſe ſi poſſa fare per minor prezzo, in maniera che hauendo riguardo al capitale, che ſe ne paga per l'acquiſto, i frutti paſſino la ſudetta ſomma del diece per cento; Come per eſempio; Tizio hà vn cenſo in ſorte di mille ſcudi, impoſto à ſuo fauore da Sempronio à prezzo giuſto, in maniera che non paſſi il diece per cento, mà lo vende à Caio per ſei, ò ſettecento ſcudi, in maniera, che auendo riguardo à queſto prezzo, li frutti importano il dodici, ouero il tredici per cento; Et ancor che ſopra ciò alcuni abbiano auuto delle difficoltà; Tutta via queſte ſono mal fondate, che però più comunemente ſtà riceuuto, che ciò ſi poſſa fare; Nell'iſteſſo modo, che all'incontro, vn cenſo impoſto per la ſorte di mille ſcudi, dal creditore ſi puol vendere ad vn altro per ſomma maggiore di ſcudi mille, e ducento, & anche più; Atteſo che ſe bene il prezzo intrinſeco, e naturale ſia delli ſcudi mille; Nondimeno la qualità accidentale della poca, ò reſpettiuamente della molta ſicurezza, può cagionarne l'aumento, ò la diminuzione di quel prezzo, il quale ſi dice eſtrinſeco, ouero accidentale; Nell'iſteſſa maniera, che ſi è detto nel-
la

la materia de' regali parlando de' luoghi de' monti, ne quali cosí insegna la pratica cotidiana di tutta Europa, cioè che se bene il prezzo intrinseco d'ogni luogo è di scudi cento tra il debitore del monte, & il primo creditore; Tutta via tra i terzi si contrattano à prezzo maggiore, ò minore, conforme alla loro qualità, atteso che l'essere poco sicuro, ouero di difficile esazione, cagiona la diminuzione del prezzo, e quell'eccesso de' frutti resta compensato dal pericolo, che si asume il compratore. D

D *Nel lib. 2. de Regali nel discorso 30. con più seguenti.*

E quando questa ragione non si adattasse, perche forse il censo fusse sicuro, & esigibile, nondimeno ciò riguarderà la lesione trà il compratore, & il venditore secondo i termini
5 generali del contratto della compra, e vendita mà non entrano quelli dell'vsura, ouero della nullità del contratto del censo contro la forma delle Bolle Apostoliche mentre queste riguardano quel contratto, il quale si faccia trà il debitore, & il creditore, oueramente tra l'impositore, e quello, à fauore di chi s'impone, importando poco all'impositore, che il creditore doni, ò venda per minor prezzo quel censo, che lo potrebbe anche donare, douendo bastare à lui, che non sia leso; E conforme quando vn terzo l'auesse compro per maggior prezzo, basta al de-

bitore di reſtituire il ſuo prezzo intrinſeco, è per quanto egli l'abbia impoſto; Così all' incontro deue reſtituire quello che abbia riceuuto, & non hà da cercare ſe il ceſſionario, ouero il compratore, con la ſua induſtria ò pure con ingannare il debitore, l'abbia auuto per meno.

La maggiore difficoltà dunque in queſto propoſito de frutti, conſiſte nella reduzio-
6 ne, la quale ſi ſuole di mandare dalli debitori al Prencipe ſourano, oueramente ad vn ſupremo Magiſtrato, ſe, e quando à queſta debba eſſer luogo ò nò; Et ancorche ſopra di ciò ſi ſcorga qualche varietà d'opinioni, e forſe anche vi ſi ſcorgono de' molti equiuoci, per alcuni eſempi di reduzioni fatte in Germania, & in Francia, e forſe anche in Spagna, & in altre parti; Tuttauia, caminando con l'oſſeruanza della noſtra Italia, e particolarmente in quei luoghi, ne quali ſi oſſerui la Bolla Piana, oueramente ſi viua con quella di Nicolò, col preſuppoſto però che il cenſo ſia reale, e non perſonale ſecondo l'accennata Coſtituzione di Gregorio XIII. fatta per il Regno di Sicilia; In tal caſo la deciſione dipende dalla diſtinzione, tra i cenſi douuti per le Communità, e gli altri douuti da particolari.

Nel-

Nella prima ſpecie, per il notabile aumento de peſi, e delle grauezze delle Communità, cagionato dalle guerre, e da molti altri infortunij patiti per l'Italia; Et anche per l'altra ragione, che per qualche loro diſcredito, non facilmente ritrouano da imporre nuoui cenſi à minor frutto per eſtinguere gli antichi, nella maniera che poſſono fare li particolari probabilmente è nato l'vſo, che quaſi tutti li Principi, ouero li loro ſupremi Vicarij, e magiſtrati, li quali abbiano la poteſtà di fare, e disfar le leggi, e di togliere la ragione del terzo, facendo le parti de tutori, e de padri di popoli, abbiano fatto le reduzioni de' cenſi, & alla giornata ne vadano facendo, ſecondo la qualità de' paeſi, e ſecondo la condizione de' tempi, e per altre circoſtanze, nella maniera che ſi è accennato ſopra nella materia de' regali circa la reduzione de' luoghi de' monti con l'iſteſſo Principe, oueramente con la Republica.

7

Mà per quel che ſi appartiene all'altra ſpecie di cenſi con i particolari; In due maniere ſi ſuol trattare di queſta materia di reduzione; Primieramente cioè per i caſi particolari, & indiuidui; Come à dire, che Tizio grauato di alcuni cenſi impoſti in tempi antichi, quando ſoleano farſi à maggior frutto, ricorra dal

8

Principe, e faccia iſtanza per la reduzione ad vn frutto più moderato; Et in ciò non ſi può dare vna regola certa, mentre in alcuni principati ciò ſi vſa, & in altri nò; Et anche doue ſi vſi, la maggiore, ò minore facilità dipende dallo ſtile del regnante, ouero de' ſuoi officiali; Come ancora circa la quantità, ſi attende la qualità del luogo, e delle prouincie per l'vſo che iui communemente corra, dal quale dipende il giudicare, ſe la ſomma ſia eſorbitante, ò nò, in maniera, che ſia luogo all'equità per la moderazione.

E ſe bene alcuni vanno dubitando della podeſtà, e che non poſſa il Principe mettere le mani nelli contratti, quaſi che ſia vn violare la legge di natura, ò delle genti; Tutta via queſto dubbio, nel foro eſterno non cade, conforme ſi è diſcorſo nella materia de' Regali in occaſione di trattare della podeſtà del Prencipe di togliere la ragione del terzo; E Che però il tutto ſi reſtringe alla volontà, e come queſta ſi debba regolare, perche ſi poſſa dirſi guidato dalla ragione.

9

E *Nel diſc.148. del lib. 2. de Regali.*

Mà quando ſi tratta di fare vna reduzione generale di tutti i cenſi in quel Regno, ò Principato; In queſto caſo i Scrittori moderni, e particolarmente i Morali pare che s' intrichino, e caminando con gli accennati eſempij di

10

diuer-

diuerſe reduzioni, ad vna taſſa moderata vniforme in varij tempi fatte, in Germania, in Francia, in Spagna, & in altre parti; Nondimeno ciò contiene qualche equiuoco; Atteſoche quei cenſi, nelli quali ſono occorſe queſte reduzioni, non ſono quei reali, i quali oggidì ſi fanno, ſecondo l'accennata forma della Bolla Piana ſenza neceſſità preciſa del fondo fruttifero, e capace, e col pericolo della perdita ò diminuzione per la perenzione, ò infruttuoſità del fondo, e con altre reſtrizioni; Mà caminano nelli cenſi della forma antica, ſecondo le Conſtituzioni di Martino, e di Caliſto, le quali à differenza di queſti moderni ſecondo la Bolla Piana, ſi chiamano perſonali, e ſi accoſtano molto al mutuo vſurario, ſiche ſe bene per le coſtumanze de paeſi, ſiano ſtati dichiarati validi per le ſudette Conſtituzioni Apoſtoliche, tuttauia perche pizzicano molto del mutuo, vi puol cadere qualche ſoſpetto; Che però conuiene che vi ſi camini con qualche circoſpezione, ſecondo la contingenza, e la proporzione de' tempi.

Queſte ragioni non caminano in queſto altro cenſo reale per la totale irrepetibilità del 11 capitale, & anche per la detta preciſa realtà, col pericolo di perdere il capitale in tutto, ò in

ò in parte, & anche i frutti, con la perenzione, ò diminuzione del fondo; E quindi ſegue che non è pratticabile vna taſſa vniforme; Atteſoche quando ſi tratta di cenſi impoſti ſopra poderi molto ſicuri, e qualificati, come ſono per eſempio, caſtelli, caſali, tenute, palazzi, & edificij inſigni, e robbe ſimili, nelle quali, con quella moral certezza, che ſi dà nelle coſe vmane, non ſi corre il ſudetto pericolo della perenzione, ò della diminuzione del fondo, o che in altro modo il creditore ſia ſicuro, in tal caſo, comple fare i cenſi à molto minor frutto, di quel che ſi facciano particolarmente in luoghi piccoli, & anche in Città grandi, ſopra caſette, ò vigne, & altri beni sì fatti, li quali ſono facilmente ſoggetti alla diminuzione ò infruttuoſità.

Come ancora per quel che la ſperienza inſegna, gran differenza ſi ſcorge trà le Città grandi, & i luoghi piccoli, ò veramente tra i luoghi di marina, e mercantili più abbondanti di denaro; Et i luoghi di montagne, ouero, non mercantili, doue corra più ſcarſezza di denaro, e che ſi tratti di cenſi piccoli; Come per eſempio vediamo in Roma, che ne tempi correnti, li cenſi ſicuri, e ben fondati, appena ſi fanno à trè, e mezzo, & in Genoua ſi fanno à tre, e molto meno; E pure in luoghi piccoli

vici-

viciniſſimi à Roma, come per eſempio, in Fraſcati, in Albano, in Marino, & in altri luoghi ſimili, e molto più in dentro nella Sabina, & in altri luoghi di montagna, più remoti ſi fanno al ſette, & all'otto, e forſe più, perche così porta la conditione de paeſi per la ſcarſezza del denaro, & anche per le ſomme piccole, e per la qualità de fondi poco ſicuri.

L'iſteſſa varietà ſi ſcorge per la qualità de debitori, li quali ſiano di più facile, ò più difficile eſazione per cauſa della lor potenza, ò per altri riſpetti; Come per eſempio inſegna la pratica in alcuni paeſi, che con li particolari ſicuri, li cenſi ſi fanno á quattro per cento, & anche meno, mà con i Baroni ſi fanno forſe al doppio, per non eſſere così facili ad eſſer forzati al pagamento de frutti; Et anche in Roma ſi ſcorge la medeſima differenza tra i priuati, & i Baroni, e ſe bene non vi ſi ſcorge la ragione della potenza, biſogna tuttauia caminare con qualche circoſpezione, e riſpetto, il quale alle volte pizzica dell'iſteſſa ragione della potenza; Et anche per il pericolo il quale non ſi ſcorge con li priuati, di eſſere forzati li creditori à riceuere il pagamento della ſorte, e de frutti, per via della Congregazione de Baroni, con vincoli

tali,

tali, che ſminuiſcono il denaro quaſi per metà, conforme ſi diſcorre nel libro primo de feudi, in occaſione di trattare di detta bolla, con altre circoſtanze ſimili.

E' anche conſiderabile all'iſteſſo effetto, la piena libertà di redimere, chè ſi dà dalla Bolla Piana; Atteſoche quando il debitore ſia idoneo, & abbia buoni fondi, correndo oggidì abbondanza del denaro, e ſcarſezza dell'inueſtimenti buoni, e ſicuri, non mancano occaſioni di ritrouar denaro à cenſo dà altri à minor frutto; mà queſta ragione non entraua prima della ſudetta bolla quando (conforme ſi accenna di ſotto nel cap. ſettimo) non era proibita la perpetuità de cenſi, anche per parte del debitore, cioè che non poteſſe redimerli, in maniera che vi entraua la ragione della ſuffocazione, ò pure quell'altra, per la quale alle volte anche ne i cenſi reſeruatiui, ouero nelli canoni, e liuelli deue entrar l'equità per la moderazione; E per conſeguenza non è praticabile vna regola generale, & vniforme per tutti i paeſi, e per ogni qualità di perſone per le ſudette notabili ragioni di differenza. F

F *Di tutto ciò ſi parla nel ſupplemēto in queſto titolo trattando di queſta materia della reduzione generale.*

Delle

CAPITOLO SESTO.

Delle ragioni, che ſi acquiſtano dal creditore del cenſo, ſopra il fondo cenſito; E delli priuilegii, che gli ſpettano, così per l'eſazione de frutti, come per la prelazione nella compra del medeſimo fondo, in caſo di vendita ad altri; Et all'incontro delli peſi, alliquali il creditore del cenſo ſia tenuto, cioè per le collette, e per le contribuzioni, e coſe ſimili.

SOMMARIO.

1 *QVali ragioni ſi acquiſtino al creditore ſopra il fondo cenſito.*

2 *Se il creditore ſia tenuto contribuire alle collette, e peſi del fondo cenſito.*

3 *Della prelazione, che ſi dà al creditore nella compra del fondo.*

4 *Qual'azione ſpetti per la conſecuzione de' frutti, e ſe ſi dia la via eſecutiua.*

CAP. VI.

1 ANcorche frà i Dottori sia gran varietà d'opinioni, se è qual ragione si acquisti al creditore del censo sopra il fondo censito; Volendo alcuni, che si acquisti vna certa parte del dominio almeno vtile, e subalterno ne i frutti; Et altri, che si acquisti vna certa ragion reale, come vna specie di seruitù; Tuttauia l'opinione più comunemente riceuuta, vuole che non importi, nè l'vno ne l'altro, mà vna semplice ipoteca, con qualche maggior specialità di quello, che importi l'ipoteca, che si acquista ad vn creditore indifferente; Attesoche, conforme di sopra si è detto, si può imporre il censo sopra il podere d'vn'altro, col consenso del padrone, all'effetto di dare il subietto del censo per il pericolo, e per gli altri effetti, bastando che restino gl'altri beni obligati per l'adempimento del pagamento de' frutti; E per conseguenza non si

acquista

acquista dominio, ò altra ragione reale, la quale cagioni qualche partecipazione del dominio. A

A
Nel disc. 18. di questo titolo, e nel disc. 92. del lib. 2. de Regali.

Quindi nasce, che anche sia più vero, e più riceuuto (ancorche non manchino de' contra-
2 ditori) che il creditore censuario non è tenuto à contribuire alli pesi delle collette, e simili, li quali s'impongono sopra i poderi, ouero sopra li loro frutti, per non auerui partecipazione alcuna di dominio, siche in alcune parti, li possessori de' censi pagano delle collette, ò altre contribuzioni, non già per causa de fondi censiti, mà per li medesimi censi, come effetti, che in quel paese si possedono, independentemente dalli pesi del fondo censito. B

B
Nel disc. 92. de Regali.

Dalla Bolla bensì del B. Pio Quinto, dalla quale il creditore censuario riceue molti gra-
3 uami, alliquali per prima non era soggetto, viene solleuato con quel priuilegio della prelazione nella vendita, che si volesse fare ad vn' estraneo del fondo censito, in manierache sia vna specie di retratto legale, in quell'istessa maniera, che in molti luoghi, e particolarmente in Roma per la Bolla di Gregorio XIII. spetta al vicino, al consorte, ò all'inquilino, con l'istesse ampliazioni, dichiarazioni, e limitazioni, che si sono addotte di sopra nel li-

bro quarto in occaſione delle ſeruitù, trattando di queſta materia del ritratto; Con queſta ſpecialità, à fauore del creditore cenſuario, che ſecondo l'intelletto dato dalla Ruota alla Bolla Piana, vi biſogna l'interpellazione eſpreſſa, e giudiziale, ſiche non baſti l'eſtragiudiziale, ó la ſcienza come negli altri caſi.

Queſto ritratto però è il più debole, e l'vltimo di tutti, in maniera che in Roma, nel concorſo del vicino, ò del conſorte, ò del inquilino è poſpoſto à ciaſcuno delli ſudetti. C

C *Di queſto ritratto ſi parla nel ſupplemento in queſto titolo.*

Quanto poi all'azione, ouero al priuilegio, che al creditore ſpetti per la conſecuzione de frutti, corre queſtione trà ſcrittori, ſe il cenſo per ſe ſteſſo abbia il priuilegio, della via eſecutiua; Et in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, parendo, che per vn certo vſo comune ſia riceuuta l'affermatiua; E ben vero, che per lo più reſta vna queſtione ideale, atteſoche per ordinario queſto contratto è ſolito farſi per iſtromento publico, nel quale vi ſi mettono li patti eſecutiui, e quando non vi ſia iſtromento, mà ſi dimandi in vigore d'antichi pagamenti continuati, cioè ſecondo l'opinione de Ciuiliſti, per diece anni, e ſecondo quella de Canoniſti per quaranta con i ſuoi requiſiti, in tal caſo ſi ſuole intentare il rimedio ſommario, & eſecutiuo della manutenzione, che batte nell'iſteſſo.

4

Nelli

Nelli sudetti Regni però delle due Sicilie, 5 citra, & oltre il Faro per la Prammatica del Rè Alfonso primo d'Aragona, fatta per osseruanza della più volte accennata Bolla di Nicolò, la quale fù conceduta à sua supplica, si concede la via esecutiua, non solamente contro il principal debitore, e li suoi eredi, má eziamdio contro i terzi possessori delli beni del debitore; Bensì, che in questa parte del terzo possessore, ciò non è riceuuto in pratica nel Regno della Sicilia citeriore, che oggidì si dice di Napoli, ma solamente contro il terzo restano i remedij, li quali per la ragion comune, oueramente per leggi del Regno istesso, si danno sopra i beni obligati; E particolarmente quell' iui vsitato rimedio dell' assistenza; Mà nell'altro regno di Sicilia oltre, & anche nell'adiacente Isola di Malta, la quale viue con le medesime leggi, e stili, tuttauia è in vigore con grandissimo rigore, essendo quasi questo il giudizio più frequente, che in quei Tribunali si tratti. D

D
Nel lib. 15. de giudizij nel disc. 17. 42. & in altri.

Nel rimanente, per l'azioni, le quali risultassero per l'adempimento del contratto, entrano le regole generali, le quali caminano per 6 qualsiuoglia credito indifferente, conforme si discorre nel libro decimoquinto doue si tratta de la forma de' giudizij, dandosi in prattica nella

la

la Corte di Roma per i frutti de' censi sopra il fondo censito, il giudizio dell'associazione, il quale secondo l'opinione più riceuuta in pratica, non ammette l'appellazione sospensiua, per causa della clausula del costituto. E

E
Nel disc 44. del detto lib. 15. de gudizij.

✠

Dell'

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' eſtinzione del cenſo, & in che forma ſi debba fare; E quando entri l'eſtinzione preſunta, ouero la preſcrizione, così della ſorte, come de' frutti quando per lungo tempo non ſi ſiano pagati; E quando il cenſo ſi perda in tutto, ò in parte per il mancamento, oueramente per la diminuzione del fondo.

SOMMARIO.

1 *NElli Cenſi prima della Bolla del B. Pio non ſi dà la facoltà di redimere, mà per detta Bolla è ſempre redimibile.*

2 *Della forma dell'eſtinzione, ò ricompra.*

3 *Doppo fatta la diſdetta il debitore non ſi può più pentire.*

4 *Se ſi poſſa far l'eſtinzione d' accordo ſenza oſſeruar la forma della bolla.*

5 *Quado nel cenſo entri la compenſazione.*

Per

6 *Per quanto tempo ſi debbano pagar li frutti.*
7 *Quando la diſdetta fatta non gioui.*
8 *Della qualità della moneta che ſi deue reſtituire per la ricompra.*
9 *Della reſciſſione del cenſo per la decozione del debitore.*
10 *Se il cenſo eſtinto con la reſtituzione della ſorte, reuiuiſca quando al creditore ſia tolto il denaro, ò altra robba data per tal' effetto.*
11 *Della preſcrizione.*
12 *Se li frutti de' cenſi producano altri intereſsi.*
13 *Della preſunta eſtinzione.*
14 *Ceßa il cenſo per la perenzione del fondo, e quando.*

Nelli

CAP. VII.

NElli cenſi antichi, impoſti prima della tante volte accennata Bolla Piana, quando nell' impoſizione ſi dica, che debbano eſſere perpetui, ſiche non vi ſia patto di redimere, non hà facoltà il debitore d'e-
1 ſtinguerli, e di forzare il creditore à ripigliarſi la ſorte, atteſoche queſta facoltá naſce dalla detta Bolla; Et all'incontro, nelli moderni fatti dopò la Bolla ſudetta, reſta indubitato ancorche non vi ſia patto alcuno di redimere, che tal facoltà ſempre ſpetti, e ſia impreſcrittibile, non oſtante qualſiuoglia lunghiſſimo, & antico paſſaggio di tempo; Anzi ſe ſi faceſſe patto in contrario non valerebbe, eccetto ſe foſſe limitato à qualche breue tempo, ilche anche patiſce delle difficoltà; E quando non appariſca dell'impoſizione, in maniera che non vi ſia certezza dell'affermatiua, ò della negatiua di tal facoltà; In tal caſo il dubbio contro il debitore, che non poſſa redimere, naſce dalla qualità del cenſo, mentre il creditore potrà dire che ſia cenſo reſeruatiuo

che però si douranno attendere gli argomenti, e le congetture, sopra l'vna, ò l'altra natura del contratto. A

A Nel supplemento in questo titolo in vna causa Napolitana.

Sopra la forma di fare questa estinzione, la medesima Bolla Piana prescriue la sua forma, 2 cioè che il debitore debba intimarlo al creditore per due mesi prima, che volgarmente si dice fare la disdetta, e nel fine del termine di detti due mesi, dourà citare il creditore à riceuere il denaro, così della sorte, come delli frutti decorsi, e non riceuendoli sia lecito, con il decreto del giudice competente, farne deposito validamente, e con quei requisiti, li quali per termine di ragione commune generalmente in ogni credito sono necessarij per la validità, acciò il debitore resti liberato, non concorrendoui specialità alcuna in questo contratto del censo; Cioè che il deposito sia intiero, così della sorte, come de' frutti; Che sia puro, e non contenga condizioni estrinseche; E che sia fatto con ordine del giudice competente, quando vi concorra la vera contumacia del creditore, con quel di più, che sia richiesto nelli sudetti termini della ragion commune, ò per stile. B

B Di ciò si parla nel discorso 22. e seguenti di questo titolo.

In caso, che il debitore, fatta la disdetta, 3 la reproduca negli atti, in maniera che si faccia comune, non è più in sua podestà di ripigliar-

gliarſela, nè è in ſuo arbitrio di pentirſi, mà ſtimandoſi il contratto reſoluto, ſubito che il creditore accetti la diſdetta, può sforzare il debitore al pagamento anche della ſorte.

Per queſta forma indotta dalla ſudetta bolla, hanno creduto alcuni,[a] che l'eſtinzione del cen-
4 ſo non poſſa ſeguire validamente in altro modo, che col'iſteſs'atto della pecunia numerata, precedente la ſudetta diſdetta; Mà queſta opinione contiene vn'error chiaro atteſoche quella è ben neceſſaria, quando il creditore non accordi col debitore ſopra l'eſtinzione, ma quando ſi camina d'accordo, ſi può fare in qualunque modo, anche per via di compenſazione, ò di contrapoſizione di partite, ò in qualunque altro modo, mentre il creditore, volendo, ne puol far donatiuo, e così liberare il debitore ſenz'altra reſtituzione di ſorte.

Quel che dunque ſi dice, che nel cenſo non ſi dia compenſazione per la ragione che la
5 ſorte ſia morta, & irrepetibile, camina nel ſudetto caſo, che non ſi accordino, per il che ſia di biſogno d'oſſeruare queſta principale forma. C

C *Ne' luoghi accennati, & altroue.*

Li frutti ſi deuono pagare, oueramente depoſitare, non ſolamente fino al tempo del-
6 la diſdetta, mà anche per li due meſi, li

quali ſi concedono al creditore, acciò abbia vn termine competente à ritrouare vn'altra occaſione d'impiegare il ſuo denaro ſi che non auendo la bolla altro fine, quindi naſce, che ſe dal principio della diſdetta, ſi cita nel medeſimo tempo il creditore à riceuere il denaro in vn certo luogo, & in ora certa, e non riceuendolo, ſia lecito depoſitarlo, incluſi anche li frutti delli detti due meſi, da decorrere, tanto il depoſito reſtarà ben fatto, importando poco, che il termine non ſia ſcorſo. D

D *Ne'medeſimi luoghi di ſopra.*

Mà ſe dentro detto termine il debitore non citaſſe legitimamente à riceuere, e reſpettiuamente in contumacia del creditore non faceſſe il depoſito, in tal caſo la diſdetta ſuaniſce, e ſi ha per non fatta, che però biſogna rifarla di nuouo, e quando però non vi concorra vn tale impedimento, che per termini generali di ragione, il termine non corra. E

7

Nell' iſteſſi luoghi.

Sopra la qualità della moneta, la quale ſi deue reſtituire per l'eſtinzione di vn cenſo antico, occorre alle volte diſputare per cauſa della mutazione delle monete, la quale ſia in queſto mentre occorſa, e ſopra tutto per il notabile aumento del prezzo dell'oro, e dell'argento, quando per eſempio il cenſo

8

foſſe

fosse imposto in scudi d'oro in tempo, che valeano à ragione di diece, ò vndici giulij l'vno, correndo di presente à quindici ò sedeci, cioè se basti restituirne l'equiualente della moneta corrente alla detta ragione antica, oueramente bisogni fare l'estinzione nella medesima specie di moneta, e quando questa non si possa facilmente auere, se si debba fare nell'equiualente, secondo il valore corrente.

Questa seconda opinione vien stimata la più vera, e la più riceuuta, non già per qualche specialità che si scorga in questo contratto del censo, mà per i termini generali del dare, e dell'auere, con la distinzione trà la bontà intrinseca, e l'estrinseca, e trà la moneta vera, e l'imaginaria, conforme si discorre nel libro ottauo del credito, e nel libro decimoterzo delle pensioni, e si è accennato nel libro secondo de regali, in occasione di trattare delle monete.

Nel Regno di Napoli, per vn certo stile di quei Tribunali stá riceuuto, che l'estin-
9 zione, ouero la rescissione di questo contratto segua per la decozione del debitore, e subbito, che nelle sue robbe si forma il concorso de creditori; Mà ciò nasce da vno stile particolare, non già che così caminasse di ragione

ne, atteſoche la Curia Romana non há volſuto riceuer queſta opinione; Che però quando il cenſo ſia validamente impoſto, non ſi dà altra eſtinzione ſenza la ſudetta forma, ſe non quella, la quale reſulta dell'autorità della Congregazione de' Baroni, del tenore della quale ſi è diſcorſo nel libro primo de feudi,oueramente per chirografo pontificio particolare.

E perche tanto in queſto caſo, quanto in ogn' altro, nel quale non ſeguiſſe l'eſtinzione ſecondo la detta forma, e per via di reſtitu-
10 zione della ſorte irretrattabile, ſuol' occorrere che il creditore, il quale abbia riceuuto il denaro, ſia forzato à reſtituirlo alli creditori anteriori, oueramente che gli ſia tolta la robba datagli in pagamento; Quindi naſcono le diſpute, ſe il cenſo reſuſciti, come ſe il pagamento non ſi foſſe fatto; Et in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, per la quale, e per dipendere la deciſione da diuerſe diſtinzioni, non facilmente vi ſi puol dare vna regola certa, che però nell'occorrenze biſognerà ricorrere alli profeſſori, & à quelche ſe ne diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo. F

F *In queſto titolo nel diſc. 15. e nel lib. 1. de feudi nel diſc. 81.*

L'eſtinzione per via di preſcrizione non è così facilmente praticabile, ancorche vi concorreſſe vn lungo ſpazio di tempo; Atte-
11 ſoche la ſorte principale è irrepetibile, e per con-

conſeguenza entra la regola legale, che non corre preſcrizione contro quello, il quale non può dimandar il credito, & eſercitare le ſue azioni, che però la materia della preſcrizione entra più toſto nelli frutti decorſi, circa i quali, nelli Tribunali particolarmente d'Italia, è più communemente riceuuta l'opinione, che non baſta vna preſcrizione, mà che ſene ricerchino tante, quanti ſono gli anni, mentre eſſendo morta la ſorte, quindi ſegue, che i frutti di ciaſcun'anno, e di ciaſcun termine, coſtituiſcono vn debito, il quale viene conſiderato da per ſe, come vna ſpecie di capitale.

Quindi, con qualche probabilità, in alcune parti, e particolarmente nelli Tribunali del 12 Regno di Napoli è riceuuto in pratica, che per queſti frutti de' cenſi ſono douuti gl'intereſſi, ſenza che vi entri il difetto dell'anatociſmo; E per conſeguenza, conforme di ſopra ſi è accennato, ſi poſſono mettere in capitale, e farne vn'altro cenſo, atteſoche l'oſtacolo, ilquale ſi ſcorge nella Corte di Roma, & in altre parti, non naſce dalla detta ragione dell'anatociſmo, mà dalla ſpeciale proibizione della Bolla Piana, & anche dal non darſi l'intereſſe, ſenza la ſua proua ſpeciale con quei requiſiti, delliquali ſi tratta nel titolo

dell'

dell'vſure, in occaſione di trattare generalmente dell'intereſſe del lucro ceſſante, e del danno emergente.

Bensí che quando vi concorra il paſſaggio di lungo tempo, accompagnato da altri am-13minicoli, vi può entrare l'eſtinzione preſunta; Circa laquale però non può darſi vna regola generale, atteſoche il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto, e di ciaſcun caſo particolare, ſecondo i termini generali del pagamento preſunto, de quali ſi tratta nel libro ottauo del credito, e del debito.

Ceſſa in tutto, ò in parte il cenſo, anche ſenza che ſegua l'atto dell'eſtinzione, per la 14 rouina, ò per altra perenzione del fondo cenſito, quando ſegua in tutto, mà ſeguendo in parte, oueramente, che eſſendo più fondi, vno ne manchi, e l'altro nò, in tal caſo, ſi ſoſtiene il cenſo per la capacità di quel che reſta, e per la ſua rata per eſſer materia diuidua, nella quale il mancamento in parte non guaſta in tutto.

S'intende però, quando la rouina, ouero la perenzione naſca da diſgrazia, non già quando da colpa, ò negligenza del debitore, ò di altro poſſeſſore del fondo, mentre in tal caſo entrerà l'obligo à i danni, & intereſſi, come ſe la rouina non foſſe ſeguita.

E con

E con l'isteſſa proporzione ſi camina nel corſo de' frutti, quando il fondo cenſito non rouini, nè manchi nella ſoſtanza, mà che per accidente diuenti infruttifero, in tutto ò inparte; Quando però tal'accidente ſia perpetuo, ò di lungo tempo, non già per alcuni anni ſolamente.

**
*

CAPITOLO OTTAVO.

Del censo vitalizio.

SOMMARIO.

1 *CHe il censo vitalizio sia lecito.*
2 *Della tassa de frutti di questi censi.*
3 *E quando si dica il prezzo giusto ò ingiusto, e del modo di stimar la vita dell'vomo.*
4 *Se nel censo vitalizio bisogni osseruare la Bolla Piana.*
5 *La sorte muore affatto, ne può il creditore ripeterla.*
6 *Se importi vera alienazione, e che cosa importi.*
7 *Qual notizia debba bastare nelle materie, e quale strada si deue tenere per giudicare.*

C A P. VIII.

ANcorche alcuni Morali, & anche de' Giuristi, dubitino molto della validità del censo vitalizio;
1 Tuttauia la più vera opinione, comprouata dall' vso vniuersale, toglie questo dubbio, che veramente non hà fondamento probabile, ogni volta, che non vi sia fraude, la quale generalmente vizia ogni contratto, ancorche sia senza alcun dubbio lecito. A

A *Nel disc. 9. di questo titolo.*

Sopra la tassa de' frutti di questo censo, parimente si scorge qualche varietà d' opinioni, che però in alcuni principati, come par-
2 ticolarmente (restringendosi alla nostra Italia) si vede nel Regno di Napoli che à somiglianza di quel che ne censi perpetui hanno fatto le costituzioni Apostoliche, per legge particolare, si é stabilita vna certa somma del quatordeci per cento, dipendendo dalla conuenziodelle parti, secondo le varie circostanze del fatto, il farli à somma minore; Má doue non vi sia questa legge, il tutto dipende dalla conuen-

zione; E quando in queſta vi ſia qualch'eſorbitanza, entraranno i termini dell'ingiuſtizia, ouero della leſione, mà non già quelli dell'vſura oueramente dell'inualidità, quando la leſione non fuſſe tale, che portaſſe ſeco il dolo vero, ò il preſunto, ſecondo i termini generali d'ogn'altro contratto, anche di compra, e di vendita, perilche debba eſſer luogo alla moderazione, riducendolo à giuſtizia.

Quando poi ſi debba dire il prezzo giuſto, ouero ingiuſto, certa coſa è che non vi ſi puol dare vna regola generale & vniforme, mentre 3 ſi tratta della vita degl'vomini, la quale ſempre ſi dice incerta; E ſe bene la legge hà dato vna certa regola à miſura dell'età; Tuttauia ciò riguarda alcuni altri effetti, mà è chiaro errore l'applicarla à queſti termini de' cenſi ò di altre ragioni vitalizie, mentre il prezzo maggiore, ò minore, dipende dalla compleſſione buona, ò cattiua, ouero dalla qualità della perſona, ſe ſia ſregolata, ò regolata, & anche dalla qualità del ſuo eſercizio, e dal modo di viuere; Come anche da quella dell'aria, ò del paeſe, nel quale viua, e da altre conſiderazioni ſimili, da conſiderarſi ad arbitrio del Giudice, col parere de periti, eſſendo impoſſibile il darui vna regola certa, e generale. B

B *Nel lib.2. de regali nel diſ. 30. & nel lib. 7. delle donazioni nel diſ. 54.*

Cade

Cade la diſputa, con qualche varietà d'opinioni, ſe queſto cenſo vitalizio ſia compre-
4 ſo nella più volte accennata Bolla del Beato Pio V., così nella forma della pecunia numerata, come ancora nella neceſſità, che ſi debba imporre ſopra vn fondo ſtabile, fruttifero, e capace; Però ſi crede più vera, e più fondata l'opinione negatiua, conforme ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo; C Et anche à riſpetto della libertà di redimerli, atteſoche ſecondo la più probabile, e
5 la meglio fondata opinione, nelli cenſi vitalizij, non ſolamente la ſorte muore affatto, con la totale irrepetibilità, mà non vi entra la ſudetta facoltà di redimere, eſſendo realmente vn diuerſo contratto, da quel che ſia il cenſo perpetuo.

C
Nel diſc.9. di queſto titolo.

Nel rimanente, ſe queſto contratto di cenſo perpetuo, ò vitalizio, importi vna vera alie-
6 nazione, e quali ſiano le perſone proibite di farlo, non riguarda queſta particolare materia del cenſo, mà cade ſotto la generalità dell'alienazioni, e de' contratti proibiti, che però ſe ne diſcorre nel libro ſettimo, nel titolo delle alienazioni, e de' contratti proibiti; Et il di più ſi dourà vedere nel Teatro, & anche appreſſo coloro, li quali fanno profeſſione di trattare particolarmente della materia, ba-

ſtando

ſtando à non profeſſori queſta notizia , così generale , come per vn' barlume , mentre
7 (conforme più volte ſi accenna) queſt ' opera non aurà da ſeruire à Giudici per giudicare, ne à defenſori delle cauſe per eſercitare la profeſſione con eſſa ſolamente ; Má pigliando da quella i primi lumi , ſi dourà rintracciare più maturamente la verità , appreſſo gli Autori,li quali trattano delle materie particolari, più di propoſito , e più accuratamente.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO QVINTO.

PARTE QVARTA.

DELLA

COMPAGNIA D' OFFIZIO.

CAPITOLO VNICO.

Della compagnia d' offizio; E della ſua introduzione, & origine, e del modo, nel quale ſi faccia, col di più che occore nella materia.

SOMMARIO.

1 *QVeſto contratto ſi vſa in Roma.*
2 *Donde naſca il dubbio de Morali, e della ragione del dubitare.*
3 *Che coſa veramente contenga queſto contratto.*
4 *L' offizio è il ſubietto del contratto e non il pericolo.*
5 *Dell' vſo di taſſare li frutti certi.*
6 *Delle bolle che cononizano queſto contratto, & à che ſi debba più referire.*
7 *Della vera & originaria introduzione di queſto centratto per comprare l' offizio.*
8 *Si fà dall' offiziale anche dopò l' acquiſto.*

CA-

CAP. VNICO.

1 Forse singolare nella Corte Romana questo contratto di compagnia d'offizio, che però non è merauiglia, se alcuni scrittori, e particolarmente i Morali, ò perche non fussero pratici nella Curia; O'perche dimorando anche in Roma nondimeno come racchiusi nè chiostri, non praticassero il foro giudiziario, vi si siano tanto intricati, credendo alcuni che ciò contenga vn contratto di mutuo sopra il pericolo della vita, in maniera che 2 in questo pericolo consista la sostanza del contratto, e che sia il suo subietto, oueramente che fusse vna specie di sponsione anche proibita.

Attesoche così nell'vno, come nell'altro si sono ingãnati di grã lunga, mẽtre questo è vn vero contratto di società, il quale si faccia sopra gli emolu-3 menti dell'officio venale vacabile, trà l'officiale, e quello, il quale dia il denaro; Appunto com'è quella specie di lecita società, della quale si è più volte discorso di sopra nel titolo dell'Vsure, & anche in quello dè Cambij; Cioè che vno metta il denaro, e l'altro l'opera in qualche negozia-

zione,

zione, della quale l' vtile, & il danno ſia comune; Eſſendo appunto queſto il caſo, cioè che volendo Tizio comprare vn' offizio vacabile, il quale ricerchi l'induſtria, e l' opera perſonale, come per eſempio gli officij delli Curſori, ſopra ì quali per il più queſto contratto ſi pratica, & anche ſono quelli delli Notari, e non auendo il denaro in tutto, ò in parte per comprarlo, lo piglia da vn'altro à queſta compagnia, cioè che gli emolumenti ſiano comuni all' officiale per la ſua fatica, & opera perſonale, & all' altro compagno per la rata del denaro che vi mette, nell' iſteſſo modo che ſiegue nell' accennato eſempio delle compagnie le quali ſi fanno ſopra le altre mercanzie, nelle quali vno metta il denaro, e l' altro l' opera.

E dà ciò ſiegue, che il ſubietto del contratto, non è il pericolo, conforme alcuni malamente credono, mà ſia l' offizio, ſopra il quale, la ſocietà ſi contrae, dentro ì limiti della capacità del medeſimo offizio, in maniera che il denaro che ſi dà, non può eccedere il ſuo valore, ſiche il pericolo è vn' effetto connaturale di queſto contratto della ſocietà, come conſecutiuo; Che però ſe bene queſto requiſito del pericolo viene ſtimato preciſamente neceſſario; Nondimeno ciò naſce dalla, generale natura della ſocietà, che li compagni deuono eſſere egualmente eſpoſti al pericolo del negozio ſociale, e ſenza il quale non può vno de

4

com-

compagni participare degli vtili, li quali altrimente resterebbonovsurarij,cõforme nelli termini generali di questo contratto della società, si è accennato più volte nel sudetto titolo dell' Vsure.

Mà perche sopra la quantità degli emolumenti dell'officio,soleano nascere continue liti trà i compagni; Quindi nell' istessa maniera, che si è accennato nell'istesso titolo dell' Vsure, in occasione di trattare della compagnia, ò del mandato negli altri negozij; E stato introdotto l' vso di tassare dà principio la participazione del guadagno à fauore di quello che dia il denaro in vna certa somma, purche non passi il dodici per cento, che però il dubbio deMorali,e degli altri,li quali nõ sono pratici della materia, non hà fondamento alcuno probabile.

5

Maggiormente che sopra la canonizazione di questo contratto vi sono diuerse Bolle Apostoliche, e particolarmente quella di Pio quarto, nella quale si enunciano le altre antiche, mẽtre se bene l' vsura è proibita dalla legge diuina, ne à quella si puol dispensare dalla legge positiua anche Apostolica; Tuttauia da questa si può interpretare, quando il contratto sia vsuario, ò nò, che però non deuono i priuati scrittori stimare inualido quel contratto, il quale dalla Sede Apostolica, con legge espressa sia stato stimato lecito,e valido,quando

6

do abbia li ſuoi requiſiti,e che nel foro eſterno con proue ſufficienti non ſi giuſtifichi la fraude, la quale dalli medeſimi Morali in queſto propoſito ſi conſidera; Atteſoche il foro eſterno giudiziario non giudica dell' interno,che però in queſta materia ſi deue più toſto deferire alle deciſioni della Ruota Romana, & al parere de Giuriſti verſati nella Curia, e nelle materie forenſi, ouero alli Morali per lo più Religioſi, li quali non praticano le materie forēſi, laſciando à loro,com'è di doure la parte del giudicare nel foro interno.

E ben vero, che l'antica introduzione di queſto contratto, e la ſua vera, e diretta natura, camina nel modo di ſopra eſemplificato, quando cioè, 7 volendo vna perſona abile all'eſercizio di alcuno degli offizij ſuddetti, e non hauendo il modo d' acqquiſtarlo, faccia queſta compagnia con vn' altro, il quale à tal' effetto gli dia, il denaro, ſecondo l' accennato eſempio d' vn negozio ſociale, che ſi apriſſe, nel quale vno metteſſe il denaro, e l' altro l' opera.

Tuttauia l' vſo antico hà introdotto vn' altra forma, la quale pare che ſi poſſa dire obliqua, cioè 8 che il contratto, in ſoſtanza non ſegua trà l' officiale per acquiſtare l' offizio, e quello, il quale dia il denaro à queſto effetto,mà che il medeſimo contratto ſi pratichi con l'iſteſſo offiziale,anche dopoi, che per qualche tempo notabile abbia acquiſtato,

e pa-

e pagato l' offizio, e che abbia biſogno di denaro per vn altr' vſo, coſi ammettendo vn' altro in compagnia, in quell'iſteſſo modo, che ſe vn negoziante abbia già vn fondaco, ouero vn'altro mercimonio, ò qualche appalto, e vi ammetta vn altro per compagno, ò vn' partecipe, il quale per tal' effetto paghi qualche ſomma proporzionata, non eſſendoui ragione che lo proibiſca.

Mà quelche più importa, e che particolarmente alli ſudetti Morali dà maggior motiuo di dubitare, conſiſte che, il medeſimo vſo hà introdotto, 9 che queſto contratto in ſoſtanza ſi faccia trà due particolari, li quali non abbiano offizio alcuno, in maniera che l' officiale vi dia il ſolo nome, ſiche non vi abbia comodo, mà faccia quella parte la quale volgarmente ſi dice di teſta di ferro; Cioè, che auendo Tizio biſogno del denaro, e volendolo pigliare à compagnia d' offizio per correre la fortuna di guadagnare il capitale, conuiene con Sempronio à quel frutto, che trà loro ſi ſtabiliſca; E poi ſi ritroua vn curſore, ouero vn Notaro, ò vn' altro officiale, il quale, con qualche mercede, la qual'è ſolita darſegli, faccia queſto contratto ſopra il ſuo offizio, ſiche egli faccia figura di contraènte, e l' altro, il quale piglia il denaro, e che in effetto ſia il principal debitore, faccia la figura di ſecurtà, obligandoſi di rileuare indenne l' offiziale, il quale in ſoſtanza preſta il nudo nome.

Non si nega, che in questo caso vi cade qualche più probabil ragione di dubitare, e che se la materia fosse noua, e si auesse à disputare con i suoi termini rigorosi, il contratto forse più tosto meriterebbe la proibizione; Mà essendo cosa molto antica di più secoli, approuata dalla Sede Apostolica, non solamente esplicitamente, con bolle Pontificie, e parricolarmente di Pio quarto, e con l' altra di Paolo quinto, sopra la riforma de Tribunali, mà ancora con l'osseruanza in faccia del Papa cõ la sua sciẽza, e permissione; Quindi segue che nõ se ne deue dubitare, purche l'atto sia sincero, e sẽza fraude, e vi cõcorrano ì suoi requisiti, li quali sono; due Primieramente cioè l'officio capace, e dentro li limiti della sua capacità, à somigliãza di quel che si è detto del fõdo censito nel antecedẽte titolo de Cẽsi; E secondariamente il pericolo della perdita del capitale, per morte della persona, nella quale il pericolo si sia stabilito, essendo questo requisito essenziale per il corso dè frutti, li quali in somma cosi graue non si possono douere senza pericolo.

10

La persona, sopra la vita della quale deue correre il pericolo, non è sempre la medesima, atteso che alle volte è quella dell'istesso creditore, il quale dà il denaro, & allevolte quella dell'officiale, ouero di quello, il quale in effetto sia il debitore principale, e che pigli il denaro, & alle volte di vn terzo, ò

11

sia

ſia parente, ò ſia eſtraneo, nell' iſteſſa maniera che ſi pratica negli officij vacabili oueramente nelli cenſi vitalizij.

Alle volte ſi riſerua la facoltà al creditore di mu-
12 tare il pericolo della vita in vna diuerſa perſona; Mà perche ſopra ciò ſi ſoleano commettere delle fraudi; Quindi la riforma di Paolo quinto, vi hà ſtabilito vna certa forma, cioè che l' intimazione della mutazione del pericolo ſi debba fare per tanti giorni prima, con intimarſi all' officiale, e con annotarſi nella margine del medeſimo iſtromēto,
13 atteſoche la ſoſtanza della compagnia s' intende contratta con l' officiale, e non con l' altro, il quale deue ſentire il comodo, ò l' incomodo del contratto, e per conſeguenza gli atti ſoſtanziali per la compagnia, e per la ſua durazione, ouero per la ſua diſſoluzione, ſi deuono fare con l' officiale, ſenza il quale non baſtano quelli, li quali ſi facciano col reconoſcitore della bona fede, il quale in ſoſtanza è il debitore principale.

Hà portato benſi il caſo alle volte, che il pericolo della vita ſi ſia ſtabilito in perſona aſſente, la
14 quale in quel tempo ſi ritrouaſſe grauemente inferma, & in pericolo di morte, che trà pochi giorni ſia ſeguita, ſenza che ſe ne aueſſe notizia, per il che ſi è dubitato, ſe tal pericolo ſi doueſſe attendere, e ſi è ſtimato più probabile la parte negatiua.

Dal medeſimo pericolo ſi ſogliono eccettuare alcuni caſi di morte violenta, o pure che abbiano vna ſpecie di queſta morte; E ciò frequentemente produce delle queſtioni, ſopra le quali non facilmente ſi puol dare vna regola,certa dipendendo per lo più dalle circoſtanze particolari del fatto, e di ciaſcun caſo; Che però nell' occorrenze in queſti caſi inſoliti, conuerrà ricorrere alli profeſſori, & à quelche ſe ne diſcorre nel Teatro, in queſto medeſimo titolo;Maggiormēte per non eſſer queſta materia vniuerſale, mà particolare della Corte di Roma ſolamente, che però à foraſtieri baſterà queſta tal quale notizia generale, per ſapere che coſa ſia queſto contratto.

15

Come ancora è occorſo dubitare ſe la morte la quale ſegua per ordine della giuſtizia e per mano del carnefice ſi debba dire naturale, ò violenta, e ſe entri,ò nò tal pericolo,conforme nel ſuddetto Teatro ſi diſcorre.

16

Per fraudare queſto pericolo, e per guadagnare ſēza tal pericolo i frutti coſi eceſſiui,ſivanno alla giornata ſottilmēte ritrouādo delle nuoue cautele, alle quali ſi è cercato, e ſi ricerca al poſſibile rimediare, mà non puol mai la legge togliere la radice dell'vmana malizia, per il detto volgare, che fatta la legge, ſi ritroua ſubbito la fraude, per eluderla; E particolarmente ſi è ritrouata la cautela di far promettere al debitore vn' adempimento; Come

17

per

per esempio di dare vn altra sicurtà, ouero di dare la cedula bancarica, ò pure di far promettere il consenso di qualche persona, senza che il creditore sia sollecito dell'adempimento, anzi che lo cerchi sfuggire addormentando quanto più sia possibile il debitore, per l' effetto, che da ciò risulta secondo le regole generali di ragione, cioè, che venendo il caso della morte della persona, nella quale sia posto il pericolo, il debitore non guadagni la compagnia, per la regola che non si puol, ne si deue riportare il guadagno da quel contratto che non si sia adempito.

Questa fraude è stata conosciuta, e si è cercato fin' ora di rimediarui, con vna dichiarazione, che ciò nò debba suffragare quando il pericolo occorra in quel semestre, ouero dentro vn' altro termine per il quale il creditore abbia riceuuto ì frutti, non ostãte che gli auesse riceuuti con clausule preseruatiue, eccetto se si trattasse del primo semestre, per il quale ì frutti si fossero pagati anticipatamente, secondo lo stile.

Nondimeno ciò non basta, e non riesce rimedio sufficiente, attesoche presupponendosi che per il più coloro, li quali pigliano denari con questa sorte di contratto, siano persone imprudenti e trascurate, li maliziosi creditori, col manto di compassione ò di beneuolenza, trascurano l' esazione de frutti, finche termini quel semestre, stando

ſempre sù la parata, acciò in quel ſemeſtre, nel quale poteſſe occorrere il pericolo, non vi ſia pagamento alcuno, mentre quando anche vi fuſſe in poca parte baſterebbe; Che però, per lo più comun ſenſo di perſone prudēti, viene ſtimata neceſſaria, non che opportuna vna prouiſione, ò legge generale, per la quale ſi ſtabiliſſe, ch' eccetto il primo ſemeſtre, nel quale così il debitore, come il creditore ſono ſcuſabili, mentre l' adempimento ſi promette di futuro nell' auuenire, indifferentemente ſi debba correre il pericolo, ſenza ammetterſi queſte cautele, le quali ſono veramente capzioſe; Atteſoche, quando finito il primo ſemeſtre, vede il creditore, che il debitor non abbia adempito, deue fare la ſua diſdetta, e dichiarare eſpreſſamente l' animo ſuo di non continuare più nel contratto, ſiche non facendolo, ſi deue preſupporre l' animo della continuazione, ancorche non vi concorrà l' eſazione dè frutti, vedendoſi chiaramente, che queſta ſia vna cautela affettata, e fraudolente.

Si dà il caſo ancora, che queſto contratto ſi riſolua, ancorche il debitore non guadagni la compagnia, ſiche reſti tuttauia debitore della ſorte, 18 ſenza però il corſo de frutti, che però quando queſti ſi paghino, vanno imputati nella ſorte; Cioè per la morte dell' officiale, non ſolamente naturale, quando il pericolo della vita ſia in perſona d

vn'

vn' altro, mà anche per la ciuile, perche venda, ò perda l'efficio, in maniera che non sia più officiale; Ouero perche dal debitore, ò dal creditore si sia fatta la disdetta, riprodotta negli atti, per la quale la compagnia resta disciolta siche volendosi dopoi continuare, fà di bisogno di rinouarla per via

19 di rinouazione espressa, non bastando la tacita, ò la presunta.

E perche sopra vn medesimo officio si sogliono fare più compagnie, le quali passano di gran lun-

20 ga il suo valore; Quindi nascono le questioni, se si possano sostenere più compagnie create sopra vn medesimo officio, in somme, le quali di gran lunga superino il valore dell' officio.

Et ancorche vi sia qualche varietà di parenti; Tuttauia si crede più certo, che si debba caminare con la medesima distinzione, con la quale si camina nelli censi; Cioè, che se il creditore abbia notizia dell' altre compagnie create sopra il medesimo officio con altri, e molto più con se medesimo, in tal caso non si possano sostenere per mancamento di subietto, attesoche (conforme si è detto di sopra) il subietto di questo contratto, non è il pericolo della vita, conforme malamente credono alcuni, mà è l'officio, dentro li termini della sua capacità; Quando poi non lo sappia, siche sia in buona fede, in tal caso, entra l'azione alli danni & all' interessi, nella stessa manie-

ra

ra che si è detto dè censi.

Bensì che non pare che si debba ammettere la 21 medesima tassa, per la gran diuersità della ragione; Attesoche in questo caso il creditore non corre il pericolo, in riguardo del quale si permette quel maggior frutto à somiglianza dè vitalizij; E se bene col solito abuso di caminare alla cieca, con le tradizioni, senza distinguere, ne esaminarne la ragione, si ammetta alle volte il medesimo; Nondimeno ciò non è ragioneuole, che però si dourà vn' interesse più moderato, conforme alle volte si è praticato.

Molte altre questioni cadono in questa materia, le quali non è facile ridurre ad vna moralità, per la capacità d' ogn' vno; E particolarmente se con i frutti d'vna compagnia se ne possa creare vn' altra; 22 Et ãche sopra la disdetta, ò rinouazione rispettiuamente; Che però (conforme di sopra si è accennato) nell'occorrenze si potrà vedere nel Teatro, & appresso quelli Autori, li quali formalmente trattano della materia, bastando questo tocco per vna notizia superficiale; Maggiormente per non essere materia comune, à tutti mà particolare di vna Città, conforme si è accennato.

Quello, che particolarmente si stima degno di considerazione, anzi di prouisione, consiste nella tassa de frutti, per le ragioni accennate di sopra in questo medesimo libro nel titolo dell' vsure, in

occa-

occasione di trattare della moderazione dell' vsure degli Ebrei, per la gran differenza che corre trà i tempi antichi, e li correnti; Mentre essendo oggidì notorio, che gli officij vacabili appena fruttano la metà di quelche fruttauano anticamente; Quindi segue che comunemente si crede troppo incongruo, che oggidì si debba tollerare vna tassa così esorbitante, del dodici per cento; Non entrandoui le ragioni accennate nell' altre questioni de censi per la varietà de paesi, e de fondi, mentre questo è vn contratto, il quale si fà in vna medesima Citta, e sopra vn' istesso genere d' officij.

Nè vi può entrare la considerazione, la quale si hà nel medesimo titolo de censi nel capitolo finale, in proposito dè censi vitalizij, circa la varietà dell' età, e delle complessioni, ò altre circostanze, mentre (cunforme si è accennato), il subietto della compagnia, non è il pericolo della vita, nel qual caso questa cõsiderazione caminerebbe bene, mà è l'officio, & il suo frutto; Siche anticamente con qualche ragione caminaua lã sudetta tassa del dodici per cento, perche gli officij vacabili fruttauano à questa ragione, mentre i luoghi di monti non vacabili, & i censi fruttauano al sette, & all' otto; Mà oggidì che gli officij vacabili appena arriuano al sei, non si sà vedere come ciò si debba tollerare A; E delle altre cose si potrà vedere

A *Di tutta questa materia, e delle cose accennate si parla nel disc.12. di questo tit. nel quale si citano gl' altri.*

dere nel Teatro, mentre alla giornata occorrono casi nuoui, per le nuoue fraudi, ò malizie che si sogliono commettere per il sudetto fine di guadagnare i frutti in somma grande senza correre il pericolo, oueramente perche lo portino impensatamente gli accidenti.